SPONZILLI

RISPONSABILITÀ DELL'ARCHITETTO

VITTORIO EM.
ea

Digitized by Google

NAZIONALE
BIBLIOTECA
B. Prov.
Miscellanea
D
30
183
VITTORIO EM. III
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

Palchetto

Num.° d' ordine 134

31439

31441.

31441

Digitized by Google

Digitized by Google

SULLA

RISPONSABILITA' DELL' ARCHITETTO

RIFLESSIONI

DEL COMMENDATORE F. SPONZILLI

TENENTE COLONNELLO DEL GENIO

Membro della Reale Società Borbonica.

Digitized by Google

Digitized by Google

N.° 2.

ARCHITETTURA LEGALE

RESPONSABILITA' DELL' ARCHITETTO

Del Commendatore **F. Sponzilli** *Tenente Colonnello del Genio, Direttore delle Costruzioni Idrauliche, nel Regio Arsenale di Marina in Napoli.*

(Articolo comunicato).

Jus suum cuique.
Digestorum L. 1. J. 1 08.

In una grave quistione per minaccia di rovina in Edificio nuovo, e nella quale era incolpato l'Architetto cogl' Intraprenditori, sendo io stato richiesto di parere, e bene esaminate le cose, risposi dovere sull' Architetto cadere una non lieve parte del risarcimento dei Danni avvenuti.

Nel mio avviso ragionato, io fondando i miei divisamenti, sopra di Articoli delle Leggi Civili, che per me precipui si risguardavano nel senso dei Commentarî dettati in materie tale dal Lepage (1) e dal Fremy-Ligneville (2), e sull' esempio di molteplici Decisioni emanate da varî Tribunali, al modo istesso; avea ragione di potere risguardare in sicuro la mia coscienza, circa un Giudizio, che fortunatamente, di fatto, non menò ad alcuno spiacevole effetto.

Epperò, in seguito, per analoghe ricerche, destatasi in me la curiosità di vedere il valore legale di una voce latina, adoperata dal sig. de Ligneville, e della quale il significato grammaticale mi destava forte sospetto, consultai per diretto il Digesto di Giustiniano, e. . . . restai dolorosamente sorpreso, trovando che la voce era stata tradotta con tale inesattezza da menare, all'ombra dello Scrittore autorevole che a tal modo la recava, in gravissimi errori, del genere di quello per lo quale io dettata aveva una sentenza certamente ingiusta.

Fatto sospettoso da incidente cotale, volli man mano andar disaminando *a priori*, tutti gli elementi mercè dei quali il Lepage, il Fremy-Ligneville, ed altri illustri Comentatori del Codice Civile francese, avean misurato il valore della Responsabilità dell' Architetto, esagerandolo fino alla enorme pena del Risarcimento dei Danni ed Interessi. E trovai che essi mirando alla Legislazione antica, alle vetuste Consuetudini francesi, al Codice moderno, come ai detteti di Ragion naturale, di Equità e di Arte, avevano però forvieto, non bene diffinendo l'Individuo, male conoscendo la parte civile, artistica e materiale, che costui prende nella costruttura di una Fabbrica; e poi con questi dati inesatti *interpetrando* ad arbitrio, e non *leggendo* esattamente i testi delle diverse Leggi; i quali troppo chiaramente io viddi che il vero, il bene diffinito Architetto francarono da quella mostruosa Responsabilità, di cui minacciarlo si piacquero uomini per altro sapientissimi; ma che non bene furono a cognizione del verace ministerio e magistero di lui, in una incivilita società.

E siccome le mie ricerche in così ardua, intrigata, e molto interessante materia, riescir potrebbero utili a molti, ove non fosse per altro che a salvarli da uno sbaglio simile a quello che io stesso commisi; così a tal fine io sommetto al pubblico le ricerche mie.

Io credo che ove conoscere si voglia con una sufficiente approssimazione i limiti entro dei quali può, di ragione e di legge, essere valutata la responsabilità dell' Architetto nella costruttura di un Edificio, bisogna che prima di tutto si abbia conoscenza sufficiente dell'individualità del Professore indicato dal primo di tali nomi; si vedano indi e bene eddentro le relazioni che vincolano costui nell' esercizio della sua professione; si abbia da ultimo una idea esatta, non superficiale, non chimerica, dell'Opera la quale col nome di Edificio forma l' oggetto di quelle cure, e di quelle relazioni. Ed egli chiaro a noi sembra che ove nella soluzione del problema artistico-legale che ne intrattiene, andassero falsati questi, che sono dati fondamentali, non ad altro che ad un risultamento assurdo, menar potrebbe la ventilata quistione.

Noi abbiam forte ragione per credere, che nelle carte ov' è esposto l' antico Dritto francese, come la *Coutume de Paris* del Ferrières; *les Lois des Bâtiments* del Desgodet che sono Comentarî alla precedente; le note fatte dal Goupy a queste ultime, ed i volumi, infine, del Lepage; in tali carte, abbia avuto luogo un errore, uno di quelli equivoci sottili che, all' ombra dell' uso, si fanno bene spesso strada nella lingua, e che solo quando per essi manifestansi gravi inconvenienti, vengono ad essere noteti, maravigliando che cosa tanto chiara, non era stata rimarcata e corretta fin dalle prime.

L'equivoco per noi segnalato, sta nella parola francese *Architecte*, che in Francia, e specialmente sino al principio del secolo attuale, era, nella *Lingua par-*

(1) Lois des Bâtiments Paris 1811. Edizione Ster: in 2 vol.
(2) Traité de la Législation des Bâtiments Paris 1813 in 2. vol.

Digitized by Google

delle due Responsabilità, che il Codice non fece, ed era di ragione che non facesse; e che i Commentatori hanno fatto, mentre era di Ragione e di Legge che non potesser fare.

Scrive il Fremy-Ligneville (1): Si l' Architecte » entreprend d' exécuter la construction *avec marché* et » fourniture de materiaux, *il n' est plus seulement Ar-* » *chitecte*, il est Entrepreneur de bâtiments ».

Ed in altro luogo, quando suo malgrado confessa che, dal vedere di frequente Architetti farla da Intraprenditori, ed Intraprenditori far le parti di Architetti, nasce una grave confusione, e sorgono infiniti errori; il Fremy soggiunge: mais tout ce qu' il doit resulter de » là c'est que l' Architecte qui fait l' entreprise n' est » plus *seulement* Architecte, il est aussi Entrepreneur, » *et dès lors soumis aux regles concernant les Entre-* » *preneurs* (2) ».

Noi nei riportati due passi dobbiamo rilevare che si è abusivamente, ed illegalmente fatto uso dell' avverbio relativo *seulement*, che distingue due Officî, apre la via a due Dritti, chiama di conseguenza a due Responsabilità.

Per vedere chiaramente l' abuso fatto dal Comentatore, prendiamo il Codice, e vediamo se supponendo due Individui, due Officî, due Diritti e due Responsabilità noi troviamo spianata la via, al modo istesso, come facile la troviamo nella supposizione — che nel Codice *è fatto*, — di un solo individuo, con due vaghi nomi, esercitante un officio solo, quello di costruire una fabbrica; sottoposto alle leggi Civili e senza bisogno di interpetrazione alcuna; e soggetto finalmente alla Responsabilità dei Danni ed Interessi, alla quale soggiace ognuno che fornendo Materia e Lavoro, *vende* (3) per conseguenza una sua cosa, e deve quindi guarentirne la buona qualità.

Nel Codice Civile francese, la parola *Architecte* non si trova che in sei Articoli: Nel 1792, 1793, e 1795, (1638, 1639, e 1641) che ai appartengono alla Sezione intitolata *Degli Appalti e dei Cottimi*; nel 2270 (2176) dove è detto *della Prescrizione di Dieci e di Venti anni* e che noi dimostreremo essere cosa dipendente dai primi or notati Articoli: e da ultimo nel 2103 e 2110 (1972 e 1996) che hanno risguardo ai *Privilegi* che godono taluni individui sopra i beni mobili ed immobili di loro debitori.

Basterebbe la sola epigrafe della Sezione che comprende gli Articoli 1792, 1793, e 1795 perchè si vedesse che in Francia, nel linguaggio usuale, nell' *uso* cioè, in quella *Consuetudine* che talora modifica lo stesso dettato delle Leggi, la parola *Architecte* quando figurasse in un *Contratto di Appalto* o di *Cottimo* dovesse ritenersi come sinonima di *Entrepreneur*. Ma siccome questo stesso, oltre dell' Uso o della Consuetudine, è chiaramente detto dalla Legge, così bene sarà farne qui una dimostrazione metodica.

Noi leggiamo nell' Art. 1779 (1625) « Vi sono tre » principali specie di locazione di Opere e d' indu- » stria.

1. Quella delle persone che obbligano la propria opera all' altrui servigio.

2. Quella de' vetturali, sì per terra che per acqua, che s' incaricano del trasporto delle persone, o delle cose.

3. Quella degl' Intraprenditori di Opere ad appalto o cottimo.

Dal quale 3.° paragrafo è lecito desumere come conseguenza generalissima, che *in tutto ciò* che ha relazione ai Contratti di *Appalto* o Cottimo, colui fra i contraenti, che ha stipulato dover prestare l' opera sua, qualunque titolo possa mai in mezzo alla società portare, altro in faccia alla Legge non è, che un Intraprenditore.

Dopo di ciò ritorniamo all' Art. 1792 (1638) dove » si dice: L' *Appalto*, *Cottimo*, *o prezzo fatto*, (è » l' *Impresa* di un opera mediante lo sborso di un » determinato prezzo, quand' anche quegli pel quale » si fa l' opera, somministri la materia.

Dunque l' Art. 1799 (1638) parlando di un Contratto di Appalto o Cottimo suppone, che il contraente, o i contraenti che la mercè di quello han locata l' opera loro, sia che abbian nome di Architetti, o Intraprenditori, debbano *Appaltatori*, dalla parola *Appalto* esser chiamati. Mentrechè, dall' altravia, l' Art.

---

(1) Op. cit. v. 1. p. 2.

(2) Op. cit. vol. 1. p. 94.

Or, dopo queste parole, per le quali il Fremy-Ligneville in un *Architetto-Intraprenditore* vuol vedere due Individui, per gravarlo di *due Responsabilità*; pare incredibile che lo stesso scrittore (vol. 1. p. 196) quando si è trattato di pagare il *Duplice* individuo, ha sentenziato *un pagamento solo* (!) cioè quello come Intraprenditore, e gli ha negato l' Onorario dovutogli come Architetto .... *stat pro ratione voluntas!*

(3) Il Contratto di Appalto con fornitura di materiali è un vero contratto di *Vendita*.

Domat Leggi Civ. (Nap. 1839 v. 1. p. 300). Lib. 1. Tit. 4. Sez. 7. par. 3.

Digest. de Loc. cond. l. 2 par. 1.

Locrè Legisl. Civ. Napoli 1842 v. 7. pag. 229.

Codice Civile Comentato. Napoli 1846. pag. 1151.

Digitized by Google

1711 (1557) dichiarando che il Contratto *a prezzo fatto* è cosa che riguarda all' *impresa* di un Opera, impone che siano ritenuti come *Impresari* coloro che, quantunque facessero la professione di Architetti, hanno per tal negozio contrattato.

Ma questa nostra maniera di argomentare è confermata da altri chiarissimi dettati della Legge istessa:

L' art. 1793 (1639) comincia con le seguenti parole: *Quando un Architetto o un Intraprenditore si è incaricato per* APPALTO *di* COSTRUIRE *un Edificio* in conformità . . . . ec. » Or tali parole non formulano un caso nuovo, distinto e diverso da quello formulato nell' Art. precedente; ma risguardano il caso identico, a cui si aggiunge una variante, qual' è la pretenzione di un aumento di prezzo al di là dello stabilito. Di guisa che, l' *Architetto incaricato per Appalto di costruire* un Edificio, secondo l' Art. 1793 (1639), è identicamente lo stesso Architetto che figura nella *costruzione a prezzo fatto*, dell' Edificio indicato dall' Art. 1792 (1638).

Dippiù; dice l' Art. 1795 (1641) « Il contratto di locazione di un opera si scioglie colla morte dell' Artefice, dell' Architetto, o dell' Appaltatore ».

E noi dobbiam credere che la Legge sempre sapiente non avesse voluto supporre che un Contratto di locazione di opere, in cui i contraenti fossero un Artigiano per il lavoro materiale del suo mestiere, un Architetto per la direzione, ed un Appaltatore per la fornitura del bisognevole di tutti i lavori; un tale Contratto, io dico, possa sciogliersi per la morte dell' Artigiano o per quella dell' Architetto, che sarebbero i minori interessati. Dal che pare, come l' Art. citato ritenga le parole Artefice, Architetto, ed Appaltatore, sempre nel valore dell' altra voce *Intraprenditore* da noi commentata circa l' Art. 1779 (1625). Ma ci è dippiù.

Supponiamo per poco, che un Contratto di locazione di opere esistesse, e nel quale un Architetto avesse stipulata la *Direzione* (non Costruzione) di un Edificio a *prezzo* (quasi *Onorarie*) convenuto, e facciam di vedere, se l' *Architetto* nominato nell'Art. 1792 (1638) è l' individuo in caso cosiffatto.

Non lo è certamente: perciocchè, nel caso di morte dell' *Architetto Direttore*, il proprietario sarebbe tenuto pagare agli eredi lo stipulato *prezzo* (quella specie di *Onorario*). Ma l' Art. 1796 (1642) ordinando che il proprietario paghi agli eredi dell'*Architetto* e dell'Appaltatore *l' importo dei* LAVORI FATTI *e dei materiali preparati*, fa veder chiaro, anche in questo luogo, che l' Appaltatore o l' Architetto nominati nel Codice, in tutta la Sezione degli Appalti o dei Cottimi, altro non sono che l' *Intraprenditore* dell' art. 1779 (1625).

Nè solamente il Testo della Legge mantiene questa nostra maniera di pensare; ma la stessa mente dei Redattori del Codice è dell' intutto al modo stesso manifesta.

Noi sopra riportammo quel solenne chiarimento fatto dal Tribunato all' art 1792 (1638) secondo ricorda il Locrè, e per il quale ora consecrata come figlia dell' uso comune la identità delle due parole Architetto ed Appaltatore, quando si tratta di costruire Edifici.

Ma, oltre di cosiffatta dichiarazione, il Tribunato circa l' art. 1795 (1641) correggeva, « Per la morte dell' *Artefice*, aggiungere dell' *Architetto* o *Intraprenditore*. Questa addizione è tanto più utile che rendesi necessarissimo far conoscere come qui trattasi solamente dell' *Operaje* (uno con due Nomi) il quale si è direttamente incaricato dell'opera; o che *l'esegue* o DIRIGE (1) COME UN INTRAPRENDITORE ».

Nel rapporto fatto al Tribunato il giorno 5 marzo 1804 dal sig. Mouricault, questi dice (2) « Non bastava determinare su di chi secondo le circostanze cader dovesse la perdita tanto del lavore, che della cosa: egli era d' uopo eziandio prevenire un abuso troppo comune in materia di costruzione, intendo parlare di quello risultante dai cambiamenti che spesso si permettono gl' *Intraprenditori*, dopo aver fatto i loro Disegni (3), Appalti, o Cottimi, cambiamenti che loro servono di pretesto per uscire dai limiti assegnati dalla convenzione, o che facilmente portan seco la rovina dei proprietari, per tal mode sconcertati nelle loro speculazioni. Il progetto (4), per provvedere a ciò, stabilisce che quando un *Architetto* o *Intraprenditore* (5) si è incaricato per Appalto di costruire un Edificio a tenore di un Disegno stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare verun aumento di prezzo ».

Nel discorso pronunziato alla Sessione del Corpo Legislativo il giorno 7 marzo 1804 dal sig. Joubert, que-

---

(1) Ricorderemo poi, che il Tribunato ritiene che un *Intraprenditore dirige*; ed avremo diritto a ritenere che quando la Legge parla di *dirigere* può benissimo parlare dell' Intraprenditore, senza bisogno di rivolgersi all' Architetto.

(2) Locrè Legislazione Civile ec. Napoli 1842. vol. 7. pag. 294.

(3) E riteniamo qui ancora, che l' Intraprenditore *Disegna*.

(4) Si parla del Progetto di Legge sottomesso al Tribunato.

(5) Soldato o Militare.

Digitized by Google

sti chiarissimamente adopera i due nomi *Architetto ed Intraprenditore*, a caratterizzare sempre mai colui che ha preso in Appalto la costruttura di un Edificio; e dice: « Un Architetto o Intraprenditore (1) s' incarica » per Appalto della costruzione di un Edificio, secondo » un Disegno approvato e convenuto col proprietario » del suolo. Il proprietario avea calcolata la spesa che » volea e potea fare: ciò non pertanto *l' Architetto si* » *fa a domandare un aumento di prezzo* (2). Egli non » manca di pretesti; ora allega l' aumento di prezzo » della mano d' opera, ora quello dei materiali. Qual- » che volta ancora l' Architetto trovasi di avere ese- » guito qualche cambiamento al disegno, o alcuna ag- » giunzione, che pretende essere stata necessariamente » utile, o almeno voluttuosa, e su di ciò, lungho e » dispendiose controversie ».

Il Consigliere di Stato Regnauld (de Saint - Jean - d' Angely) nella Sessione del Consiglio nel dì 5 gennajo 1804, si esprime in questa guisa . . . . Al- » trimenti gli eredi dell' *Architetto* sarian privi dei » vantaggi che quegli dovea ritrarre dall' *Appalto*, o » potrebbero anche soffrir qualche perdita, se per esem- » pio fossero già stati comprati i materiali (3) ».

I Consiglieri di Stato Real, Treilhard, e Beranger, nella stessa sessione dicono: che il proprietario non potea prevedere che si troverebbe un giorno di aver *contrattato* con la moglie e coi minori che l' *Architetto* ha lasciato. E d' altronde, come giungerebbero costoro ad eseguire *il contratto*? Farebbe mestieri dell' avviso dei parenti e del concorso di un intera famiglia, per condurre a termine un opera che non può essere diretta che dall' intelligenza di un solo (4).

Il Domat adopera la parola *Architetto* come sinonima di Intraprenditore. Egli dice (5): « Se un Architetto » INTRAPRENDENDO un Edificio, s' incarichi di somministrare i materiali, non sarà allora una vendita ma » una locazione, ec. » E poi: Se un Architetto avendo » *intrapreso* a fare una Casa o altro Edificio, ed aven- » dolo eseguito tutto o solamente parte, venga questo » a perire per una inondazione, per tremuoto, o al- » tro caso fortuito, tutta la perdita sarà del padrone » il quale sarà parimenti tenuto a pagare i *materiali* » *somministrati dall' Architetto*, e tutto ciò che si do- » vrà per la costruzione dell' Edificio, perchè gli era » stata fatta la consegna di tutto ciò che erasi edifi- » cato sul suo fondo. Ma se l' Edificio perisca per di- » fetto del lavoro; *l' Architetto perderà* la sua fatica » *con i materiali* che saranno periti, e sarà dippiù te- » nuto al danno che il padrone potrà soffrirne. »

Le Pandette francesi dicono . . . « Ma quando » stabilisco *un prezzo* con un *Architetto per costruirmi* » *una Casa* dandogli il suolo ec. (1). »

Sopra le quali cose egli sembra potersi stabilire che l' art. 1792 (1638), ed il 2270 (2176) che ne dipendo immediatamente, nulla contengono che chiaro ed evidente non sia; o che la Persona dell' *Architetto* di cui parlano, appartiene alla classe di quei tali Architetti che, come dicono i Francesi, *se livrent à l' entrepise*, o, come noi diremmo, fanno da Intraprenditori, e che di conseguenza secondo l' espressione dei francesi istessi, esser debbono soggetti *aux règles concernant les Entrepreneurs!*

Dopo di aver fatto vedere che l' architetto nel Codice altro non è che *l' Intraprenditore* (2); facciamoci,

---

(1) Locrè Op. e vol. cit. pag. 300.

(2) *L' Architetto che domanda un aumento di prezzo*, è l' Architetto professore, o è l' Architetto Intraprenditore?

(3) Cod. Civ. Coment. pag. 1134.

Ecco un *Architetto* che per *Appalto compra materiali*.

(4) Ibid. Qui, *lo stesso Architetto che contratta* (cioè l' appaltatore) si dice che *dirige l' Opera sua*.

(5) Domat. Le Leggi Civili Napoli 1839. vol. 1. pag. 301.

(1) Codice Civ. Coment. pag. 1099.

(2) E come prova indiretta, dello avere i Redattori del Codice sempremai, quando hanno profferta la voce Architetto, inteso parlare di uno Speculatore, di uno che fa il mestiere di andar facendo fabbriche *a tanto la canna*, come si dice in Italia, e non mai avuto presente il nobile Professore Scienziato, semplice direttore delle costrutture, qui noi ricordare vogliamo i sensi niente decorosi, con i quali il Consigliere Réal in Commissione legislativa (Cod. Civ. Com. p. 1133) parlava delle male pratiche con le quali quei sedicenti Architetti, facevano ingolfare i Proprietari in spese rovinose, dopo di averli lusingati di un meno che modico ammontare.

Epperò, mentre di cosiffatti bassi lacciuoli solo esser può capace l' uomo che dello edificare va facendo una speculazione; d'altra via il forte aumento delle spese nella costruttura degli *Edifici* Cittadineschi ed al di là della somma prefissa, ordinariamente deriva, meno per intrigo dell' Intraprenditore, che per volontà, o incapacità del proprietario. Il quale, male intende i progetti, disegnati e scritti, e solo nell' atto dell' esecuzione si accorge della convenienza o disconvenienza dell' Edificio colle sue idee; ed in questo secondo caso ordina infinite modifiche, le quali poi recano al progetto aumenti fortissimi.

Ai giorni nostri uno zelo senza lumi è andato a trovare nei libri di Vitruvio certa Legge degli Efesi colla quale, l'Architetto che nella costruttura degli Edifici superava al di là di un quarto la già data somma del progetto, pagava quell' eccesso irregolare (Vitruv. Lib. 10. Praef.) Il Milizia che scrisse molto di Architettura teorica, e non conobbe nulla della pratica, si lasciò

secondo promettemmo, a recare un cenno intorno il vero carattere dell' Architetto-tipo, di questo Artista non Speculatore, dello Scienziato Professore nella prima di tutte le Arti liberali, in somma; indicando ancora qual è la parte effettiva che egli prende, la mercè delle relazioni sociali, nella materiale costruttura di un Edificio. E quando dopo di avere ciò mostrato, e data anche un idea di quelle opere, che noi col nome di Edifici sogliamo chiamare, e che quantunque siano le basi della nostra Civiltà, come l' asilo e la guarentia della esistenza nostra, pure non sono dai molti che superficialmente conosciute, pure non sono che da pochi anzi da pochissimi evalutate mediocremente, nella specialità dei veri rapporti fra le parti loro, e pure non sono state ancora per nessuno al mondo confortate con risultamenti matematici esatti (3) intorno le questioni più vitali della loro stabilità; facile allora a noi sarà il far rilevare il perchè non volle il Codice che l' architetto uscisse dalla generale denominazione di Artefice (1), e non lo sottopose ad alcuna responsabilità particolare, ben lungi dal volerlo sottoposto a quella lata mostruosa responsabilità, che la è non altro che chimerica idea di Comentatori.

Noi intendiamo per Architetto, un uomo il quale per profonde cognizioni teoretiche, lunghe pratiche, e comprovata onestà, abbia *solennemente* meritato il carattere di *pubblico Professore*, e sia raccomandabile presso i cittadini come capace di bene progettare e, sotto la sua inspezione, far eseguire un murale Edificio *qualunque*. E di questa definizione, così limitato in parole, quando veder se ne volesse il larghissimo significato, altro non hassi a fare che ricordarsi dapprima come Platone in quei tempi nei quali la greca Architettura produceva i miracoli che quantunque prostrati comandano fra noi alto stupore; in quei tempi Platone diceva essere cosa molto rara un Architetto buono; basterà ricordarsi che Cicerone quando volle dare l' idea di una Scienza di vastissimi confini, non fece che indicare l'Architettura (2); indi leggere il 1. Libro, de *Architectis instituendis*, di Vitruvio, con tutto quello, che il Milizia (3) commentando Vitruvio, ha detto circa la istituzione del Professore di Architettura; e si resterà, convinti, che fin dalla remota antichità, ed in ogni tempo, l' *Architetto* è stato reputato un *Artista* che saper deve trarre sussidio, ed a causa nota *(hoc opus ! !)* di quasi che tutte le cognizioni umane.

Ed in vero, fra tutte le Arti belle, fra quelle arti che sono figlie della più elevata Ragione, e madri della meglio sentito Utilità (4), solo nell' Architettura ammi-

---

anche sedurre da quella Legge, e mostrò desiderio al pari di Vitruvio vederla adottata ai giorni suoi (Princip. di Arch. Civile vol. 3. p. 228).

Il Fremy-Ligneville la cita (Op. cit. v. 1. p. 40.) ma come inutile, perchè l' art. 1793 (1639) del Codice vi ha bene supplito. Noi però che colla cosa abbiamo un poco più di dimestichezza, potremo assicurare che in più interessanti risguardi a noi è inadatta quella vantata Legge degli Efesi, i quali quantunque avessero costrutto il famoso Tempio di Diana, pure bisogna dire che si avvessero in generale Architetti molto ignoranti, quando nei loro Progetti per *Edifici Cittadineschi*, avendo il permesso di mettere il 25 per 100 (!) di *Spese impreveduto*, soleau portare la cosa anche al di là. Ai tempi dei romani anche si abusava in ciò, ma ai giorni nostri le cose vanno meglio regolate, a noi nelle nostre pubbliche Amministrazioni siamo vincolati da Regolamenti, i quali non al di là del 10 per 100 (!!) tollerano le *Spese impreviste*, ed ordinariamente queste figurano come un risparmio sopra le Misure.

In taluni opere pubbliche, come Canali, Strade ferrate e simili, l' esatto calcolo presuntivo di spesa è impossibile; e la spesa effettiva suole ordinariamente in Europa superar di molto quella dei Progetti (V. Minard Econ. pol. negli Annales des Ponts et Chaus. An. 1850. pag. 105).

Il sospirare quindi la Legge degli Efesi, è un desiderio senza significato, e ciò accade quando nelle Arti i Dilettanti prendono a scrivere, e vogliono dar Legge ai Professori. Avea ben ragione Quintiliano quando diceva: *Felices Artes essent, si de illis soli Artifices judicarent.*

(3) Onde coloro che a queste cose non sono molto addentro, si astengano dallo scandalezzarsi per tale nostra proposizione, loro fra poco faremo vedere di proposito come è vano il pregiudizio comune il quale crede l'Architettura una scienza di fatto, fondata sopra principi inconcussi, regolata all' ombra di chiarissime astratte verità, e sancita da dati di esperienza in perfetta consonanza con ogni dettato di ragione. Noi faremo vedere che ciò è un errore, e che tanto procede alla cieca l'Architetto che opera su quel composto che si chiama Edificio, quanto nelle tenebre cammina il Medico operando sulla macchina che si chiama corpo Umano.

(1) Presso i romani colla parola *Artifices* s'intendevano l' Architetto, il Pittore, lo Scultore ed anche il Medico ec.

Codicis Lib. 10 Tit. 64. l. 1.

(2) Revue Générale de l' Architecture et des Travaux Publics. 2. Année (1841) p. 485.

(3) Principi di Architettura Civile Parte 3.

» C'est sans doute cette étendue de talens et de connoissance, » et la dépense que leur acquisition exige, qui fait qu' un grand » peintre, un grand poéte est une chose moins rare qu'un Archi- » tecte parfait.

Suppl. des Diction: des Sciences et des Arts. Livourne 1778 art. *Architecte.*

(4) Fra tutte le arti belle, solo l' Architettura mira per diretto all' *Utile*, mentre che le altre si volgono al *Dilettevole.*

Digitized by Google

rare possiamo lo spettacolo maraviglioso di migliaia e migliaia di elementi eterogenei, di forme svariate, di persone diverse, d' interessi distinti; che, nella costruttura di una di quelle Moli che noi Edificî chiamar sogliamo, dove divergono, dove s' incontrano, dove si urtano, e dove si repulsano; sicchè tutto chiama alla mente stupefatta quel Caosse Ovidiano nel quale, *Frigida pugnabant calidis*, e dal quale la mente confusa niun ordine dir vorrebbe che possa risultarne, se dell'Opera desiderata non cominciasse a vedere, come dal nulla, dapprima un ombra, poscia una forma incerta e rudo, ed indi a poco a poco una nobile e stupenda idea, sorgere incarnata al cenno, al solo cenno, di colui, che quasi Mago, par che regola tutti, di tutti dispone, a tutto presiede, e al pari del Giove di Ovidio, il Caos scioglie, e crea una Maraviglia. Or questo Mago, questo Giove, che sullo Scoglio di Eddystone in mezzo alle furie dell' Oceano a salute dei Nocchieri accende un Faro; che fa passeggiare aurei cocchi per sotto le acque del Tamigi, e per traverso alle viscere del nevoso Semmering; che getta una vuota trave di ferro sullo Stretto del Conway, onde di sotto vi passino le gigantesche Navi e per entro i rapidi Convogli; che fabbrica il Colosseo ed il Partenone; che oleva la Cupola di S. Pietro ed il Palazzo di Cristallo a Sydenam; quest'uomo, che nell'esercizio di Arte tanto sublime, non solo abborre da grossi guadagni, ma sdegna ancora la stessa parola *pagamento*, onde *modici* compensi alle illustri fatiche non accetta, se non fregiati dalla parola *Onorario* (1), quest' uomo. . . . è quello che bene chiamar si vuole un Architetto!

Tale è la grande, la nobile figura dell'Artista Scienziato, che noi intendiamo rilevare in mezzo alla civile società, perchè poscia ponendola al cospetto venerando della Legge civile, meglio vedere si possa come di questa i dettami potevano non mai per diretto, un cosiffatto ente morale riguardare; ponendola al cospetto dei generali principi della Scienza e dell' Arte da lui esercitata, si conosca se costui, tutto che pari ad un Essere soprannaturale, pure sempre mai nella sua qualità di uomo, potesse mai nella formazione di Composto variato tanto, e nel quale per legge eterna di natura le proprietà fisico-chimico-meccaniche non mai potrebbero essere rispondenti alle qualità istesse, anche mal diffinite, degli elementi; un tale uomo, dicevamo, potesse mai, sia pur con libera scelta, e senza contrasti morali, e senza fisiche vicende, aver avuta sopra quegli elementi quella omniveggenza che necessaria sarebbe, per restare responsabile, e responsabile ad oltranza, della perfetta natura di ognuno, della precipua forma, dell' esatto collocamento, e circa il tutto caricarsi ancora di una chimerica e mostruosa guarentia!

Ed ella è questa quasi impossibilità in cui troverebbesi un uomo solo, ed abbracciare e guarentire particolari pressocchè infiniti, che ha messa nella costruttura degli Edificî una distinzione tra il *Direttore* e l' *Esecutore* dei Lavori (1).

Dicono gli Architetti francesi ai giorni nostri: *les* Architectes *ne sont charges que de la reduction des projets et devis, et de* la haute *direction et surveillance des travaux* (2). L' *Architetto* direttore di un' opera,

---

(1) L' Opera che presta l' Architetto, è tanto sublime, che fin dal tempo dei romani veniva considerata come un beneficio che l'Artista impartisce a chi si volge a lui, ed il compenso quindi, pagamento non è, da potere essere elemento di un Contratto di locazione d' opera, ma è bensì una rimunerazione, o controcambio di ricevuto dono (*munus*), e che bellamente fu detto, come ancor dicesi, *Onorario*.

Noi leggiamo nel Digesto Giustinianeo (Lib. 14. Tit. 6. l. 1. p. 1.): *Adversus mensorem agrorum Praetor in factum actionem proposuit, a quo falli nos non oportet: nam interest nostra, ne fallamur in modi renunciatione: si forte vel de finibus contentio sit, vel emptor scire velit vel venditor, cujusmodi ager veneat. Ideo autem hanc actionem proposuit, quia non crediderunt veteres inter talem personam locationem et conductionem esse; sed magis operum beneficii loco praeberi, et id, quo datur, et ad* REMUNERANDUM *dari, et inde* HONORARIUM *appellari.*

Ed il *Mensor*, o Agrimensore del Digesto và, forse per pretto significato meglio che altri, compreso nella voce *Geometri* della Legge istessa; la quale adoperarla suole allorchè prende ad inchiudere (Dig. L. 50. Tit. 13. l. 1.) in una espressione tutti coloro che professano Arti, immediate dipendenti della Geometria.

E l' *Onorario* poi, al pari di quello degli Avvocati, illimitato non era, bensì *licitum* (Dig. Lib. 50 Tit. 13. L. 1. p. 10), vale a dire determinato da Legge, come pur oggi lo è per i Regolamenti Amministrativi.

(1) Dai romani distinguevansi: *Architecti*, *Structores* (*id est*. *aedificatores*) e da ultimo *Fabricarii*, e tutti come anche li *Medici*, *Pictores*, *Statuarii*, ec. compresi sotto il nome *Artifices*.

Codicis Lib. 10. Tit. 64. l. 1.

(2) Revue Gén. de l' Architecture, et des Trav. Publ. An. 1841 p. 429, et Dict. de l' Industrie. Art. *Responsabilité*.. Nel citato Dizionario di Tibbins. leggiamo: *Architecte*. Celui qui est versé dans l' Art de bâtir, qui *dirige* les bâtiments, en fait les plans, les devis, ec. Parlando dell' Intraprenditore lo ha detto Architetto, ma quì parlando dell' Architetto non lo ha chiamato Intraprenditore. Dunque il vero Intraprenditore può essere un Architetto, ma il vero Architetto non deve essere un Intraprenditore.

Digitized by Google

toso; ma anche in faccia al morale buon senso, al buon senso civile di ogni colta società, conviene che venga collocato un tanto Artista, perchè si veda quanto ributtante risulta il dire dei Comentatori, allorchè questi dalle eminenti qualità di lui facendo sorgere la fiducia ben naturale nel proprietario delle costrutture, non fanno da questa nobile fiducia nascere, in caso di disastro, una prole legittima nobilissima quale si è la rassegnazione, ma recano un bastardo, mostruoso chimerico parto, quale si è quella loro lata Responsabilità.

Il Lepage facendosi ultroneamente a guarentire il proprietario, non vede l'enorme ingiustizia che commette gravando l'Artista; il Lepage (1) dice, che quanto è maggiore il merito dell'Architetto, tanto è più grande la fiducia che questi inspira al Proprietario, tanto più grande perciò esser deve di questi la sicurezza dei risultamenti, e quindi del pari più lata deve essere la responsabilità dell'Artista. Io credo che il Lepage sia in grave errore, perchè, come cennai, gli vedo cavare da un principio nobilissimo, una ignobile conseguenza; io vedo che da un dettato di ragione egli viene a regalarne un assurdo.

Il Lepage, e dopo di lui tutti i Comentatori di quella parte del Codice Civile la quale riguarda alle Leggi intorno gli Edificî, nel trattare della *Responsabilità dell' Architetto*, pare che si abbiano avuta la disgrazia di molti Comentatori in altre parti dello Scibile, quella cioè di prendere una specie di *Nubem pro Junone* nei loro primi passi; i quali, in conseguenza velti fin dalle prime verso una falsa idea, si son tutti diretti, ed hanno pur tracciata quant'è tutta falsa la strada.

I Comentatori, dopo di avere, come vedemmo, sbagliato il carattere dell'Individuo, e confusolo coll' Intraprenditore; hanno in altra parte della loro via tolto le mosse dall'idea, certo incontrastabile, ma inopportuna, che un Edificio bisogna sia costrutto solido per cautela degli interessi e della vita, del padrone e del pubblico; sono andati oltre dicendo che l'uomo il quale ha l'Arte di fare Edifizî forniti di tutte le leggi della solidità è l'Architetto, anzi il sapiente Architetto, l'uomo a perfetta conoscenza dei principî dell'Arte; indi hanno detto: quando un Edificio minaccia rovina appena costrutto, è segno che l'Architetto non curò e non seppe farlo solido abbastanza, e non si avvalse delle giuste regole; ed hanno finito col condannare l'Artista, nel quale avevan posta tutta la fiducia loro, a pagare i danni ed interessi che al proprietario accadevano per effetto della volata infedeltà, oscitanza, e sia pure ignoranza di lui. La cosa recata in questo modo, appoggiata da articoli di Legge che, la mercè di quella per noi dimostrata inesatta parola Architetto, hanno l'aria di esser concordi a tal pensiere, fece sì che la si avesse per lungo tempo avuta in conto di buon raziocinio; ma la cosa, nel fatto, altro non è che un . . . . paralogismo!

E questa maniera di ragionare sulla responsabilità dell'Architetto, la è paralogismo, al modo stesso che lo sarebbe quando si dicesse: bisogna che la cura delle malattie non abbia altro fine che la guarigione; l'uomo che cura le malattie è il Medico, costui quindi deve sapere le regole dell'Arte salutare; quando l'ammalato non guarisce, è segno che il Medico non volle e non seppe guarirlo; quindi alla morte di un ammalato bisogna tradurre il Medico alla Corte Criminale. E la è un paralogismo al modo stesso, come lo sarebbe se si dicesse: un viaggio per mare non può aver per fine che il sicuro arrivo al designato porto; colui che conosce le regole onde fare un buon viaggio colle Navi, è il Nocchiero; e come quando si fa naufragio è segno che il Nocchiero non seppe o non curò fare il proprio dovere, così bisogna che il Nocchiero paghi il Legno ed il Carico, in qualunque caso che il tutto non giunga salvo in porto. E paralogismo da ultimo la è quella maniera di ragionare, quando la si volge alla Guerra e si dice che un Generale in Capo deve conoscer l'Arte di vincere battaglie, e che quando gli accade una disfatta, altra dirsi non deve esserne stata la cagione che l'ignoranza e il tradimento di lui; sicchè bisogna impiccarlo, al modo stesso come facevano ai generali vinti gli Stati della Grecia antica.

A tal modo ragionando circa le cose dell'Architetto, quei, per altro dottissimi ma illusi Scrittori, sono nel fatto poi venuti a molto allontanarsi dalla ragione; perchè l'odierna Società circa il Medico, il Nocchiero ed il Generale, mette a calcolo gli elementi gravissimi *accidentali*, *variabili* ed *ignoti*, che nei sintomi delle malattie, nelle tempeste e nelle forze nemiche, sorgono di traverso alle igieniche, nautiche e militari quistioni; e quindi, mettendo in coloro che per merito sono chiamati a risolverle, ogni maniera di bene intesa fiducia, li scioglie conseguentemente da ogni maniera di ragionata responsabilità. Essi però quei dotti, del pari non hanno fatto circa l'Architetto; perchè, conosciuto non hanno i molti, i gravi, gl'incalcolabili, imprevedibili elementi variabili che, a malgrado di qualun-

(1) Lois des Bâtiments. v. 2. p. 33.

Digitized by Google

que alto merito dell' Artista, soglion sorgere nella costruttura degli Edificî, e che quindi militando a favore di lui, debbono salvarlo dal carico della pretesa, ingiusta, lata Responsabilità.

Ma, a vantaggio dall' Architetto, in questo senso, si aggiunge un altra considerazione; quella che deriva dalla libertà che il Medico, il Nocchiero ed il Generale, si hanno, di scegliere qualunque argomento onde ottenere il loro fine di utila; mentre che l' Architetto non ha questo potere illimitato; anzi al contrario, se l' avesse, usarlo non lo potrebbe illimitatamente, senza mancare ad una specia di solenne teorema, omai prevalenta nell' odierna Economia pubblica applicata alla costruttura degli Edificî; vale a dire, che la *Solidità* di una fabbrica debba seguire *quasi* la ragione inversa della di lei utilità.

Eccoci a spiegare più largamente questa nostra idea.

Noi non più siamo ai tempi antichi quando si fabbricava per genio monumentala (1). I moderni, generalmante parlando, fabbricano per, o, direttamente, impiegare i loro capitali, o, indirettamento, per rendere un vantaggio ad una industria. Così, si costruiscono Palagi per fittarli; si fanno Strade, Ponti, Magazzini, per facilitare le comunicazioni, per fornire comodità ad una Manifattura. In quello, in questo, ed in consimili casi, il primo dato da cui partir si suole, è L'UTILE che si vuole ricavare.

Io desidero impiegare un Capitale in Edificî; ma se io non potessi costruire frabbriche tali che mi rendessero por lo meno il 5 per 100, mediamente tra rendita netta e lorda (2), io non impiegherei il mio danaro in fabbrica, ma lo metterei in altre speculazioni (3).

La mia Manifattura rende 5 mila docati; ma a calcolo fatto ne renderebbe 8 mila, se invece di passarsi a guado il prossimo fiume, ivi fosse un Ponte. Debbo quindi fare un ponte che mi procuri que' tremila docati di rendita. Questo Ponte però dev' essera della minima apesa possibile, e di una mezzana durata, onde arrecare il massimo utile relativo. Se costa 60 mila ducati a dura eternamente, a me non giova, perchè quantunque mi rende il 5 per 100, pure mi toglia molto contante e lo dedica come perpetuo accessorio ad una Manifattura, che cosa perpetua considerarsi non deve; mentre che d' altra via non mi rinfranca della spesa che una sola volta ed in ventanni. Or se l' Opera potesse essere fatta con la somma di un 20 mila ducati all' incirca; mi darebbe il 15 per 100, e se non avesse altra durata che di soli 30 anni, io in questo spazio di tempo avrei quattro volte ritirato il mio capitale; senza dire di un calcolo di compensi per lo tratto avvenire, se dopo li 30 anni la mia Manifattura esistesse ancora. Sarebbe questo un buono affare; ed il mio ponte colla spesa di 20 mila ducati sarebbe più *utile* del famoso Tunnell sotto del Tamigi che non rende altro che l' uno per cento; e grandemente più del Ponte di Waterloo a Londra, il quale altro non rende cha il $1/2$ per cento (a).

Volandosi in dato sito costruire un Palazzo, impiegandovi la somma di 60 mila ducati; chiediamo, se l' Architetto avondo esplorato il suolo e trovatolo una voragine, debba gettare in quel baratro la terza parte, e forse più della metà del prefisso capitala, fabbricando un Edificio capace di passare alla posterità, ma che non renda al proprietario, altro che il 3 per cento; o debba per lo contrario usare un modo economico di fondazione, che dia una durata approssimativa plausibile (senza passare menomamente ai posteri, che probabilmauto, se lo trovassero, lo farebbero demolire) ed una rendita del 5 per cento, di guisa che in venti anni, il proprietario possa affrancarsi il capitale, a continuare a godar franca, benchè sopra serie decrescente, la rendita? Noi opiniamo, e tutta l' odierna calcolatrice Società opina, per lo secondo modo.

E di vero, egli ridicolo sarebbe l' Architetto che non volesse prestara le adatte risorse dell' ingegno, onde fare un Ponte di 20 mila ducati là dove ce ne vorrebbe uno di 60 mila, o una fondazione della *ma-*

---

(1) Ed anche allora, era tale l'eccesso delle spese, precipuamente negli Edificî privati, che Cicerone scriveva: *Caventum autem est, praesertim si ipse aedifices, ne extra modum sumptu et magnificentia prodeas: quo in genere multum mali etiam in exemplo est.*

Cicerone dei Doveri Lib. 1. par. 39.

(2) V. Minard Econom. polit. ec. dans les Annales des Ponts et Chaus: An. 1850 p. 106.

(3) *Il resulte de ce que nous venons de dire qu' une Construction qui emploie des Capitaux, les quels, eu égard a toute espèce de profits, ne rapportent pas un revenu net proportionnel au taux actuel, est, dans ce moment, a peu prés ruineuse pour elle-meme et pour la societé; dans ce cas, on peut dire qu' elle est* IMPRODUCTIVE.

Minard. Op. cit. pag. 10.

(a) Minard. Economia Politica pag. 32.

Digitized by Google

una spesa razionale; e più ridicolo sarebbe poi, chi chiamasse l'Architetto responsabile di non aver sul fiume, ed in quel suolo fatta l'Opera secondo i rigorosi, sicuri classici dettati dell'Arte e della Scienza.

Ma, il Fremy-Ligneville (1) sempre mai parlando di ciò che *far si dovrebbe secondo lui*, e sempre mai volgendo le spalle a ciò che di fatto e per tacita naturale convenzione si pratica nella industre società, dice che in questi casi l'Architetto discute col Proprietario; detta i veri mezzi; protesta, quando colui vuole l'Opera di non rigorosa solidità.... Ai giorni nostri i Proprietarî e l'Architetto non fanno nulla di tutto ciò; l'Architetto chiede chè si vuole, e quanto si vuole, o si deve spendere. Dopo di ciò, cerca la soluzione del suo Probleme; la quale poi, come accennammo, riceve le sue modifiche man mano nell'atto della esecuzione.

E l'Architetto agisce ai giorni nostri al modo istesso, come il Medico, il Nocchiero ed il Generale di Armata, i queli non discutono coi parenti dell'Ammalato circa la medela più o meno pericolosa; o coi proprietarî delle mercatanzie circa le manovre a farsi in caso di tempesta; o coi ministri dei Governi, circa i piani di Campagna. E l'Architetto, quell'Artista che scegliere si deve degno di disporre colla mano sua della fortuna dei Cittadini, allorquando a tal modo si comporta, con operato sapiente e coscienzioso, acquista un diritto incontrastabile, in caso di risultamento infelice, alla rassegnazione del Proprietario; a quella stessa rassegnazione, alla quale noi tutti facciam ricorso, quando sotto la mano del medico sapiente vediamo mancar la vita a noi più cara, o alla quale ricorrono le stesse grandi Nazioni della Terra, quando posero la sorte della loro esistenza nelle mani di un uomo, e quando questi a malgrado della sua sapienza e del valore, soggiacere dovette a bellica fortuna!

E tornando dappresso a' particolari che sopra abbiam cennato; noi supponendo che un proprietario voglia impiegare il Capitale di 60 mila ducati in Edificî fittabili, dobbiamo ritenere che costui, ove un imbecille non fosse, voglia la già cennata rendita media di circa il 5 per cento; quindi, bisogna che egli si abbia una fabbrica cosiffetta, che costare non possa più di quello che vale (2).

Or, per avere di fatto e senza utopie, la desiderata rendita, bisogna aver riguardo alle seguenti circostanze, e colla medesime gradazione d'interessamento che noi quì mettiemo: Sito, Comodità, Decorazione, Saldezza. Delle quali quattro cose, solo le tre prime hanno una decisiva influenza sulle rendita, e sono quelle per le quali i proprietarî, chiudendo la borsa ed aprendo gli occhi, non mai transiggono coll'Architetto; il quale nel fine di tutelare la quarta, che ben distinguere bisogna in *Solidità* ed in *Stabilità*, si adopera sempremai invano; perchè ad ottenerla intera e nei veri dettati dell'Arte, della Scienza, e vogliamo dir pure dell'Equità, egli sarebbe d'uopo che i proprietarî facessero quello che non vogliono, e forse non debbono far mai, cioè di chiudere gli occhi ed aprire la borsa.

Nè trovare si voglia esagerata la frase che noi sopra usammo, allorchè abbiamo detto che *sempre mai in vano* l'Architetto si adopera nella soluzione di quel problema, che concerne ad una perfetta Saldezza degli Edificî, e del quale, quantunque cosa che a noi cade continuamente sotto i sensi, pure sono ben pochi coloro che ne conoscono la incredibile arduità.

Il Lepage ed il Fremy-Ligneville, sapienti uomini del Foro, tutto che ausati alle aspre contese forensi, ed al battagliare intorno ad una voce che scritta nel Codice a caratteri lucidissimi, come la sentenza di Baldassarre, pure la non si vuol vedere chiara, o chiara non sempre la si vede nell'interesse dei litiganti; quei dotti, non aveano al certo cognizione alcuna di ciò che per essi con molta ingenuità si chiama solennemente *Regole dell'Arte*, e della cui osservanza responsabile si vuole l'Architetto, quasi che si trattasse della costante semplice applicazione della proposizione 47.° di Euclide.

Essi s'ingannano. Le leggi regolatrici delle costrutture Architettoniche, se nella parte teoretica rivolta alla Statica, e nella parte esperimentale risguardante i singoli materiali, si presentano coll'aspetto di teoremi in qualche modo esatti, perdono dell'intutto l'esattezza loro appena che due e più elementi vanno riuniti per la formazione del composto, del quale le proprietà fisico-chimico-meccaniche sono incredibilmente diverse da quelle dei componenti. Nè d'altre via esprimer mei si saprebbe poi l'incertezza, e forse dir potremmo il nullo valore de' teoremi di Architettura che risguardano alle Dinamica, a quel conflitto di elementi quasi dell'intutto ignoti, e dei quali i movimenti non sono per noi risguardati che puramente ipotetici, in quel calcolo che chiamar si suole delle *forze vive*. Per le quali cose, le regole dell'Arte nostra, sia che in estratto si presentino come dedotte da principî matematici, o da risultamenti di esperienza, debbono essere ritenute come

(1) Op. cit. v. 1. p. 85. 105 e 107.
(2) Minard Op. cit. p. 62.

Digitized by Google

Empiriche, e soggette ad una prudenziale applicazione, in arbitrio del più o meno sapiente Professore che le tratta (1).

E, per recare idee meglio intese dai Giureconsulti, alle carte dei quali io quì mi oppongo; come l'Antica Giurisprudenza contenuta nel Corpo del Dritto Civile, mentre veduta nel generale suo morale e filosofico carattere di profonda sapienza legislativa, meritò che il Bigot Préameneu, uno dei più dotti Redattori del Codice francese, chiamassela *Ragione scritta*; e guardata poi dalla via delle intrigate empiriche, bene spesso contradittorie e talor grossolane, sentenze che la formano, è stata dall'immortale nostro Gianvincenzo Gravina maledetta, come triste e tenebroso guazzabuglio di parole (2); così del pari, il Corpo delle Regole di Architettura, mentre per una via può e deve riscuotere l'omaggio dovuto ad ogni Scienza che si sussidia per diretto dalle matematiche verità; non può nè dee, per le contrario, esser ciecamente creduto, come complesso di invariabili dettati; perchè patisce di continui eccettuamenti, per le circostanze dei siti, le qualità dei materiali, le loro combinazioni, e le indefinibili applicazioni cui questi vanno destinati, in mezzo alla industre Società.

Quel principio di Economia Civile, e che direbbesi anche politica, applicato alla costruttura degli edificî, di cui sopra fu detto, e per il quale, non alla *durata* (3), ma all'*utile* fa mirare di presente nelle fabbriche; quel principio che il proprietario propugna, per avere, in bel sito, spazio comodo e decorazione in grado massimo, e per ridurre in limiti ristrettissimi tutti que'dati, che mirano alla solidità, non può quel principio non influire nell'animo e nella scienza dell'Architetto, fine a farlo piegare ad una continua transazione, tra gl'interessi del proprietario e le ragioni dell'Arte.

Ed è da questa transazione, da questa tacita transazione appunto che deriva, per una via la sufficienza della rendita di cui il proprietario gode di presente, rinunziando al longevo godimento dell'Edificio; e dall'altra parte il sacrificio alle regole a cui si rassegna l'Architetto; il quale, nella soluzione sapiente e coscenziosa del suo dubbio problema, di problema tendente dell'intutto all'*utile* altrui, non può, per la persona che l'utile si gode, essere sottomesso alle gravi conseguenze di una *lata Responsabilità* (1).

Il Bigot-Préameneu (2) allorchè parlando della debolezza con cui sogliensi ai giorni nostri costruire gli Edificî, e circa la quale i costruttori sogliono come di ragione, velger la colpa verso i proprietarî, diceva *non essere probabile che un Proprietario sia capace di questo eccesso di follia; e che perciò non merita alcuna fede ciò che può allegar l'Architetto.* Ma egli il Consigliere Bigot, noi rispettosamente il diciamo, ciò sponendo mostrava non conoscere nè l'interesse del proprietario, nè quello dell'uomo che egli chiamava un *Architetto.* Noi le ripetiamo, e lo ripetiamo a voce alta, senza tema di essere smentiti; al proprietario non giovano le stabili profonde fondamenta, i grossi muri, i materiali scelti, e la bene intesa mano d'opera; il proprietario, sia apertamente, sia tacitamente, *Stabilità assoluta non pretende dall'Architetto direttore*, e chiaramente vi rinuncia, quando assegna la somma di spesa, e fissa i limiti dell'opera; Solidità assoluta nel fatto egli non pretende dall'Appaltatore, quando chiede le più vistose, le più enormi ribasse, e sollecita una celere esecuzione (3). Or il proprietario che combatte costantemente perchè la cosa sia condotta sopra di tali principî, i quali non ad altro menar possono che ad una Stabilità e Solidità *relativa*, non si mosterebbe consentaneo ai suoi principî stessi, ove rassegnar non si volesse, di quelli, alle inevitabili e naturali conseguenze.

Nè si creda però, che nella di sopra per noi indicata transazione tra l'interesse del proprietario e le ragioni dell'Arte, andar debbone sacrificate alla cieca le idee fondamentali che risguardano alla Solidità alla Stabilità ed in generale alla *Sicurezza*, che offrir debbono gli Edificî, sicchè con dichiarata demenza si mettano in opera dimensioni e materiali capaci di produrre una rovina

---

(1) V. Minard Econ. pol. etc. dans les Annales des Ponts et Chaus. 1850 p. 61. E pure il de Cessart. Descript. des Travaux Hydr. Paris 1806. Disc. Prélim.

(2). . . . *tenebricosa et tristis, non tam in aequitate, quam in verborum superstitione fundata.*

Domat Leggi Civili Napoli 1839 vol. 1. pag. 454 nelle additioni dell'Illustre P. Liberatore.

(3) V. Minard Econom. pol. ec. dans les Annales des Ponts et Chaus. 1850 p. 62 e 63.

(1) Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem.

Dig. Lib. 50 Tit. 17 leg. 206.

Non debet alteri per alterum iniqua conditione inferri.

Dig. Lib. 50 Tit. 17. leg. 74.

(2) Codice Civ. Coment. Napoli 1846 p. 1133.

(3) La celerità dell'esecuzione è utile al non tenere oziosi i capitali, e far presto godere della Rendita; ma è d'altra parte diminuisce la durata dell'Edificio.

V. Minard Op. cit. p. 56.

Digitized by Google

quasi che certa nel Lavoro. Una transazione cosiffatta, quando procede per moni di coloro che bene addentro si son messi, praticamente e teoricamente, ai dubbî penetrali della Scienza e dell' Arte Architettonica, non in altro consiste, che nella difficile, nella oculata, ma nella non sempre vana ricerca di un *limite minimo* di resistenza, onde, sia per gli spessori, sia per la materia, non possa essere rotto l' equilibrio tra le spinte o pressioni, e le resistenze, e compromessa perciò la stabilità delle costruzioni (1).

Or egli è nella ricerca e nella applicazione speciale di questo limite, che l' Architetto anche il più sapiente, non sempre trattandosi, come già cennammo, di inconcusse, secche verità matematiche, ma di formole fondate sopra principî ipotetici, e modificate da coefficienti approssimativi, o può ingannarsi nel principio, o rimanere ingannato dagli elementi che concorrono nella formazione del Lavoro (2). Qualche esempio chiarirà meglio il pensier nostro. Nella teoria della spinta delle Volte, circa la quale si è calcolato molto, e si è conchiuso poco, noi abbiamo che nel pieno centro, e per un medesimo diametro, il Gauthier prescrive una grossezza di piè dritto di metri 5. 43. Il Gauthey 3.m 44. Il Pollin 2.m 28. Il Rondelet 1.m 80. Vale a dire che il primo risultamento di calcolo sta all' ultimo come 3 ad 1 ! Scandalosa differenza, in cose che dalla comune degli uomini, si credono figlie della più grande esattezza matematica, ma che nel fatto poi non sono che il risultamento di ipotesi, di calcoli, e di dati di esperimenti, non altro che probabili ed approssimativi (3).

Solo l' Architetto che riunisce una squisita cognizione teoretica, ed una pratica consumata può scegliere tra quei diversissimi or recati risultamenti, il meglio adatto alla bisogna sua; e quando egli stretto dai dati economici del problema, fuggir volendo l'eccessivo spessore del Gauthier, fare si è dovuto dalla via della soverchia secchezza del Rondelet, ha potuto, a malgrado della sua sapienza, e del suo buon volere, restar tradito da qualche circostanza ignota; ed, una partita di cattive pietre, una quantità di malta male manipolata, la cattiva mano d'opera di qualche lavorieri, possono bene dar luogo nel corpo del sostegno ad una deficienza di forza, la quale coll'andar di forse non molto tempo, e forse in conseguenza di forze estrinseche incalcolabili, farà apparire tali lesioni che desteranno un allarme circa la stabilità dell' intero Edificio.

Allora se l' Architetto subir dovesse la umiliazione di un giudizio, del quale i Giudici probabilmente sarebbero da meno del Giudicabile (1), allora non mancherà chi farassi a sentenziare che le proporzioni del Rondelet sono state imprudentemente adottate; si dirà che a quelle proporzioni si doveva adattare altro materiale più grave e resistente, e sarà pure chi notando il difetto nella malta vorrà farne un carico alla vigilanza dell' Artista direttore. Ma tutti, però, coloro che si pregiano di giustizia e di ragione debbono convenire che l' Architetto messo naturalmente e legittimamente, dalle esigenze economiche della società, alla soluzione di arduo problema, è andato errato, nella difficile, nella trascendente, nella talora anche impossibile ricerca di quel tale limite di minima utile resistenza; e quindi, avendo commesso un *errore di calcolo*, la Legge romana è per lui, quando toglie all'errore di

---

(1) V. Minard. Op. cit p. 52.

(2) Navier Resumé des, Leçons données al' Ecole des Ponts et Chaussées. Paris 1833. 1. Partie, Préface.

(3) Nella teoria sulla spinta delle Volte, dopo tanto combattere circa le ipotesi di Lahire e di Coulomb, fra tanti e tanti Scrittori, il Belidoro espose le sue formole che vennero adottate — Il Gauthey nel Trattato della Costruzione dei Ponti, disse non esserne contento. Il Navier nelle sue Note alla Scienza degli Ingegneri, le disse nettamente.... false. Ebbene, sapientissimi Officiali del Genio francese sono stati ben lontani dal sottoscriversi del tutto alle supposizioni che servono di elementi alle formole di questi due, or nominati, illustri Scrittori.

Or, se un Architetto si attenesse a qualcuna di queste celebri, ma vaghe teorie, e sbagliasse nel fatto; sentendo chi pensasse di tradurlo in giudizio: *Risum teneatis*. . . . ?

---

(1) Quando si manifestarono le gravi lesioni alla Cupola di S. Pietro in Roma, alla Chiesa degl' Invalidi, ed al Panteon francese, ossia S. Genoveffa in Parigi; si arrivò forse mai a decidere se il difetto provveniva dalla parte della stabilità cioè delle proporzioni, o della solidità cioè costruzione dei Lavori? Non mai, quantunque i Giudici, ossia i Periti erano i primi Architetti, ed il fiore dei Matematici di tutta Europa! Nè poteva essere altrimenti. Supponete una mezzana qualità, ossia una regolar Solidità nelle fabbriche; supponete stabilità per proporzioni giustificate da Regole scritte: come mai in tal caso si potrà decidere se la lesione ascriver si debba all' Architetto o all' Intraprenditore?

Quando si costruiva il vecchio Ponte murale di Westminster a Londra, una pila cedette sulle fondamenta, e si dovettero rifare due archi anche pria di sformarsi (Illustreted London News. 1855. febr. 3. p. 101.). Dopo che fu finito il ponte di ferro d'Austerlitz a Parigi si manifestarono non meno che 2500 crepature (!) (Annales des Ponts et Chaus: 1854. 4 Cahier). Furono fatte delle acute ricerche per verificare a chi ascriver si dovevano cosiffatti danni: non se ne capì nulla!

Poco tempo fà, lo stesso ebbe luogo per la caduta del Ponte sospeso di Angers. Un processo amministrativo e scientifico ebbe

Digitized by Google

calcolo ogni potere a carico della verità (1), ed in conseguenza, inefficace lo rende a danno di colui che lo commise; perchè chi erra agisce contro la propria volontà (2), e colui che ha operato involontariamente e ad evento (3), non può pagare pena pel male oprato da lui.

E pur lo stesso avviene, quando l'Architetto incaricato della soprapposizione di un Piano novello, ad un Edificio esistente; o della elevazione di più Piani in Edificio nuovo, giudica della possibilità del desiderio, dalla specie e stato dei Materiali destinati a sopportare il peso. L'Architetto, in esempio, conosce la resistenza allo schiacciamento di cui è capace il Tufo, conosce il coefficiente che va dovuto a tale cifra di resistenza, perchè basti a resistere ad una carica, non momentanea come quella delle esperienze, ma permanente come quella che è negli Edificî. Ma questa conoscenza, e la precisa applicazione di lei, mettono forse al coverto l'Architetto dall'incertezza della regola esperimentale (4) come dalle moltiplici accidentalità? Potrà egli mai sottoporre alla Macchina di Perronte tutti i tufi della fabbricazione sua? potrà egli far elaborare e collocare in opera le sue malte in modo che si abbiano da per tutto una resistenza che corrisponde al Calcolo? ciò sarebbe un impossibile (1), e la Legge romana sentenzia: *impossibilium nulla obligatio est.* (2).

Ma diversamente non accade nell'applicazione di taluni materiali che vanno, come il Ferro, soggetti alla forza di trazione, la quale si adopera a freno di cospicue grandiose parti, anche dei maggiori Edificî. Or potrebbesi mai pretendere che negli Edificî ordinarî, in

---

luogo. Ma, tanti abilissimi uomini teorici e pratici, dopo tante e poi tante osservazioni, che mai dissero essere stata la causa ....? Non ne dissero nulla!!

I Comentatori direbbero che la colpa è dell'Architetto, il quale dovea bene esaminare le fondamenta e la qualità del ferro; ma tutti i nostri Maestri in Arte conchiudono che tali quistioni sono irresolubili; pur noi mostreremo una *Causa* che finora non è stata per alcuno avvertita.

V. Rondelet. Art. de Batir, Tomo 3. p. 222.

Navier Resumé des Lecons etc. Paris 1833 1. Part. Note a pag. 194.

De Cessart Descript: des Travaux Hydr; Disc. Prel.

(1) . . . quoniam error computationis est, nec appellare necesse est, et citra provocationem corrigitur,

Dig. L. 49 Tit. 8. l. 1. p. 1.

(2) Non videntur, qui errant, consentire. Dig. L. 50. Tit. 17 l. 116. p. 2.

In tutte quelle materie, nelle quali il vero non si presenta assoluto, e bisogna seguire il verosimile, o probabile; colui che nel giudizio s'inganna, non è responsabile dei risultamenti — Questo è pensiero sapiente del Burlamaqui, nei suoi *Principes de Droit naturel et politique.* Chap. 2. par. 15 et Chap. 3. p. 1. et 6.

(3) Eventus spectetur, ut a clementissimo quoque facta.

Dig. L. 48 Tit. 19. l. 16. p. 8.

Per noi sarebbe il caso in cui il male fosse avvenuto, involontariamente per mano di un uomo rispettabile; sarebbe un evento, un caso fortuito!

(4) Bene il Rondelet (Art. de Bat. Sect. 2. Art. 1. p. 72) trattando della forza delle pietre, mostra quanto è incerta la via degli esperimenti che seguire bisogna, per, dopo tanti sforzi, non arrivare che a regole incertissime! Ed il Navier (Resumé des Lecons ec 1. Pref.) parlando degli stessi limiti esperimentali dice: *La recherche de cette limite, qui est de la plus grande importance, peut etre rarement l'objet d'experiences directes, mais on peut ici se servir avec avantage des exemples fournis par les constructions existantes.* Ma, quando l'Ingegnere sig. Gayànt (Annales ec. 1831 2. Sem.) nel dare lo spessore a talune banchine nel porto di Dieppe servissi di una regola d'Induzione cavata da altre Opere esistenti, lo stesso Navier, per amore delle teoriche da lui esposte, prese la difesa di queste, n (nello stesso or cit. vol.) il meglio che dir potette si ridusse: che *mutatis mutandis* i risultamenti potevano, considerarsi come equivalenti. Epperò stando agli esempi, questi essere qualche volta potrebbero difettosi, ove peccassero in eccesso, e farebbero torto all'Economia.

In somma, la Teoria in queste cose è lume troppo fiacco, come diceva il Vicat parlando degli esperimenti suoi sulla resistenza dei Materiali (Annales ec. 1833. 2. Sem.) e bisogna rapportarsene agli esperimenti di fatto, i quali alla lor volta non hanno a lui meglio corrisposto, nelle sue dotte e celebri ricerche sulle *Calci idrauliche*, perchè dopo 40 anni (1812 — 1852) quel sapiente in seguito dei disinganni presentati, circa Malte sottomarine, dall'Ingegnere in Capo sig. Fèburier ha dovuto confessare che oggi ne sappiamo niente più che trentanni addietro (Revue des Ponts et Ch. et des Mines. N.° di Apr. e Mag. 1852), e che fino alla futura conoscenza di molti elementi ignoti *le problème d'appreciation certaine de la valeur d'un composé hydraulique pour l'eau de mer, indépendamment d'une longue observation, resterà insoluble!* (Annales ec. 1852. 3. Cahier)

(1) Uno dei Dotti che ai giorni nostri primeggia nell'applicazione dei principî matematici alle costruzioni è il Poncelet (nella Mécan: Industr:) ebbene; i limiti pratici suoi, onde regolare le cariche da far sopportare ai materiali nelle costruzioni, sono nientemeno che tra 1/6 ed 1/20 (vol. 1. p. 202) per chè sono regolati dalla mutabilissima inapprezzabile qualità dei materiali anche di una medesima specie. E lo stesso Poncelet previene il lettore (pag. 235) che non fosse troppo credulo ma si tenesse dottamente e prudentemente in guardia circa le di duzioni matematico-esperimentali che son le guide di questa benedetta Arte nostra.

(2) L. 185 ff. *de Regulis Iuris.*

Digitized by Google

tutte le fabbriche, in ogni occasione, si facesse quello che fare si suole, *e non sempre con sicurezza*, all' occasione delle grandi estraordinarie costrutture; si adoperassero cioè le Macchine esperimentatrici della forza delle Catene . . . ? ciò sarebbe impossibile, ciò sarebbe ridevole, ciò menerebbe ad una spesa cento volte maggiore di quella che per ordinario (1). L' Architetto in questi casi disamina ad occhio i pezzi di metallo, ne sente il suono, ne osserva la spezzatura cristallina o fibbrosa, ne calcola lo spessore sopra le Tavole circa la resistenza alla trazione, vi applica il coeficiente adatto agli sforzi permanenti . . . . e quando una Catena di ferro, nei casi ordinarî, è messa in opera dopo di tutte queste precauzioni; essa la Catena di ferro si potrà bene spezzare ove così piace al Cielo, perchè l'Architetto non può e non deve essere menomamente accagionato delle conseguenze che ne son venute!

Nè si dica, che quando tutte le notate precauzioni sono state prese, quando tutte le indicate misure sono state effettuate, la Catena non sarà certamente per spezzarsi, il sostegno non mai cederà alle pressioni superiori, ed il piedritto resterà eternamente saldo alla spinta che a lui era affidata. Queste sarebbero le parole del profano alla Scienza ed all' Arte; o sarebbero le parole di un Dilettante, e queste parole potrebbero facilmente venire controdette da qualunque Professore di Architettura.

La credenza comune circa i procedimenti Architettonici, dei quali fermamente si vuole mantenere la esattezza immutabile, perchè dipendenti dalle Scienze esatte, è un errore, noi qui lo ripetiamo, è un errore gravissimo, e particolarmente nello stato presente della Società! Le verità matematiche perchè procedono da fonte di esattezza squisitissima, hanno bisogno di elementi esatti per recare esatti risultamenti. Ove nelle applicazioni il risultamento esatto non si mostra, il difetto per ordinario nel metodo non stà, ma negli elementi di cui si fece uso. Or questo è precisamente quello che accade nelle investigazioni analitiche sulle resistenze dei Materiali per l' Architettura. La fallacia di queste applicazioni, ai giorni nostri, ed in conseguenza di longevi, replicati, delicatissimi, come di giganteschi esattissimi esperimenti, è stata proclamata da uomini, insigni tanto nelle teorie, come nelle pratiche delle costrutture.

L' illustre Navier, dopo di aver fatto un cenno di ciò che Galilei, Giacomo Bernoulli, Leibnitz, Eulero, la Grangia, Buffon, Coulomb, fecero per teoriche speculazioni sulla resistenza dei Materiali, Spinte delle Volte e cose simili; ne dice: *Ces recherches ont été jusqu'à présent plus utiles aux progrès des matematiques qu'au perfectionnement de l' art des constructions* (1). Ma già allo spirare del passato secolo il dotto e molto acuto Girard, come conchiusione al suo bellissimo *Traité Analytique de la Resistance des solides* (2), e dopo tante Formole innestate alle Esperienze, scritto avea in mira di protesta: *Lorqu' il s' agit d' appliquer le calcul à la physique, et sourtout à des questions qui tiennent d' aussi près a l' organisation intime des corps, il faut se contenter d' approcher de la verité sans espérer d' y attaindre* . . . . e questo certamente è un parlar molto chiaro.

Il celebre Vicat, nel darci una delle più belle sue Memorie intorno la *resistenza dei solidi*, dichiara che scrive per indicare *les causes de l' imperfection de ces théories connues, et prémunir ainsi contre les dangers de ces théories les costructeurs qui, n' ayant pas eu l' occasion de les vérifier, seraient portés a leur accorder une certaine confiance* (3).

Il gran Poncelet, luminare nelle nostre ricerche fisico-matematiche, ragionando circa l'industre maniera che egli adopera onde connettere i principî matematici alle circostanze materiali dei corpi in esperimento, e dopo di aver cennato alla divergenza che per ordinario si trova tra i primi e le seconde, a confortarne viene in qualche modo col dire: *Mais les solutions ainsi obtenues n' en seront pas moins vraies comme deductions*

---

(1) Sotto di questi rapporti, ma per altri materiali, ecco quello che dice il Vicat, illustre fra gli Architetti esperimentatori dei giorni nostri: On conclt a quelle porte de temps, a quelle multiplicité d' essais, sur tant de variétés de chaux, ciments et pouzolane on serait condamné s' il fallait attendre de l' observation une reponse certaine sur leurs qualités speciales; et cependant, la difficulte d' arriver à la solution du problème par une voie plus courte paraitra bien grande si l' on observe: 1. que deux substances sensiblement égales en qualité et nature de principés constituants, appreciés par la seule analyse ordinarie, peuvent néanmoins differer essentiellement en proprietés . . . ec. (Annales 1853 2. Cahier). E questo molto, semprerà pur poco, quando leggeremo nel Love (Résist. du Fer 14.) . . . il existe aussi de grande variations dans les résistances offertes par des échantillons d' une même fonte, et provenant de la même coulée (!!). E ciò non vorrà forse dire, camminare allo bujo? E chi cammina all' oscuro potrà essere gravemente responsabile se sbaglia la sua via?

(1) Résumé des Leçons données a l' École de Ponts et Caus. I. Parf. Préf.

(2) Paris An VI (1798 v. st.) pag. 219.

(3) Annales des Ponts et Chaussées 1853 2. Sem p. 906

Digitized by Google

des principes, et précieuses comme offrant UNE APPROXIMATION RAISONNABLE *dans beaucoup des circonstances de la pratique* (1): vale a dire, che un tanto illustre analista, a nostro pro non cava dalle *scienze esatte*, che qualche cosa di *approssimativo*; vale a dire ben poco!

Il Rondelet; immortale scrittore, e costruttore celebrato del Panteon francese, circa le formole analitiche che hanno risguardo alle cose nostre, scrive: *Les solutions plus savantes et plus générales, données par les géometres du premier ordre, ne sont presque jamais consultées, parce que, comme il faut toujuors finir, lorsqu'on veut en faire usage, par, substituer des valeurs aux lettres, la resolution de leurs formules, et leur application a des cas particuliers,* DEVIENNENT EXTREMEMENT DIFFICILES, *c'est la reponse que m'ont fait plusieurs personnes fort instruites dans les mathématiques trascendantes, aux quelles j'indiquais ces formules* (2).

Proprio in questi giorni, il francese Ingegnere signor Love, che reca nel paese suo le cognizioni esperimentali della industre Inghilterra, nel dire delle divergenze tra i dati che presenta la pratica, e quelli di che avrebbe bisogno la teoria, onde, meno male di quello che fa, rispondere ai desiderî nostri, conchiude: *Il faut pourtant bien en prendre son parti, et avouer que le plus souvent la theorie, avec les hypothèses regulières et* IRREALISABLES *sur les quelles elle s'appuie, n'a pas d'autre avantage que de dispenser les savants d'étudier a fond, par l'observation, les propriétés reélles des materiaux, mais qu'elle a, en revanche, le funeste inconvénient d'exposer les praticiens aux plus graves mécomptes* (3).

Nè vale il dire, che mancata la precisione matematica delle teoriche speculazioni, una fisica esattezza e meglio adatta perchè cade sotto i sensi nostri, noi ricavare possiamo dagli esperimenti, che talora in molte grandi proporzioni, vannosi ora facendo presso i popoli inciviliti . . . . Nò, l'esperienza istessa, risponde sempre mai alla caducità delle forze del povero esperimentatore! (4)

Il sopra citato Poncelet (1), recando risultamenti di calcolo, precisando dati cavati dall'esperienza, formandone Quadri bene adatti alla intelligenza dei Costruttori, bene si astiene da notare i dati precisi avuti da quelle due vie; egli ne reca taluni arbitrarî e prudenziali, e li rece nella dubbia strada, accompagnati da sue noterelle, senza delle quali, egli dice: *nous eussions craint dans une matiere aussi grave, d'inspirer au lecteur* UNE FAUSSE SÉCURITÉ, *une confiance trop aveugle dans les résultats, qui ne serait pas moins dangereuse sous le point de vue de la solidité, que sous celui de l'exagération même des dimensions et de la dépense.*

Questo è sconfortante abbastanza; ma quando per la sapiente bocca del Vicat (2) sentiamo che nelle marine Malte, due sostanze di eguale natura e qualità possono nell'analisi presentare dell'intutto proprietà diverse; quando il Poncelet (3) ne accerta che di una stessa Cava, le pietre di sopra, di mezzo, e di sotto, hanno alle macchine esperimentatrici presentato una gran-

---

(1) Traité de Mécanique Industrielle. Bruges 1841 T. 1. p. 94.

(2) Traité de l'Art. de Batir Sect. 4. De la Théorie des Voutes. p. 349.

(3) Memoire sur la Résist. du Fer. Paris 1852 p. 15.

(4) Le esperienze in grande, le accuratissime esperienze che vannosi or facendo in Europa, non ne regalano la bencìè me-

noma verità di fatto sulla natura e resistenza dei solidi, ma ne fanno però conoscere molte e molte gravi circostanze circa le quali gli Artisti sono finora stati nell'errore.

Circa l'idraulicità delle malte, e la loro durata nell'acqua di mare, il sapiente Vicat, in seguito delle belle osservazioni esposte dall'Ingegnere in Capo dei Ponti e Strade, sig. Fabrier (Annales etc. 1852 3. Cah. p. 348) sul crescente dapprima, e poi decrescente valore idraulico di taluni già accreditati materiali, il Vicat, io dico, con nobile franchezza e dopo 40 anni di esperienza, scrive: *Je m'empresse de desavouer ce que j'ai affirmé a ce sujet. . . . . ! !* (luogo cit. pag. 380).

Fino a poco tempo addietro, la buona qualità del ferro era notata dalla spezzatura fibbrosa, e la cattiva, dalla cristallina. Ebbene, ora in Inghilterra si è trovato che tali segni sono dell'intutto fallaci; il celebre Brunel (figlio) ha fatte pubbliche esperienze in cui si è veduto che la spezzatura cristallina o fibbrosa era cosa dipendente dal modo di spezzare il metallo! (V. Love Résist. du Fer. p. 10.)

Nè le fatte esperienze in grande hanno risoluto il problema circa la preferenza del ferro sulla fabbrica in rilevanti occasioni. Noi con maraviglia in questi giorni vediamo che mentre l'Inghilterra demolisce il suo antico ponte murale di Westminster, e lo ricostruisce mettendo fabbrica solo al corpo delle pile, e ferro poi non solo agli Archi ma anche nelle fondamenta (Illustrated London News Febr. 8. 1855 p. 101); in Francia si tolgono gli archi di ferro al ponte Austerlitz e vi si rifanno di fabbrica; ed al ponte sospeso degl'Invalidi si sostituisce un nuovo ponte tutto affatto di . . . . Muratura! (Annales etc. 1854. Cah. 4 et 5). Chi è che fa bene le sue cose? . . . . *Quantum est quod nescimus!*

(1) Op. e vol. cit. pag. 235.

(2) Annales des Ponts et Chaus. 1853 2. Cahier.

(3) Op. cit. v. 1. p. 197.

Digitized by Google

de varietà di resistenza ; quando il Rondelet ne ha dato l'avviso (1) che bene vi sono Pietre le quali sotto la Macchina da esperimenti sembrano forti, ed in opera poi si mostran deboli e si rompono (! !); quando il Love (2) giunge a dirne che di una stessa Ghisa, e della materia tolta *da una medesima colata*, varî pezzi hanno presentato resistenze varie . . . . . ellora, par che ogni umano discorso inutile addiviene, in faccia a chi convincer mai non si volesse, che l'Architetto, non avendo nè per le vie astratte, nè per le concrete sue speculazioni, elementi certi e bene diffiniti ; non mai di ragione potrà nelle Opere che eleva, essere responsabile per la riescita ; come colui che costretto a camminare sopra la dubbia e cieca vie dell'errore, dee senza colpa chiamarsi, quando nei suoi passi non reca le orme splendide della Certezza, e della Verità.

Tutto ciò, per circostanze intrinseche, le quali e malgrado della sapienza, e del buon volere dell'Architetto, potrebbero essere produttrici di gravi danni all'Edificio. Ma, vi sono pure delle estrinseche circostanze, le quali cospirar possono, anzi, sogliono cospirare contro alla sua stabilità.

Ogni Legislazione ha sciolto chiunque da qualunque responsabilità, allorchè un danno era prodotto da quella forza prepotente di Natura, che da' Codici nostri è distinta col predicato di *Forza irresistibile (o forza maggiore)* (3) ; ma, ai Legislatori non mai era stato sommesso che siffatta forza capace in talune circostanze di essere avvertita da tutti, e pubblicamente contestata, non era il solo agente formidabile, in faccia all'opera del quale rimaner si dovevano sciolti dalla responsabilità coloro che per i danni prodotti avervi potevano relazione; ma dovea per ragioni matematiche ed esperimentali andare ai Legislatori sommesso, come i piccoli, frequentissimi, e potenti cuneti, delle *forze vive*, quelli che di continuo agitano gli Edificî, e v'imprimono danni incalcolabili, debbono aversi fra le scusanti a pro di chiunque accusato esser potrebbe di non averne saputo prevedere gli effetti.

Quelli che, noi i quali ci siemo avvezzi, diciamo lievi scuotimenti prodotti dai Vulcani ; gl'insensibili Terremoti ; i Colpi di cannone o gli Spari alle feste chiesastiche ; gli Scuotimenti dei carri e dei cocchi ; il poco cauto posar fardelli sopra i pavimenti degli Edificî, e finalmente lo stesso calpestio di più o meno numerose persone sopra i pavimenti istessi, allorchè costrutti sono di legname ; tutte queste cagioni, le quali sono rappresentanti di quel potere che i matematici chiamar sogliono dinamico, e di *forza viva*, esercitano sulle parti vitali degli Edificî un azione che noi chiameremmo *Dinamismo murale*, della quale quanto nascosta ed inavvertita è l'intensità e minuto, tanto nocevoli e rovinosi, a tutti manifesti, me pur male diffiniti, poi si presentano i risultamenti in massa.

E perchè agli uomini intelligenti si possa per noi dare un idea in qualche modo adequata, della differenza che passa fra le proporzioni che aver dovrebbe un Edificio quando resister dovesse solo alla pressione statice delle sue masse, cioè a' conati nei quali campeggia l'elemento della Forza Morta ; e le proporzioni che uopo sarebbe assegnargli quando lo si volesse capace di resistere agl'impeti di accidentali dinamiche circostanze, in cui primeggia l'elemento del *Forza Viva* ; diremo solo, che l'elemento primo è un prodotto della massa per la velocità che avrebbe questa, ove fosse abbandonata a se stessa; e l'elemento secondo, è prodotto della massa stessa pel *quadrato* (non di quella medesima tale velocità, locchè già sarebbe cangiamento enorme, ma) della velocità ignota, che quella per noi poco avvertita scossa, o *forza motrice*, è venuto, ad imprimere elle parti dell'Edificio ; e che formidabile la ai troverà, quando si considera, non la cagione, che essere potrebbe anche il passaggio di un Cocchio sulla via; ma l'effetto stupendo dello scuotimento impresso a tutto un Edificio, se da cime a fondo le pareti traballano, e le mobilie vanno scosse e travolte.

E gli Architetti moderni, costretti dalle condizioni economiche dei problemi loro, ad abbandonare le grosse masse murali, con cui gli Antichi soleano mettersi al sicuro di quelle accidentali circostanze dinamiche gravissime; e volto lo studio alla ricerca di quei tali *Limiti minimi*, ond'io già feci un cenno, si sono fatti sempre meglio accorti, che negli Edificî, e specialmente in quelli di recente costruttura, il passaggio rapido ed istantaneo dallo stato di cheta pressione, o trazione, statica, a quello di sforzo, od oscillazione, dinamica: le alternative più o meno vicine di tale cambiamento di stato, in un composto che presenta masse momentose, bracci di leve lunghissimi, materiali eterogenei, pezzi infiniti, commessure a miriadi e tutte friabilissime, e capacissime di risentire una degradazione ; non possono quelle alternative, figlie del *dinamismo mura-*

---

(1) Art. de Bat. De la Force des pierres. pag. 93.
(2) Op. cit. pag. 14.
(3) Art. 1148 Cod. Civ. franc. Art. 1102 Cod. Civ. Nostro. . . . . tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur.
Dig. L. 50 Tit. 17. l. 23.

Digitized by Google

le, che indurre gravi alterazioni vibratorie, distrazioni e traslocamenti nella costituzione fisico-chimico-meccanica delle fibre dei Legnami, e dei Metalli, e nelle molecule dei Minerali; onde, forse anche senza andare a lungo, dar luogo a segni, e pur talora e risultamenti di rovina; i quali nella mente sapientissima della Legge, non possono formare un carico all' Architetto, al modo stesso che all' occhio di lei non lo formano quegli effetti rovinosi che sopra indicammo essere dipendenti dalla *Forza irresistibile o Maggiore* (1).

Che, se facile per avventura egli sarebbe il prevenire i cattivi effetti di tai forze vive, colla esuberanza nella massa delle murature, colla preziosa materia ed accurato lavoro; facile d' altra via non è del pari conservare all' Edificio l' economico carattere delle desiderata utilità. Ma, cosa mai pretendere si vorrebbe? — Solidità, e Stabilità assolute, in faccia ad ogni maniere di forze estrinseche agitatrici dell' Edificio? in tal caso devesi spendere molto più di quelle che si spende, e dovesi riscuotere molto meno di quello che si ritrae. — Vuolsi dei capitali impiegati un utile, secondo che corre nel Commercio? e bisogna rimanersi contenti ad una Solidità e ed una Stabilità relativa; quindi scegliere Architetti ed Intraprenditori fra i più distinti della loro classe, fidare nella loro sapienza e nella loro morale, rassegnarsi ai non felici risultamenti, ed assoggettare costoro, *nel rispettive loro diritto*, ad una razionale e legittima, non esagerata e mostruosa Responsabilità.

La Mallevadoria degli Architetti, è dai Comentatori del Codice reclamata ad oltranza, circa le più studiate le più recondite circostanze che risguardar possono quello che essi chiamano le *Solidità* di un Edificio. Or nella costruttura di una fabbrica, i Comentatori dovean di ragione distinguere le *Stabilità* dalla *Solidità* (2), onde vedere quali sono i dati che legano l' Artista nella soluzione dei problemi di ognuna, e qual' è la parte che egli effettivamente rappresenta nella tutela di entrambe.

Noi finora parlando delle condizioni economiche le quali primeggiano nella scelta delle Architettoniche proporzioni di un Edificio, e che assottigliate dalla Economia far non possono schermo assoluto alle circostanze dinamiche di sopra segnalate, abbiamo sempre mai tenuto il campo delle *Stabilità*, come di quella prerogativa che sarebbe nell' intera facoltà dell' Architetto, ove questi, prescindendo dalla incertezza del principio teoretico, il quale move dalle incertissime valutazioni degli sforzi, non fosse, almeno nella pratica, impastojato dai dati generali che la [illegible] fornisce, e dai dati *particolari* che l' Economia p[illegible], nella soluzione dei problemi suoi. E fra i primi [illegible]ere si debbono la Comodità degli Officî e delle Famiglie, locchè mena alla distribuzione ed agli accessi negli Edificî pubblici o privati; alla Panotticità in taluni, alla Sicurezza in altri; alla Semplicità in questi, alla sferzosa Decorazione in quelli; e dare poi a tale il carattere di aveltezza, ed a tal altro quello della più robusta severità. Fra gli altri, e che sono vincoli economici più stringenti, bisogna mettere — Fondamenta non in platee generali, e non profondo se all' asciutto; non veste, non di materiali preziosi se si tratta in acqua — Aje massime, e minime masse di muri — Soprapposizione di molti piani — Pavimenti oscillanti sopra travi, e non stabili sopra volte — Vani a luce, e di comunicazione, grandi e numerosi — Tubi per fumo, calore, acqua, cessi, latrine, infiniti ed incassati nelle murature — Canali fondati in tutte le direzioni sopra i muri interni, onde evitare le gravi spese di vesti generali Coverti — Celerità anzi precipitazione nella esecuzione dei Lavori, onde com'è di ragione (economica e non Artistica) subito goder dell' uso o della Rendita (1) . . . . ed altri ancore, che non son pochi.

Or, tutti questi *Dati*, avrebbero dovuto schierarsi alla mente dei Comentatori del Codice, allorchè essi, uomini di toga e non dell'Arte, entrar vollero con critica severa nei, per loro, oscuri penetrali dell' Arte e della Scienza, onde cercare elementi della responsabilità dell' Artista scienziato, e, nel fatto, parlarono colle ingenuità di chi non altro avesse avuto in idea che la costruttura di una umile Casuccia sopra di buon suolo; ond' è che andati sono tant' oltre, da voler che l' Artista rispondesse illimitatamente dei più nascosti vizî delle murature, e delle fondamenta; le quali, allorchè estretti si è ad elevarle nelle nuvole, ad inca-

(1) Anche il Milizia (Op. cit. v. 3. p. 126) ne parla delle cause di distruzione che per un Edificio sono il Caldo, il Freddo, gli Scuotimenti, gli Urti, ec: Ora in Edificio nuovo, e ne' primi dieci anni di età, tali cause possono bene dar luogo a danni che sembrino, senza esser di vero, effetti di cattiva costruttura.

(2) In Architettura si suole intendere per *Solidità*, la qualità normale, in benessere, di un materiale, semplice o composto, onde nelle debite proporzioni artistiche, allorchè si adopera, offra una desiderata resistenza. S' intende per *Stabilità*, una certa proporzione nella forma, o nella positura di un solido, semplice ovver composto, onde sia, in taluni limiti, capace di resistere ad un determinato sforzo.

Il piedritto, di una Volta, potrà essere *solido*, ma, ove molto sottile, non sarà *stabile*. Ove fosse di materia non perfetta, ma di uno spessore esagerato, potrebbe essere stabile senza esser solido, ec.

La *Solidità* sta nella scelta e lavoro della Materia; la Stabilità è cosa affatto della *Forma*.

(1) Minard Op. cit. p. 56.

Digitized by Google

vallarli a spasi aerei maravigliosi, a scenderle, o farle attraversare nelle profonde viscere della terra; o a lottare colle insidie dei fiumi, e l'aperta forza delle onde (1), debbono di ragione essere collocate fuori l'attacco di ogni maniera di responsabilità.

E se quei Dotti avessero potuto, almen per poco volgere uno sguardo solo alla Solidità nelle fabbriche, a questa prerogativa che negli Edifizî sendo la figlia della scelta e della manifattura dei materieli, è, in principale, cosa del tutto nell'Officio e nella Guarentia degl' Intraprenditori, essi non avrebbero potuto disconvenire, che ove gli Appaltatori fossero scelti non per *forti Ribasse*, ma per qualità personali, e mezzi pecuniari, non darebbero nelle fabbriche quei risultamenti lagrimevoli per i quali gridava Plinio (2): *Ruinarum Urbis, ea maxima causa quod furto calcis, sine ferrumine suo, Coementa componuntur.*

Ed i Comentatori del Codice, cercando severamente un Mallevadore, si sarebbero rivolti solamente al Partitario, se come noi, esser potessero convinti che per quanto ardite, e direm pure sottili si vogliano le proporzioni, ossiano le Forme, degli Edificî moderni, questo ardimento e questa sottigliezza, sono sempremai mirabilmente corrette dalle qualità della *Materia*, ossia, dall' apparecchio del Materiale o dalla eccellente Malta; mentre che, le proporzioni più scialose possono dar segni di rovina per le qualità contrarie. E nel lungo esercizio dell' Arte nostra, noi abbiamo avuto occasione più di una volta a non poter altrimenti in talune arcate strutture murali, spiegare l'ottimo stato di conservazione, a malgrado delle ardite, anzi impertinenti loro dimensioni o forme, se non dicendo che il miracolo era operato solo dalla Malta di suprema pozzolana; la quale rende l'intero volume del fabbricato come un masso solo, in cui sono quasi che intagliati gli Archi, che perciò non hanno la menoma spinta verso dei sostegni (3).

(1) Molto acconciamente il de Cessart (Descript. des Trav. Hydr. Prélim.) fassi a segnalare i pericoli dei fondamenti in acqua, i quali perchè fatti senza il ministerio della vista — alla cieca !! — richiedono ingegno mirabile nella esecuzione, e molta rassegnazione in faccia ai cattivi risultamenti.

(2) Hist: Lib. 36. Cap. 32.

(3) Valga (per Napoli, e per le nostre Pozzolane vulcaniche) di segnalato esempio il bell' Arco binato a sbieco, che alla strada ferrata Baiard, è aperto sotto al Ponte ai Granili, e che coll' asse suo fa l' incredibile angolo di 20.° 50′ collo stradale superiore.

V. Appendice alle Lezioni del Minard sulle Strade ferrate. Napoli 1840 pag. 140.

Ma, se conosciuti principi chimici di una Malta eccellente possono dar valore alle fabbriche anche al di là della sapienza dell' Architetto, e dell' onestà dell' Intraprenditore; altri ignoti principi chimici nascosti nella Calce, nelle Pozzolane, e nella stessa Acqua che si adopera per le Malte, potrebbero a queste toglier grandemente e nocevolmente merito, anche senza che l' Intraprenditore e l' Architetto vi avesser colpa per la parte loro. In Francia, e circa le Malte idrauliche, in questi giorni, grandi quistioni sono agitate in tal pensiero.

Or, ammettendo pure che ai nostri giorni, e specialmente nelle grandi Città sarebbe una ricerca impossibile quella per avere le pietre per un Edificio, sia pur tutte di una medesima Cava, come le pretende l' Alberti (1), ma tagliate d' Està e non d' Inverno, e poi lasciate all' aria libera per due anni, come sulla idea di Vitruvio vuole il Cavalieri (2), o per un anno almeno come il Milizia (3) mostra di volere; lasciando stare quell' altra della Calce che Filiberto Delorme vuole fatta fosse con le stesse pietre di cui è costrutto l' Edificio, e che Plinio secondo una sua Legge romana, desidera non venga messa in opera se non dopo tre anni dall'essere stata spenta (4); nè movendo parola circa i Legnami per i quali la parola *stagionato* è ormai divenuta una favola (5); non recando, io dico, tuttocciò, che era nel complesso delle condizioni per le quali erano eterni gli Edificî antichi, e rinunciando a quella eternità alla quale nel secol nostro non si aspira affatto (6), non si potrà

(1) Milizia Princip. di Archit. Civile Bassano 1814. v. 3. p. 9.

(2) Istitux. di Architet. vol. 2. p. 14.

(3) Op. cit. pag. 8.

E non solo il Milizia, ma anche il Belidoro (Scienza degl'Ing. p. 111.) mostra desiderare che ai suoi tempi, come a quelli di Vitrovio, i Mattoni fossero stati esaminati ed approvati da un Magistrato Edilizio. Ciò sarebbe ottimo per fabbriche ad utile dei futuri, non dei presenti.

(4) Milizia Op. e vol. cit. p. 19.

(5) Io ho fatto molti lavori di grosso Legname, tanto in mare, che fuori acqua, ed ho avuto le mie travi *colossali*, non dal Magazzino, ma direttamente dal Bosco! Nel grande reflusso dei bisogni sociali, i proprietari del Legname reciso, lo smaltiscono giorno per giorno come viene dal taglio; sarebbero stolti ove lo tenessero in serbo per farlo stagionare. Or i lavori con legnami freschi potrebbero essere guarentiti a tutta oltranza?

(6) In Inghilterra la vita ordinaria degli Edificî, si calcola nel dar loro un valore, a non oltre 60 anni!

Scrive il Minard: *Je reviens sur l' idée de perpetuité attachée aux constructions publiques, parce qu' elle me semble une des moins justes qu' on puisse se faire de leur existence desiderable . . . Que faisons-nous des vieilles maisons baties il y a deux siècles?*

En definitive il n' y a aucune utilité perpétuelle, et il n' est pas certaine qu' une construction durable à toujours soit économique', attendu qu' on ne lui donne jamais cette qualité (si tant est qu' elle puisse s' obtenir) sans augmenter considérablement la dépense d' établissement, et par consequent sans se priver d' autres constructions utiles.

Econom. Polit. Appl. aux travaux publ. p. 71.72 et 75.

Ma, senza andare alla idea esagerata dell' eternità, nell' Edificio, la sola sua forte longevità è contraria all' utilità attuale a

Digitized by Google

da mente sana rinunciare alle condizioni oneste che sono la guarentia dello Fabbricho, o che gli Appaltatori, nella esecuzione dei Contratti vanno continuamente violando, sia sulla cattiva qualità degl' ingredienti, o sulla pessima manipolazione dello Malte; sia sulla mano d' opera in generale così nel taglio come nel collocamento dei Materiali; o per cui essi Appaltatori debbono prestare una molto larga, o molto rigida Sicurtà.

E tanto a questo pensar nostro, circa la larga Responsabilità del solo Intraprenditore (1), dà peso il Codice moderno, cho questi oltre di quanto premo cogli Art. 1792 (1638) e 1794 (1639) allorchè dalla epigrafo *Appalto*, lo considera come speculatore; molto di più a premer viene allorchè mira in lui lo qualità che gli vengono per la natura del Contratto stipulato col Proprietario, o per il quale Contratto fornendosi, mano d' Opera o Materiali, dall'Appaltatore, questi a toglier viono nome o Dritto di *Venditore* al cospetto della Legge (2).

Dice l' Art. 1644 (1487): Il venditore è tenuto » a guarentire la cosa venduta dai vizî occulti che la » rendono non atta all' uso cui è destinata ».

Or pare che qui la Legge si faccia espressamente a chiarire il concetto nostro, dirimendo in un modo affatto particolare la quistione di nome, che il Fremy - Lignevillo, all' ombra dell' equivoca frase *Architetto o Intraprenditore*, avea decisa contro del primo, cioè contro di un Individuo a chi, secondo beno fu per noi dimostrato, non mai si era rivolto il Codice. Ed il Signor Ligneville, quando ad un Architetto Direttore, volle arbitrariamente dare il carico di quoi *vices cachés* (3) cho il Consigliere Berenger intendova ascrivere all' Architetto *Appaltatore*, il Signor Lignevillo, dicevamo, non obbe o tener non volle preseute il per noi ora recato Art. 1644, perchè ivi la guarentia dei *vizî occulti (vices cachés)* è imposta ad un individuo chiamato *Venditore*, o che senza oltre subir equivoco di nome, altro non è, in fatto di Edificî costrutti per Appalto, cho il proprio Appaltatore (1) il quale fornendo lavoro o materia, *vende* o non *loca* l'Opera sua.

Dippiù; l' Art. 1647 (1493) dice: « Se la cosa » difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qua- » lità, la perdita sarà a carico del Venditore . . . ».

E questo dettato di Legge, dà all' *Appaltatore*, che, mirabilmente al nostro proposito, chiama *Venditore*, il carico della Malloveria per la cattiva qualità dei Materiali, o pessima Mano d' opera; carico cho diventa tristissimo ed ingiusto, quando il Fremy - Lignevillo, di sua privata autorità (2) impor lo vuole a *l' Architecte chargé de diriger les travaux!*

Da ultimo, l' art. 1788 (1634) prescrivo: Nel caso in cui l' *Artefice* somministri la materia, se la cosa viene a perire *in qualsivoglia modo*, prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell' *Artefice*.

Ma, l' *Artefice che somministra la materia* negli Appalti o nei Cottimi, è l' *Intraprenditore*. Dunque, nel caso generalissimo, di un qualunque danno che accader possa ad un Edificio costrutto a nuovo, sempremai l' *Appaltatore*, sia che costui si faccia chiamare Architetto come in Francia, sia che figuri sotto il nome di *Venditore*, o di *Artefice che somministra la materia* como lo chiama il Codice; sempre mai, noi lo ripetiamo fino alla noja, sempremai l' *Appaltatore*, e non mai assolutamente *non mai* l' Architetto direttore, l' Architetto professore di Arte liberale, esser dove gravato dalla Responsabilità, che dalla parte della Materia possa provvenire.

Intanto, questo richiamarsi della Legge sempre contro di lui che fornisce o lavora la Materia, senza rivolger mai parola verso di Colui che ne cura solo la Forma, dirsi non dove uno di quei casi in cui per rassegnazione, e non per convincimento, l' Appaltatore esclamar possa: *Dura est lex, sed ita scripta est.* No, questo dettato di Legge procedo per diretto dalla natura delle cose; ond' egli affatto semplice riesce il concepire che, l' uomo il quale fornisce tutta l' immensa materia o la mano d' opera, per la costruttura di una

---

cui dai moderni si aspira. In oggi si vogliono Edificî *utili*; la misura dell' utilità, secondo i principî sviluppati dal Mac - Culloch comentatore di Smith, non è il *valore* della cosa, che sendo perpettuamente variable, non può servir di guida, ma è il profitto che offre al momento presente, e sia pur fino ad epoche non molto lontane. Quindi, se l' utile sta nella rendita; se la rendita è in ragione inversa della spesa; se la spesa, per sociale instinto, si vuole piccolissima; come mai non si vorrà confessare che tutti i rigori circa la pretesa solidità delle fabbriche, e di cui si vuol mallevadore l' Architetto, siano altrettante sociali ed Architettoniche assurdità?

Leggansi, in tale proposito, le Osservazioni degl' Ingegn. francesi Dupuit e Borda, negli *Annales* des Ponts et Chaus. An. 1841 e 1847.

(1) Il Gourlier nel Dict. de l' Industrie all' Art. *Entrepreneur* dice che quest' individuo fornito di molte cognizioni teoriche e pratiche, fa contratti per *faire effectuer une Construction, ou une portion de Construction*, A' SES FRAIS, RISQUES ET PÉRILS.

(2) Domat Leg. Civ. Lib. 1. Tit. 4. Sez. 7. p. 3.
Cod. Civ. Com. pag. 1131.
Digest. Loc. cond. l. 2. p. 1.

(3) Op. cit. vol. 1. p. 80.

(1) Domat. Leg. Civ. Lib. 1. Tit. 1. Sez. 7. p. 3.
Cod. Civ. Coment. pag. 1131.

(2) Ibid. 104. 105.

Digitized by Google

fabbrica, e vi specula, e vi suol fare grossi guadagni, soggiaccia ai rischi, ed alle perdite che per le qualità e gli accidenti intrinseci della Materia istessa, possono aver luogo (1).

Esposte le esigenze della pubblica utilità nella Costruttura degli edificî; fatto un conno sull' incertezza dei principî Architettonici (2), e sullo scarso ajuto degli ancor nascenti dedotti dell' Esperienza; segnalati i danni che provvongono dalle insidiatrici Ribasse (3) che sogliono procacciare nei Partiti, ed i ripetuti rovinosi conati del frequente *Dinamismo murale*; egli sembrar potria che la soluzione del problema edificatorio per un Architetto, fosse per essere quasi che impossibile, e che le Opere di lui altro essere non dovessero che labilissimi costrutti; i quali, come la spada di Damocle, minacciassero ad ogni istante a chi vi è dentro ed a chi vi passa davvicino, e la morte e la tompa al tempo istesso. . . ! E pure, nell' Architettura, e nella Civile, alla quale pare che in ispecie mirino i Comentatori, le cose già non vanno per così; e se noi osserviamo e lamentiamo puranche, per Edificî privati e pubblici, lesionati e richiedenti riparazioni dopo non molti, e sia pur dopo pochi anni della loro costruttura (1); se noi deploriamo qualche luttuosa catastrofe per la caduta di qualche Ponte di di ferro (2); le rovine ed i danni per Edificî caduti

---

(1) Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incomoda.

Dig. Lib. 50 Tit. 7 l. 10.

(2) Un nostro dotto ed illustre Giureconsulto, discorrendo meco intorno queste materie, maravigliava forte, e chiamava sofismi miei le cose che io a lui dalle prime cennava sull' incertezza dei principî nell' Arte edificatoria, e mi diceva, che le regole non solo sono, ma anche invariabilissime, di guisa che se un Architetto dasse all' ordine Dorico le proporzioni del Corinto, sopra un fusto toscano mettesse un Capitello Ionico, sentirebbe contro di se *gridare anche i cani* (storico). Io mi vidi obbligato ad entrar in materia, e sommisi a quel sapiente, che un Codice invariabile — se fatto così dalla Sapienza o dalla Pedanteria, lasciamo stare — esiste in Architettura, ma nella sola parte decorativa, ossia circa i così detti Cinque Ordini; ma che nella parte che risguarda alle Costruzioni, le cose andavano nel modo come io in questa scritta sono andato a parte a parte esponendo . . . Io ebbi il piacere di veder mutata del tutto la prima opinione di lui; egli fu perfettamente del parere mio.

(3) Leggansi le gravi parole contro le Ribasse eccessive nei Partiti edificatori scritte dal Maudar (Traité des Dévis p. 29) e riportate dal Fremy-Ligneville (Op. cit. v. 1. p. 6.)

Le forti Ribasse a libera concorrenza sono una fatale illusione, la quale va ogni giorno più mettendo da parte gl' Intraprenditori onesti, e rende accettevoli e preferiti migliaia di impudenti Foraggieri o di arditi Giocatori che rischiano la loro fortuna e quella altrui.

In Francia forte si grida in questo senso, ed ivi si desidera che gl' Intraprenditori fossero uomini legalmente *Privilegiati* per Morale e per Abilità. (Revue Gen. de l' Arch. An. 1841 p. 486). Il vero Intraprenditore, essere non dovrebbe, come per ordinario, Speculatore ignorante, e guasta-mestiere; ma bensì un *Architetto pratico*, lo *Structor*, l'*Aedificator* dei romani (Codicis L. 10 Tit. 64 l. 1.) ed esattamente quel tale *Architecte* della vecchia Consuetudine Francese, e del Codice moderno. Dovrebbe egli saper fare quello che per Contratto si obbliga eseguire, e farlo in guisa, da rispondere alla buona fede della Convenzione; da mettere in sicuro la sua grave Responsabilità, sempre adempiendo alle indicazioni generali dell' Architetto Direttore, di quell' Artista dalla *haute direction*, il quale da questa elevata posizione sua scendere, se non di propria volontà, non deve; perchè ove di dritto a farnelo discendere si cominciasse per un grado solo, non si saprebbe più dove di ragione fermarlo, ed anche l'Impastatore della Malta avrebbe ragione di dire all' Architetto direttore; *tu sei quello che devi mostrarmi il miglior modo da tenere la zappa nelle mani!!*

V. Dict. De l' Industrie Art. *Résponsabilité.*

---

(1) Un Bullettin de Paris (V. Illustration N. 595 p. 50) scrive quanto segue:

L' Arc de triomphe est crevassé sous la grande voute; le temple de la Madeleine est déchiré du haut en bas au-dessus de la clef de la principale porte du péristyle du midi; le palais d' Orsay est lézardé dans cinq endroits, du coté de la rue Bellechasse; l' école des Beaux-Arts est étayée; l'Hotel de ville se fissure, les piedestaux des statues de Louis XIV. sur la place des victoires, et de Henri IV, sur le Pont-Neuf sont lézardés; le palais des affaires étrangères est deja fissuré; enfin le palais de l' Industrie appelle differents remaniements.

Et cependant la France a des artistes habiles, et des Architectes qui savent leur métier, mais l' invasion de certains faiseurs qui n' ont rien de commune avec la science, cause tous ces mecomptes. C' est folie aujourd' hui d' avoir le goût et la passion de son Art.

Il Bullettino ha ragione in parte, il male viene dagli Artisti spuri, dagli Artisti improvvisati; ma viene molto più dagl' Intraprenditori, e dagli usi come dai bisogni del secolo!

(2) Il ferro un tempo proscritto dalle fabbriche, le quali al dir di Milizia (Op. cit. v. 3. p. 56) non debbono reggersi colle stringhe, è andato man mano allargandosi nell' uso, ed è divenuto un materiale universale a tal punto che, dove ce n' è molto, si è giunti a far non solo Ponti, ma Palazzi tutti di ferro! Ma il ferro *non si conosce ancora* da coloro che lo adoperano!!! Ora in Inghilterra si cominciano a fare qualche esperienze in grande, da cui si ricava qualche cognizione sulle facoltà che questo Metallo sviluppa nelle infinite Architettoniche applicazioni. Vedasi nella Notice sur les Ponts avec Poutres Tubulaires en Tôle, par Ivert. Paris 1851; e la Memoire sur la Resistence du Fer et de la Fonte, et l' emploi de ces Métaux dans les Constructions. Paris 1852; e poi che si è restati convinti dello stato d' ignoranza in cui siamo, si giudichi del quanto torto si hanno il Lepage ed il Fremy-Ligneville, quando vogliono dall' Architetto quella loro assurda Mallevadoria.

Digitized by Google

sono infinitamente piccole in paragone di quelle che tutto-dì accadono sulle Strade ferrate e sul mare, nell'urto dei Convogli e dei Piroscafi! Anzi la società industre mentre non ritira la mano da queste stesse pericolosissime e spesso luttuose speculazioni, non ha neanche in idea, circa le stesse, segnalato un uomo che figurasse il Capro espiatore, e si caricasse per *danni ed interessi*, di una che, sendo fuori Ragione e fuori Natura, non più riescirebbe tremenda, ma una dispregevole Sicurtà.

Ma, i Comentatori sono inesorabili; essi nella occasione delle costrutture muratorie, si hanno il modo spietato di chiunque crede coscienziosamente farsi vendicatore di un diritto conculcato, farsi repressore di un fatale abuso, farsi scudo della semplicità contro dell' impostura. Voi potete, dice il Manzoni impietosire un assassino nell' atto di scannare la vittima, ma non mai commovere il Chirurgo quando sta per recidere un braccio al suo malato! Noi però disfacendo, come che abbiamo cominciato, a pezzo a pezzo la compage costrutta troppo di buona fede dai Comentatori, intendiamo a dimostrare illegali ed irrazionali i più forti pezzi di quella loro macchina, e siamo certissimi che essi stessi, i Comentatori sapienti, vedendo dappresso la vera natura dei materiali che usarono contro dell'Artista, vorranno imprendere il discarico di lui, meglio a cognizione di causa, e con la stessa alacrità.

Il Fremy - Ligneville (1) scrive che l' interesse pubblico, e quello dei proprietari, richiedono che le fabbriche siano fatte accuratamente e con solidità; che questo è un essenzial dovere degli Architetti e degli Intraprenditori, i quali sono l' oggetto della pubblica fiducia che li suppone capaci di un tale incarico. Indi soggiunge, che la legge per mantenere costoro in tale obbligo, impone loro una Responsabilità estesissima e speciale; la quale, fin dai più remoti tempi è stata rigorosamente ammessa, cominciando dal Dritto francese e venendo fino al Codice vigente ai tempi nostri.

Noi abbiam fatto vedere, che nello stato odierno della società, gli Edifici volendosi avere come Capitali utili, non possono essere forniti con tale saldezza assoluta da mettere al coverto i costruttori, per ogni conseguenza di una lata responsabilità; ma vuol necessità che lo siano con validità relativa capace di presentare sì, casi di detrimento, ma che la mercè della Sapienza e dell' Onestà, possono ridursi a casi rarissimi, e debbono però sempre mai, nel chiaro dettato dell' Articolo 1386 (1340) del Codice, andare a carico dei *Proprietari*; perchè essi deliberatamente per utile proprio, vollero (oltre delle eccessive ribasse) che convertito fosse in sito, spazio e decorazione, cioè in qualità *produttive*, una buona porzione di quel danaro che ove fossesi dedicato alla Saldezza, *improduttivo* risultato sarebbe.

Noi abbiamo veduto ancora che il Diritto francese antico, ed il francese Codice moderno, quando a cautela del Proprietario, ed in via di regresso, hanno minacciata altrui la pena di una Responsabilità, non mai si son diretti all' Architetto professore, ma all' Architetto speculatore, all' uomo che, si chiamasse Architetto o Intraprenditore, esercitava l' industria di andar elevando fabbriche a partito. Noi abbiamo ciò fatto vedere essere chiaro, e diritto come un raggio di Sole.

E qui al modo stesso di evidenza proveremo, che la romana Giurisprudenza è stata a torto citata volentorosa di comminare sugli Architetti semplici direttori di fabbriche, la responsabilità della riescita delle Opere; anzi, se la sapienza dei romani sparsa nei volumi delle loro Leggi, noi, secondo ne consiglia il sapientissimo Bentham, averla dobbiamo, ove non come precetto, certo come grande e valevole oracolo di consiglio; noi qui delle stesse Leggi romane avvalerci vorremo, come validissimo appoggio nella tesi nostra; perciocchè, in tutto il *Corpus Juris Civilis*, in quel gineprajo, in quel laberinto di sapienza legale che, per amor dell'Arte, siamo andati con severissima cura o con infinita pazienza ricercando, noi lungi dal trovare il menomo dettato di severità contrario all'Architetto, abbiamo anzi avuto motivo di trovar l' indulgenza, anche al di là di quello che noi per diritto naturale, faremo poi vedere doversi ripetere da un Architetto direttore di Edificio.

Il per noi, sempre con venerazione citato sig. de Ligneville, allorchè si volge all' Architetto come a colui che ebbe il carico di concepire il pieno di un Edificio, scrive (1. 95.): *Si la conception est vicieuse et que les plans renferment des combinaisons contraires aux règles de la solidité* (1), *il importe que l' Architecte en soit res*

(1) Op. cit. vol. 1. pag. 77.

(1) La solidità in primo, anzi in unico luogo. Il Fremy - Ligneville, come il Lepage e molti altri, sendo partiti da un principio falso, non possono mai andare incontro che ad assurde conseguenze. Il falso principio stà nel pretendere che l'architetto debba mettere in primissimo luogo la solidità, e mentre che nel fatto la società vuole che sia posta in ultimo. E noi vogliamo enunciare una proposizione nuova quanto ardita, ma alla quale, crediamo che non sarà anima sapiente che voglia contradire. Noi diciamo che per fare un Edificio *solido* come lo vuole il

Digitized by Google

ponsable. La loi romaine, D. Lib. XI. tit. 6. l. 7. par. 5. disait: ADVERSUS ARCHITECTUM ACTIO DARI DEBET, QUI FEFELLIT.

E qui, pria di far vedere che il senso della proposizione romana non ha che fare col concetto dello scrittore che la produsse, ricordiamo che questo tale FEFELLIT fu la voce latina della quale il triste significato chiamò, come dicemmo cominciando, la mente nostra a dubitar forte sulla ragionevolezza delle accuse, che i Comentatori facevano all' Architetto, o sulla giustizia delle pene che comminargli procuravano.

Il testo citato dal Ligneville, non calza menomamente colla idea di lui; un concepimento vizioso, una combinazione contraria alle regole della solidità sono certamente errori, ma non hanno che fare col *fefellit* della Legge romana; il quale, nel naturale significato del verbo attivo vuol dire *inganno fatto con dolo*, un azione cattiva, una falsità (1); nè possono, come farem vedere, menare alla grave pena del risarcimento dei danni ed interessi, alla quale è, anzi, contraria la citata Legge, ed a cui, contro gli Architetti si mira dai Comentatori.

E che il *fefellit* nella Legge romana, prescindendo dal senso grammaticale, valga non l'onesto errore, ma una disonesta azione, io lo trovo chiaramente scritto nel medesimo soprocitato Lib. XI del Digesto, al Tit. 6. il quale ha per epigrafe: *Si Mensor* FALSUM *modium dixerit*. E poi nella dichiarazione della 1.° Legge, quando dice: DE DOLO, *culpa, imperitia mensoris*. Circa la quale bella distinzione tra *Dolo*, Colpa, ed Imperitia, immediatamente si dichiara che vuolsi parlare dell' anche molto indulgente azione *in factum*, di cui nel paragrafo 1.° si precisa il valore colle parole: *Haec actio* DOLUM MALUM (2) *duntaxat exigit*. Segue nelle Leggi appresso ad indicare il *Dolo*, ed a questo *Dolo* rivolge sempre mai la frase *haec actione*, senza che mai questa azione istessa si veda applicata a cosa minore del *Dolo*: anzi, talora questo *Dolo* dichiarato si vede con parole più triste, o non mai sia per poco più lievi: ed a cagion d'esempio, quando nella Legge 4. dice De tempore *hujus actionis*, mostra essere perpetua l'azione perchè nasce da *suspecto negotio*: alla Legge 5. nel paragr. 1.° leggo: *si cum* FALSUS *modius renunciatus esset*, e nel parogr. 5.° *nam, et si cujus alterius rei* MENSURAM FALSAM *renunciavisse dicetur, haec actio competit Proinde, si in aedificii mensura fefellit* etc. E così discorrendo sul tenore istesso, dando al FEFELLIT il significato turpe, ed all'azione la mira verso il *Dolo*, viene alla 7. Legge ad esprimersi così:

Par. 1.° *Et si mensor machinarius* FEFELLIT, *haec actio* (quello che ha per oggetto il *Dolo*) *dabitur*.

Par. 2.° *Nec non illud quoque Pomponius dicit, etiam in eum, qui mensor non fuit,* FEFELLIT *tamen in modo. competere hanc actionem*.

Par. 3.° *Hoc exemplo etiam adversus Architectum (actio) dari debet, qui* FEFELLIT.

Dal che chiaramente si vede che il *fefellit* del Digesto, è il *Dolo malo*, mentre la *conception vitieuse*, come *les combinaisons contraires aux regle de la solidité*, di cui parla il sig. Ligneville, sono ordinariamente *errori* inseparabili dalla umana caducità, quegli *errori* che le Leggi romane (1) notavano come affatto indipendenti da una dichiarata volontà dell' uomo.

Ma dal testo citato per il sig. Fremy - Ligneville, noi ricaviamo un altra grave conseguenza. Se la Legge al *Dolo malo* dell' Agrimensore, alla *falsità* manifesta minacciava un' azione *in factum*, un' azione cioè che portava la pena contro la falsità considerata in se stessa, ed escludeva il risarcimento dei danni, che di quella falsità erano venuti in conseguenza (2); come mai noi

---

Fremy - Ligneville, basterebbe un buon Capo Maestro Fabbricatore; ma per farne uno *stabile* e fornito delle ardue condizioni pretese dall' odierna Società, ci vuole non il Dilettante o, peggio, il Ciurmadore, ma un Architetto professore che sappia sette volte il suo mestiere!

(1) Fallo, is, fefelli, *falsum*!

(2) Il *dolus malus*, o semplicemente *dolus*, ha luogo ogni qual volta *scientemente ed a bella posta* si cerca di nuocere altrui, per via di fraudolenti pratiche, o di qual siasi altro mezzo alla Legge contrario: il *Dolus*, in somma, è ciò che dicesi comunemente soverchieria, inganno, o frode.

Manuale di Diritto Romano. Napoli 1844 Vol. 1. p. 169.

(1) *Nulla enim voluntas errantis est*. Digest. Lib. 39 Tit. 3. l. 20.

Le Leggi romane dichiaravano che colui che aveva *errato*, non aveva consentito al commesso errore: non videntur, qui *errant*, consentire.

Dig. Lib. 50 Tit. 17 l. 116.

E nella professione dell' Architettura, tanto più facile, e quindi più compatibile è l'errore, quanto più astrusa è la materia, più numerose sono le combinazioni, più eterogenei, ed indeterminati sono gli elementi.

(2) La legislazione romana, ad ogni uomo che aveva ricevuto danno dal fatto illecito di altro, accordava un azione (*Actio*) presso il Magistrato, e contro colui da chi avea ricevuto nocumento. L'azione quando mirava al danno materiale sopportato ed alla reintegrazione, chiamavasi Actio *ex Facto*. Epperò, quando si volgeva, non al danno materiale venuto in conseguenza del *fatto*, ma solo contro il valore del fatto istesso, l' azione dicevasi *in factum*.

Or, circa l' *Actio in Factum*, bellissimo è il caso recato dal Digesto, al Lib. 19 Tit. 5. Leg. 14. Un uomo, ivi si dice, ha rubato le vesti ad un altro; questi ne è morto di freddo. Vi è furto come *Dolo*, ed omicidio; ma l'azione sarà giusta per furto, e non può aver luogo per l'omicidio, accaduto contro la mente del ladro. Così, io sbaglio nei miei calcoli; l'edificio per tale er-

Digitized by Google

vorremmo all' Architetto che *ha sbagliato*, infliggere la pena dei danni ed interessi nati dallo sbaglio suo, e non seguir di ragione il modulo dell' addotta romana Legge, sottoponendo l' Architetto istesso alla medesima azione in *factum*, che risguarderebbe al fatto dello sbaglio, e non a quello delle conseguenze? Non sarebbe egli, ciò, secondo già cennammo, come se si chiamasse un Medico alla Corte criminale, per aver fatto morire un Padre di famiglia?

Nè meglio io soscriver mi potrei all' altro, e più grave divisamento dell' illustre scrittore francese, il quale (1) parlando della responsabilità degli Architetti e degli Intraprenditori che, secondo lui, vanno pari passo, e che per la durata di 10 anni debbono col proprio danaro pagare le cattive conseguenze dei vizî di costruzione, dice: *En droit romain la loi* 8. Code, » lib. 8. tit. 12. la faisait durer quinze ans: *Omnes*, » dit cette loi, *quibus, vel cura mandata fuerit operum* » *publicorum, vel pecunia ad extructionem solito more* » *credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto* » *cum suis haeredibus teneantur obnoxii; ita ut si* » *quid vitii in aedificatione intra praestitum tempus per-* » *venerit, de eorum patrimonio (exceptis tamen his ca* » *sibus qui sunt fortuiti), reformetur.* »

E qui io credo che non solamente gli Architetti, ma neanche gl' Intraprenditori debbono e possono andar compresi nel qui sopra recato Addiettivo latino *Omnes*, il quale, nei *Codicis sacratissimi principis D. Iustiniani*, e propriamente nel Lib. 8. e Titolo 12 che tratta *de Operis publicis*, è l' indice DE IUDICIBUS, di quei Giudici persone senatorie, Amministratori di alto grado, che, fossero o nò *Dilettanti* di Architettura, dirigevano essi stessi come Architetti, gli Edificî pubblici della loro provincia. Erano, tali *Giudici* curateri delle opere pubbliche ed Amministratori del pubblico danaro, nominati direttamente nelle Leggi 5. 13. e 22. del medesimo Tit; i quali per la Legge 10. (ibid) si conosce avevano il diritto di mettere il loro nome sopra gli Edificî pubblici, e che nella Legge 1. del Tit. 13 sono indicati colla frase: *patribus civitatum*. E da ultimo, più precipuamente, erano quello che era Quinto Aurelio Memmio Simmaco, Senatore romano, e Maestro del Palazzo di Teodorico, a cui questo Principe, in occasione dei nuovi Lavori per l'ingrandimento della Reggia, scriveva la famosa Lettera a noi conservata da Cassiodoro (1), e nella quale, il Principe raccomanda a Simmaco molte cose, e tra le altre, che sia, molto vicino alla Geometria, onde bene dirigere l'opera anche dei più bassi lavoratori, e molto lontano dalla Cupidigia, *onde non defraudi* (sic) la povera gente addettata a tai Lavori.

Or questi *Giudici*, che amministravano il danaro del pubblico, e che per la stessa Legge Tit. 13. avevano diritto ad un lucro corrispondente al ventesimo della somma spesa, quale guarentito loro veniva dagli Imperatori, *contro l' avidità di altri Magistrati (!!)* (Tit. e Leg. cit.); essi, che a lor conto fornivano Materia, e mano d' Opera alle fabbriche, era ben giusto che, nella Legge 8. epigrafata, *De Operis vitiis*, andassero compresi, e nel seguente significato *quibus. . . . . pecunia ad extructionem solito more credita*, soggiacessero alla responsabilità di tenere il loro patrimonio vincolato per quindici anni, onde rispondere della bontà delle opere fatte costruire, e della buona amministrazione del danaro loro affidato.

Che mai dunque hanno che fare con cotesti *Giudici*, l' Architetto nostro e l' Intraprenditore? Niente. E ciò tanto è vero, che il Lepage (2) trattando il medesimo subietto, scrive: « Le droit romain ne parle de la » garantie des constructions, que pour les ouvrages » publics: *ceux* à qui ils avaient été confiés en étaient » responsables pendant quinze ans. » E cita la Legge 8. sopra indicata. Or, quel *ceux* del Lepage ci fa vedere la ripugnanza che egli ebbe d' indicare decisamente gli Architetti, e gl' Intraprenditori; mentre che il testo della Legge tutt' altri avea voluto indicare. Anzi, il Lepage s' inganna quando crede che le Leggi romane hanno parlato di garenzia solo per le Opere pubbliche; giacchè noi leggiamo nel Lib. dei Codici, e nel Tit. X. intitolato *de Aedificiis privatis*, alla Legge 8. chiamati i così detti *Curiales* ed i *Possessores*, e sottoposti all' Autorità giudiziaria, come responsabili che *domos dirutas neglectasque reparent*; senza distinguere se il *dirutas* sia per vetustà, o per difetto di costruzione. Nè si può dire che la Legge *supponeva* dover la cosa andare a carico dell' *Architetto*, perchè quando la Legge

rore, contro la mente mia, e pur contro i miei voti, ed i miei interessi, è crollato; io debbo esser castigato dell' errore, forse col non essere pagato delle mie fatighe; ma non debbo *pagar l'Edificio*.

(1) Op. cit. l. 157.

(1) V. Milizia Dizionario delle Belle Arti del Disegno. Art. *Architetto*.

(2) Lois de Batimens. 2. 5.

Digitized by Google

istessa ha creduto che giusto era di chiamar l' Architetto responsabile, le ha fatto; e nel luogo citato, alla Legge 12 paragr. 5 nella trasgressione per gli Sporti, e le Scale, chiama responsabile il proprietario (il proprietario costantemente), e l' Architetto, e loro dà — qual castige? — *una Multa!*

Dunque, se la Legge romana quando ha voluto mettere in campo la responsabilità del verace Architetto, (*Architectus*) non solo lo ha fatto indicando l' occasione, ma pur misurandone *la penale*; dir dobbiamo, che quando non ne ha parlato, ella certo *non lo ha voluto*, e che per conseguenza logica, gli *Omnes* a chi era diretto il fatale *de eorum patrimonio refermetur*, non avean già che far cogli *Architetti*.

Dice il Ligneville (1) che le Leggi francesi avevano ritenuta quella, che noi qui accusiamo come inesatta, deduzione delle Leggi romane; e che anticamente in Francia il termine di quindici anni si assegnava per l' azione contro gli *Architetti* e gl' Intraprenditori, risguardo alle grosse costruzioni; e che l' odierno Codice ha ridotta solamente ad anni dieci (2). Noi non abbiamo mezzi per andare alle vere fonti onde scorgere se le Consuetudini, e le Leggi francesi parlarono veramente di una Dilazione (*Delai*) quindecennale; e se questa che il Gourlier (3) trovar non seppe tra quelle carte, sia veramente venuta dalla Legge 8. del Codice di Giustiniano al Lib. 8.°, ed al Tit. 12, la quale, come abbiamo chiaramente fatto vedere, non ha menomamento avuto in mira nè gli Architetti nè gl' Intraprenditori. Noi pensiamo che forse la dilazione decennale del Codice odierno, ha potuto per analogia, e come in idea, essere ricavata dalla Legge 8. onde quell' elasso di tempo per esperimentare la validità delle Opere, voluto da Giustiniano determinare circa la responsabilità de' Giudici curatori delle Opere pubbliche, fosse considerato, e in circostanze speciali, circa gli Speculatori di fabbriche; i quali nelle Leggi Civili francesi andarono sotto i nomi di *Architetti ed Intraprenditori*, e così vanno in questi giorni nostri. Ma siamo certi però che le Leggi romane, le quali tanto a minuto si occuparono dei regolamenti intorno la costruttura e manutenzione degli Edificî pubblici e privati (1), non mai, *assolutamente non mai* (e sfidiamo chiunque a provare il contrario) vellero che gli Artisti Architetti rispondessero *de eorum patrimonio*, per i difetti di costruzione, *de operis vitio*; e forse neanche quando essi Architetti date avessero motivo ad essere accusati di *Dolo malo* (2).

Ma a noi non basta lo avere, contro lo asserto di dotti Giureconsulti, fatto vedere come quelle vetuste venerande carte, non mai per regola generale chiamarono a carico dell'Architetto Direttore, la terribile responsabilità della rifazione dell' Opera sbagliata. Noi ricordiamo aver detto di voler mostrare, in modo chiaro egualmente, come il Digesto discarica ogni Artista che, sia colla mente, sia colla mano fosse stato semplice costruttore di un opera (cioè che non avesse pur fornita la materia), e lo riguarda libero da qualunque responsabilità, circa la buona riescita del Lavoro, quando costui vincolato non si trova, e chiarissimamente, a tale condizione, la mercè di uno speciale Contratto.

Il Digesto (3) reca una delle sue quistioni pratiche, dicendo: *Locavi opus faciendum, ita ut pro operi redemptori certam mercedem in dies singulos darem*: OPUS VITIOSUM FACTUM EST: *an ex locato agere possim?* Respondit: SI ITA OPUS LOCASTI UT BONITAS EJUS TIBI A CONDUCTORE APPROBARETUR. Ed egli pure sembra inutile far comento onde si veda, che la parola *Locavi* significa ho fatto un Contratto di locazione di Opera, e che tutta la frase che principia *si ita opus locasti*, vuol dire che avrai diritto alla guarentia della bontà del lavoro, *se a tal modo stipulasti un patto*.

La stessa Legge (4) trattando del *Dolo* della *Colpa*, o della *Imperizia* dell'Agrimensore — il quale, come qui sporremo è tanto dignitosamente riguardato, e che per la comune denominazione di Geometri data, come vedemmo dal Digesto, bene possiamo a lui paragonar l' Architetto — comincia col dire: *Adversus mensorem agrorum, Praetor* IN FACTUM *actionem proposuit a quo* FALLI *nos non oportet: nam interest nostra, ne* FALLAMUR

(1) Op. cit. v. 1. p. 137.

(2) Cod. Napoleone Art. 1792 e 2270 (1638, 2176.)

(3) L' Architetto parigino sig. Gourlier ai giorni nostri, nei dotti Articoli suoi del *Dictionnaire de l' Industrie*, parlando della *Responsabilité* e riportando le parole dell' art. 114 de la *Coutume de Paris*, che sono le sole in tale proposito; dà luogo ad osservare, che la responsabilità circa la mala costruttura degli Edificî, è a carico di tanti, fra i quali manca solamente . . . . . l' Architetto!

Noi non osiamo già dire che il sig. Ligneville abbia inventato varie cose che ha scritte in tal proposito; ma abbiamo ben luogo a temere, che egli fu indotto in errore da carte molto inesatte.

(1) Codicis Lib. 8. Tit. 12 e 10.

(2) Perchè anche in caso di Dolo, sarebbero soggiaciuti ad una semplice *Actio in factum*, e non mai al fatale *refermetur*.

(3) Lib. 19. Tit. 2. leg. 31. par. 1.°

(4) Lib. XI. Tit. 6. leg. 1.

Digitized by Google

in modi renunciatione : si forte vel de finibus contentio sit, vel emptor scire velit, vel venditor, cujusmodi ager veneat. E di quì si vede, che la Legge supponendo un inganno, *Dolo*, minaccia l'azione *in factum* nel fine di non essere ingannato dall' Artista. Or siccome questa tale *Azione* punisce solo il fatto del Dolo come falsità dell' Artista, e non le *conseguenze del dolo* come danno al Proprietario; così il Digesto pensando che di tali conseguenze, cioè del danno, non si dee rispondere se non quando si è ligato da un Contratto, quì a dichiarar viene espressamente, che non si è chiamato l' Artista a risarcire il danno, perchè si suppone che questa specie di Artisti, gli Agrimensori, non mai fanno un contratto per le opere loro: ed ecco quì le parole di tale dichiarazione: *Ideo autem hanc actionem proposuit, quia non crediderunt veteres, inter talem personam locationem (et conductionem) esse.*

Nè contento di ciò il Digesto, a più ampio chiarimento aggiunge: *Haec actio* DOLUM MALUM *duntaxat exigit: visum est enim, satis abundeque coerceri mensorem*, SI DOLUS MALUS SOLUS *conveniatur ejus hominis*, QUI CIVILITER OBLIGATUS NON EST. Val quanto dire, che la Legge romana ad un Artista il quale, senza speciale Contratto civile, prestava l' opera sua, non dava alcun castigo se non nel caso di Frode, di Falsità, di *Dolo malo*; e tal castigo dava, o lo credea soverchio *(abundeque)* per il dolo fatto, e non per il danno prodotto.

Indi, mirando sempre mai all' *Artista non ligato da Contratto*, e volendolo francare da qualunque responsabilità di risarcimento per danno prodotto dalla cattiva opera di lui; dopo di aver detto del castigo, quando colui è un birbante, dice del caso quando erra per ignoranza; e nota: *proinde*, SI IMPERITE VERSATUS EST, *sibi imputare debet qui* (il proprietario) *eum adhibuit!* Nè questo basta; la Legge scender vuole anche più giù, dicendo: *sed et si* NEGLIGENTER, *aeque mensor securus erit!*

Ma noi abbiamo esempî molto più notevoli dei recati.

Dice il Digesto (1): *Qui columnam transportandam conduxit, si ea dum tollitur, aut portatur, aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque quorum opera uteretur, culpa* (2) *acciderit: culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset.* E noi ci siamo fatti a recare questo bell' esempio, come preziosissimo, come quello il quale in tutto il Corpo della Romana Giurisprudenza, assai chiaramente, assai precisamente risguarda all' Architetto, all' Officio di lui, al danno che a mal grado della sua diligenza accader potrebbe all' Opera; ed alla più larga indulgenza che la legge gli accorda in questo caso.

In altro luogo, da ultimo, dice la Legge medesima: *Si gemma includenda aut insculpenda data sit, eaque fracta sit, si quidem* VITIO MATERIAE *factum sit, non erit ex locato actio: si imperitia facientis, erit. Huic sententiae oddendum est, nisi* PERICULUM QUOQUE IN RE, *ortifex receperat. Tunc enim, etsi vitio materiae id evenit, erit ex locato actio.* Alla quale sapientissima decisione, non altri chiuder potrebbe gli occhi che uno Scettico interessato, onde non vedere l' Architetto e l' Edificio suo, mirabilmente figurati nell'Artefice e nella Gemma del Digesto; e consentire che quando la materia è tale che per mille e mille rapporti economici, fisici, di sito, di combinazioni ed accidentali, dirla si deve materia eminentemente insicura; che quando in faccia a tale mal condizionata materia, la scempiataggine dell'Architetto non si elevi a tal grado da diventare una *Colpa*, non mai all'Artista che plausibilmente si prestò coll'ingegno suo, ascrivere si dovrà il danno che avvenuto fosse all' Edificio.

Dal che, raccogliendo le idee, ricaviamo la promessa dimostrazione, che la Legge romana, quando un Artista nel prestar l' Opera della sua mente, o della mano sua, non erasi obbligato civilmente, la mercè di un Contratto, ad una precisata responsabilità, circa la buona qualità e riescita del lavoro; un tale Artista, se lavorava male con Dolo, era punito per la bricconata, senza pagare il danno prodotto; se il lavoro era sbagliato per ignoranza, il danno restava a carico del proprietario, che avrebbe dovuto fare una scelta migliore; se da ultimo il male era avvenuto per

---

(1) Lib. 19. Tit. 2 l. 25. par. 7.

(2) Quale sarebbe stata la *colpa*? La *colpa* è diffinita dal Digesto: Latae culpae finis est, non intelligere id, quod omnes intelligunt. (Digest. Lib. 50. Tit. 16. l. 223. par. 1.) Vale a dire che la *colpa* sta nella mancanza di *senso comune*; come sarebbe a dire, se l' Architetto, per toglier d' opera la Colonna verticale, l' avesse spinta in terra; o se in via e per una china l' avesse col suo Carro abbandonata giù, onde far più presto la via . . . ove la così precipitata Colonna venga a rompersi — come in tali casi rompersi deve — ciò accade per *colpa* dell' Architetto; il quale però sendo sciocco a tal punto, avrebbe anche una scusante verso il Proprietario, che *colpò* alla sua volta, quando si avvalse di un Artefice tanto balordo.

Digitized by Google

sola *negligenza* dell' Artista, la Legge, eccedendo in indulgenza, per parte di lei lo faceva francato.

E crediamo aver detto abbastanza onde si veda che le Leggi romane, delle quali i Comentatori avendo prese taluno frasi latine, le hanno voluto mettere nei loro libri, come uno spauracchio contro i poveri Architetti; queste Leggi romane, diciamo, questi misteriosi Oracoli Sibillini, quando sono stati per noi veduti bene dappresso, hanno parlato favorevolmente all' Artista, forse anche al di là di quello che per noi razionalmente sarà determinato.

Nè solo, quando i nostri Comentatori si sono rivolti alle Leggi antiche, non hanno reggiunto il loro fine, per essere andati appresso ad una falsa idea; ma pure, allorchè si sono fatti uno scudo del Codice moderno andarono, dir quasi vorremmo, volontariamente in orrore.

Noi fin dalle prime abbiamo fatto rilevare il torto che si ebbero il Lepage, ed il Fremy - Ligneville allora quando, dopo di avere scambiato l' Architetto speculatore o fabbricatore di Case, di cui parlano le Consuetudine di Parigi ed il Codice Napoleone, per l' Architetto professore e direttore di Edifici, a cui la Consuetudine ed il Codice non mai posero il pensiero; applicar vollero a questo Artista gli Articoli 1792 (1638), 1793 (1639)e 1795 (1641) dello stesso Codice, senza tener conto della Epigrafe *Appalti* e *Cottimi* che a quegli Articoli dà tutto il valore, e che di ragione li fa applicabili solamente ad *Architetti-Appaltatori* o *Architetti-Cottimisti*, che, precipuamente in Francia, sogliono stipulare tali contratti. Or quì noi ci faremo e dimostrare, che il Fremy - Ligneville a più difetto di ragione è andato sconciamente incontro, quando si è fato a recare la prima proposizione della Responsabilità, che secondo lui pesar deve sull' Architetto, nel caso che l' Edificio mostra gravi danni fin da quando trovasi n costruzione, e non è stato ancora consegnato; ricorrendo lo scrittor francese alla pena del risarcimento fulminata dall' Articolo 1382 (1336) contro di chiunque reca danno ad un altro (1).

Nè senza dispiacere noi ci vediamo astretti a, sempre col debito riguardo, mover preghiera e quel sapiente Avvocato della Corte di Appello di Parigi, che di grazia far non volesse una grave applicazione sopra di un singolo, sopra di un isolato Articolo, senza tener presente l' intero complessivo carattere della Legge a cui quello si appartiene (1); e noi lo pregheremmo onde volger volesse lo sguardo alle epigrafe che avvalora l' Articolo 1382. La Legge formulando quell' Articolo pieno di giustizia e di filosofia, gli ha scritta sulla fronte le circostanza grave nella quale solamente ever deve l' applicazione. L' Epigrafe *Dei Delitti* o dei *Quasi-Delitti* dovea certo dir qualche cosa nell' animo del Comentatore (2), onde vedesse che non menava naturalmente al caso dell' Architetto, e questa volta tampoco e quello dell' Intraprenditore.

Io leggo nei volumi eurei del Duranton: « Intendesi » per *Delitto* ogni *Azione illecita* dell' uomo, fatta *con* » *intenzione di nuocere* o alla società o a qualcuno ».

» Il *Quasi Delitto* è parimenti un *fatto illecito che* » *nuoce altrui*; ma che avviene senza disegno di » nuocere (3) ».

L'Articolo 1382 (1336) dice: Qualunque fatto dell' uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per » colpa quale è avvenuto, a risarcire il danno.

Or con la guida del Duranton, noi nell' Articolo recato dobbiamo notare che *il risarcimento del danno* non è pena per qualunque *fatto dannoso*; ma il *fatto dan-*

---

(1) 1382 « Qualunque *fatto* dell' uomo *che arreca danno ad altri*, obbliga quello, *per colpa* del quale è avvenuto a risarcire » il danno. »

1383. « Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non » solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza » o per sua imprudenza. »

(1) Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere.
l. 24. ff. de Legibus.

(2) . . . . queste disposizioni concernono generalmente i fatti che costituiscono *delitti o quasi delitti, come lo indica la intitolazione del Capitolo* sotto il quale sono posti. Duranton op. cit. v. 10. pag. 426.

(3) Duranton, Op. cit. v. 13. pag. 726. . . . L'ordine e la divisione stabiliti al principio di questo titolo ci conducono alle obbligazioni che risultano dai *Delitti* o dai *Quasi Delitti*; essi si formano, come i quasi-contratti, per un fatto volontario dell'uomo, *ma per un fatto* ILLECITO.

V. Discorso al Tribunato francese fatto dal sig. Tarrible nel 9. febbraio 1803. Nel Locrè v. 6. p. 386.

E l' Architetto francese sig. Gourlier nel Dict: de l' Industrie all' Art. *Responsabilité*, anch'egli ha dato nell' errore di mettere a carico dell' Architetto, la Mallevaria che provviene dagli art. 1382. 1383. e 1384 del Codice, senza tener conto della epigrafe *Delitti e Quasi-Delitti* che toglie alla Legge gli effetti di una pericolosa generalità.

Digitized by Google

nose per essere degno delle pena, bisogna che sia *fatte illecito*; giacchè, quondo un fatto è lecito o produce danno ad alcuno, nen va soggetto alla pena del risarcimento.

Chi sul suo suelo ed a giusta distanza alza un muro in faccio allo mia Casa o la oscura, dà luogo ad un fatto che mi produce danno. Chi nel suo terreue escava un pozze e rompe la vena d' ocqua cha fluiva al proprietario vicino o ne lo priva; dò ouche luogo ad un fatto che reca danno ad un altro.

Ma tanto il prime quanto il secondo esempio, non mena alla pena del risarcimonto, per il carottere del *fatto*; perchè quel *fatto* ora lecito; perchè quel *fatto* era naturale esercizio di un diritto.

Dopo di cho, pare soverchio il chiedero, se l' Architetto nell' esercizio del suo mestiere, e pnr l' Intraprenditore nell' adempimento di un Contratto, si trovano, in faccia ol proprietario, nelle stato di legittima azione; se quei due individui nelle cose relativo a quegli Officî sone, circa le costui bisogne, nel pienissimo dritto di operare? Or so operando legittimamente, ed operande di pieno dritto, egli avvieno a quei due individui di recare involentario donno alla stessa persona che li ha adibiti, chi sarà mai che con animo scovro da prevenzione, voglio loro minacciare la tremendo pena del risarcimento, prescitta dall'Articolo 1382? Rechiamo un esempio:

Una Casa è puntellata perchè cadente.

Colui che ne toglie i puntelli, nel prave fine di nuocere al padrone, e la fa orollore, commette *Delitto*, e se con omicidio, un *Misfatte*.

Colui che passando col Carro, tanto vicino oi puntelli, scuote questi per inavvertenza, li fa cadere, e fa rovinore l' Edificio, commette un *quasi-delitte*.

Il primo ed il secondo di tai *fatti*, sono *illeciti*, perchè coloro cho hanno tolto via, ed urtate lo puntellaturo, non avovone diritto o mettervi la mano; quindi debbono in virtù degli Articoli 1382, o 1383 (1336, 1337) risarcire il danno cagionato altrui.

Ma, Colui che nella qualità di *pubblico Professere* è chiamato dal padrone della Casa a cambiar di sito i puntelli, o a togliere i deboli e mettervi i robusti; colui se nel compiero questo *fatte lecite*, nel legittimo esercizio del suo mestiere produce, sio per iguoranza, sia per inavvertenza (1), la caduta dei puntelli, ed il crollamento dell' Edificie; colui, il quale non ha commesso *Delitto* e *Quasi-Delitte*, si trova fuori il potere degli Articoli 1382 (1336) o 1383 (1337) del Codice francese (1), nè vi ha interpetrazione di Comentatori al Mondo, che possa aggravare, e molte mene poi fore una falsa opplicazione di pena a chicchessia.

Epperò, qui avendo accidentolmente fatto uso della parolo *interpetrazione*, vogliom cogliere questa occasione per far vedere come i Comentatori dol Codice, recar volendo nna lata Responsabilità, ende servisse di pena all' Architetto direttore di Edifici; nè ispida e minacciosa quale essi far la voglione, potendola recoro in mezze como nata dal loro cervello, pari a Minerva cho uscì dol tutto armata di dentro il capo di Giove; pensarono di cavarla dalle Leggi, o quando nol potevone per diretto, si fecero a tirarla fuori da una via di travorso.

Tutto il mondo sà che quella torta pericolosa via trasversale del Codice, da cui essi cavor vollero la Responsabilità, ormota como un Istrice, di punte molte ed acutissime, trovasi aperta dalla *Interpetrazione* (2), astuta o capricciosa figlia doll'umano fantasia, venuta per introdurre nel tempio della Giustizia il Litigio; al modo

---

(1) L' ignoranza, e l' inavvertenza sono *Colpe*; ma se si trattasse di *provato* Dolo, la cosa sarebbe diversa; ed il *fatto lecito* che produce danno per *Dolo* mena al risarcimento.

Dice P. Liberatore, che se il Giudice dava una sentenza ingiusta per ignoranza (Colpa) era punito con pena pecuniaria; se per Dolo, lo era con l' Infamia, e col risarcimento dei Danni.

Osservaz. al Domat. V. 6. p. 396.

Come, per altro riguardo, l' ignoranza e l' inavvertenza sarebbero *Colpe*, quando l' Artista non chiamato, si fosse posto a lavoro di sua privata volontà; o nella specie, chi *pubblico Professore* di Architettura non è, ma solo Dilettante, o Architettonice Ciurmadore si fosse, come ne son taluni a giorni nostri. Dicla legge romana: *Culpa est se immiscere rei ad se non pertinenti*. Dig. de Reg. Iur: l. 36. E se vale questa proposizione diretta, deve pur valere la contraria: *chi si mette nelle cose a lui pertinenti di officio, se erra, non colpa*. V. Duranton. Op. cit. V. 10. p. 423.

(1) *Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere jus non habet.*

De Regulis Iuris l. 151.

Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur.

Ibid. l. 55.

Or l' Architetto chiamato *ad hoc*, *jus habet* ad agire; dunque *damnum non facit*. Agisce *suo jure*; dunque, *nullus videtur dolo facere*. Bisogna esser cieco, o bisogna chiudere gli occhi per non veder questa luce.

(2) *Omnis definitio in jure civili periculosa est. Parum est enim ut non subverti possit.*

Dig. De regulis jur. l. 202.

Digitized by Google

stesso che fece per la Storia quando volle introdurvi il Romanzo. Epperò, se nella Storia l'Interpetrazione trovò il possente contrasto della Critica; ebbesi nella Scienza del Dritto, la Filosofia e l'Equità, le quali ai suoi modi insidiosi hanno posto in ogni tempo un limite razionale che bisogna conoscere, onde non lasciarsene imporre dagli Interpetri.

Il Lepage (1) conviene che il Codice non parla già dell' Architetto direttore, ma solo di un *Architetto intraprenditore*; concede, che quando un Architetto speculatore fa un Contratto di Appalto *abandonne les fonctions qui caractérisent sa noble profession* — dunque non è l'Architetto-tipo — *pour se livrer à une spéculation*, e soggiunge che, *il se trouve compris alors dans la classe des Entrepreneurs*; ma poi scappando fuori del suo filato raziocinio dice: se costui subisse solamente la Legge come Appaltatore, verrebbe a non subirne alcuna nella sua qualità di Architetto (2): e come egli, il Lepage, vuole assolutamente all' Architetto *architettare* una formidabile Responsabilità, questa fassi a cercar nel Codice, come dicemmo, per la via torta e tenebrosa degl'indovinelli.

Egli arbitrariamente trasforma l'Architetto-Appaltatore a cui si volge il Codice coll' art. 1792 (1638), in Architetto-Direttore a cui la Legge non si volge affatto; e ciò fà per quella tale facilissima via dell'interpetrazione, onde sottoporlo ad un nuovo del tutto, e capriccioso Diritto, asserendo essere *évident que la volonté des législateurs* — volontà di lui, non dei Legislatori — *est de faire peser la garentie non-seulement sur l'entrepreneur qui exécute des ouvrages, mais encore sur l'Architecte qui les* DIRIGE; e conchiudendo (1): *Cette interprétation du sens naturel de l' Art. 1792 est confirmée par l'art. 2270 : il déclare qu'aprés dix ans, l'Architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages* QU'ILS ONT FAITS OU DIRIGÉS, *c'est-a-dire* — questo *c'est-a-dire* è ultroneo — *des gros ouvrages que les entrepreneurs ont faits, ou que les architectes ont dirigés* (2). *Ainsi, en désignant précisément les Architectes comme garans, la Loi n'entend pas parler seulement de ceux qui entreprennent des constructions; elle dit formellement qu' il s' agit des Architectes chargés de diriger des ouvrages. Aprés des dispositions légales aussi claires*—chiare ! !— *il est impossible que les Architectes qui ne font pas l'entreprise, se prétendent exempts de toute responsabilité relativement aux constructions qu' ils dirigent.*

Il Fremy-Ligneville, alla volta sua non nega che le parole del Codice, quando si leggono senza interpetrazione indicano un Architetto che fa appalti (*prix fait*) e non già uno che dirige; ma siccome egli è nella schiera di quelli che gridano più forte, così sul tuono istesso del Lepage si lascia tanto dall' entusiasmo trasportare, che dice: *Si l' Architecte n' était responsable que quand il construit à prix fait, il ne le serait jamais*, e si move all'attacco facendosi forte della voce *Architecte*, la quale, perchè diversa dall'altra *Entrepèneur*, devo di conseguenza, nella mente sua, ed a malgrado della Legge, menare ad una anche diversa, speciale gravissima Responsabilità.

Il Ligneville conosce che Tribunali superiori decisero sciolto l' Architetto dalla lata, mostruosa, illegale responsabilità di ricostruire le Opere per lui disegnate; e quì vogliamo citare le Decisioni degli 11 marzo 1839, e del 12 novembre 1844 date dalla Corte di Cassazione di Parigi, e citate dal Comentatore istesso (3).

Ma questo Scrittore, intanto, non solo chiama erroneo

---

(1) 2. 34 e 35.

(2) Un così torto raziocinio pare incredibile; quindi eccolo quì per esteso:

Dira-t-on que le Code n'a entendu désigner les Architectes que pour les cas où ils entreprennent des constructions, et non pas lorsqu' ils n' ont que la direction des ouvrages? La réponse est, que l' Architecte, dans le cas dont il s' agit, abandonne les fonctions qui caracterisent sa noble profession pour se livrer à une speculation: il se trouve compris alors dans la classe des entrepreneurs; et s' il n' était, responsable qu' en cette qualité, il était inutile de le désigner séparément comme Architecte. Il est donc évident que la volonté des legislateurs est de faire peser la garantie non-seulement sur l' entrepreneur qui exécute des ouvrages, mais encore sur l' Architecte qui les dirige, soit en donnant seulement les plans et devis, soit en surveillant leur exécution.

Il Lepage dove sono due nomi vuol vedere due Diritti; egli nol può fare: *ubi Lex non distinguit nec nos distinguere debemus.* Noi però abbiam fatto vedere che nel Codice i due Nomi indicano una sola persona, e quindi un solo Diritto.

(1) Op. cit. v. 2. p. 37.

(2) Noi sempre mai insisteremo sopra questa illegale ed abusiva distinzione che il Lepage si arroga, quando vuole assegnare all'Architetto la direzione, ed all' Intraprenditore la esecuzione dei Lavori. Nò, e di bel nuovo nò, la Legge ritiene che l' uno e l'altro senza distinzione di Officî, Costruiscono l' Edificio, per cui si è fatto un *Contratto di Appalto*; e la mente dei Redattori anche l'abbiamo veduta quando essi hanno parlato dell' *Intraprenditore che Dirige.*

(3) Fremy-Ligneville Op. cit. v. 1. p. 96, 97 e 100.

Digitized by Google

quelle sentenze, ma osa scrivere che lo stesso articolo 1792 (1638) inchiude una inesattezza di redazione (1) della quale ha colpa, come in principio anche per bocca di lui dicemmo, *la langue usuelle*; quindi crede perciò che l'Art. 2270 (2176) parlando della responsabilità *dell' Architetto* CHE HA DIRETTO *le opere*, rettifica l' inesattezza gravando la mano sul vero *Architetto Direttore* delle Costruzioni. *L' inexactitude de rédaction* — egli così si esprime come il Lepage (2) — *que renferme l' art. 1792 est d'ailleurs* RECTIFIÉE — *rectifiée* e furia d' interpetrazione — *par l' art. 2270 quant à la responsabilité de la* DIRECTION *des travaux*.

Noi non sappiamo se in Francia, ed in affare di tanto peso, possa una interpetrazione alla Legge essere fatta da altri che dallo stesso Legislatore, ed in modo più esplicito o solenne (3). L' Imperatore Costantino scriveva al Prefetto Basso: *inter aequitatem, jusque interpositam interpetrationem* NOBIS *solis et oportet et licet inspicere* (4). Quindi la interpetrazione fatta pria di tutti dal Lepage, come quella di privato Comentatore del Codice, tutto che stata adottata da altri Comentatori e pur da varî tribunali francesi, non avendo avuta una officiale validità dal Legislatore, sarebbe insufficiente al cospetto dell'equità naturale, perchè l'Architetto Professore di Arte liberale, senza di essersi vincolato con apposito particolareggiato Contratto, assoggettato fosse ad una responsabilità, di cui a sopra dippiù si volle esagerar la misura. Ma una tale interpetrazione, noi, volta la mente alla generalità delle idee, e stando alle regole omai dall'universale riconosciute (1) circa la interpetrazione delle Leggi, non la troviamo dedotta con tali debite guide, sole capaci di dare ogni venerato carattere legale alla pretesa Responsabilità.

E noi in questa occasione vogliamo ricordare al sig. Fremy-Ligneville, come forse non pare conveniente che l' Articolo di una Legge in caso di oscurità, e d' interpetrazione, sia chiarito da quello che vien dopo e molto dopo; mentre per lo contrario il Digesto romano (De Legibus l. 26 e 27) vuole che le Leggi *precedenti* servano a spiegare le posteriori.

E dippiù, vogliam chiamare l' attenzione di lui sulla maniera che noi forse oseremo a dire antilegale di, in caso dubbio, cavare una conseguenza di gran pondo da una semplice parola, *dirigés*, che si trova balestrata nel solo art. 2270; quando l' antichissimo e filosofico uso del Foro, vuole che la interpetrazione di una parte di Legge sia fatta, non già fondandosi sopra una singola particella, in altro senso; ma sul tenore generale, come sullo speciale senso di altri molti ed interessanti Articoli della Legge istessa: *Incivile est*, dice il Dritto romano, *nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita judicare, vel respondere*: l. 24. ff. De Legibus (2).

Il Lepage dalla Legge naturale, che ogni uomo aver deve una responsabilità del fatto suo, verso di chi a tal fatto corrisponde, assegna un valore capriccioso ed enorme alla parola *responsabilità*, e stabilisce che l'Architetto paghi l'Edificio caduto per difetto delle per lui dettate proporzioni. Ora una tale tremenda misura di responsabilità viene a risultar contraria all'equità quando la si paragona al modico vantaggio — *Onorarium* — che ricavar suolo un Architetto semplice Direttore dei lavori, coll' enorme danno che a lui avverrebbe nel caso della caduta dell' Edificio (3).

---

(1) *Il est évident que les mots* ÉDIFICE CONSTRUIT A PRIX FAIT, *employés dans l' Art. 1792 sont, une inexactitude de rédaction à l'égard de l' Architecte* (1.96): *c' est l' inexactitude de la langue usuelle signalée ci-dessus qui c' est glissée dans la loi.*

Ma ciò dirsi non deve inesattezza, però un deciso silenzio della Legge in riguardo all' Artista. Le quistioni dalle quali dipendono le sostanze dei cittadini, e quindi i più gravi interessi della società, non possono dipendere da una parola che si è *glissée* nelle Leggi. Di queste, la lettura è stata sempremai l' unica via quando si son volute intendere: la interpetrazione poi, è stata anche l' unica via quando per interesse si son volute imbrogliare.

(2) Op. cit. vol. 1. pag. 100.

(3) Qui diciamo *in Francia* perchè ivi, pare a noi non sia stata data al Giudice la facoltà di interpetrare la oscurità della Legge. Nel nostro Regno questo è disposto, e colle sole norme dell' Equità.

V. Domat. Leggi Civ. Napoli 1839 v. 1. p. 113 alla Nota del Professore Liberatore.

(4) De Legibus. l. 1.

V. Domat. Op. cit. v. 1. p. 112.

(1) Domat. Op. cit. v. 1. p. 105.

(2) Domat. Op. cit. v. 1. p. 162.

(3) Nell' esistenza di un Contratto solenne fra due o più individui, e quantunque le parti fossero libere di obbligarsi come loro meglio giova e piace: pure la Legge ordina che i patti siano regolati dalla legalità, dall' onestà e dall' *Equità: Bonam fidem in Contractibus considerari aequum est.* l. 4, e. de Obl. et Act. *Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat.* l. 31. ff. Depos. vel cont. V. Domat. op. e vol. cit. p. 170.

Se adunque la Legge non vuole, nei Contratti, alcun patto mostruoso; potrà mai, senza Contratto, supporsi che l' Architetto per un modico compenso debba andar sottoposto ad una mostruosa responsabilità?

Digitized by Google

Quindi, laddove il Giudice, si facesse interpetre della Legge por mezzo dell' *Equità*, bisognerebbe che ad equilibrare il guadagno col danno, aumentasse il primo, e diminuisse il secondo (1).

Dice il Domat (2). « Le Leggi arbitrarie sono ma- » lamente applicate allorchè se ne deducono conseguenze » contrarie alla intenzione del Legislatore. » E per questa parte noi mostrammo abbastanza nelle riportate parole del Barone Locrè, che i Compilatori del Codice francese, i quali debbono essere ritenuti collettivamente come pensiero, e volontà del Legislatore, dichiararono che per loro la parola Architetto era sinonima con quella d' Intraprenditore. Dal che viene come conseguenza legittima ed inalterabile, che l' Architetto dell' Articolo 1792 di quel Codice, è identicamente lo stesso individuo dell' Architetto di cui è parola nell' art. 2270 della medesima Legge. Se il Lepage sulla scarsa base di una semplice parola, *dirigés*, pretende distinguere due diversi individui, il Lepage non solamente urta col vecchio apoftegma legale *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*; ma si allontana dagli ordinarî temperamenti che nella interpetrazione soglionsi adottare, quando cioè si sente la necessità di interpetrare quelle leggi che alla lettera menerebbero in qualche ingiusta irregolar conseguenza; e noi ciò diciamo, perchè nella interpetrazione Lepagiana accade la cosa perfettamente al rovescio, vale a dire che, non la Legge ma la interpetrazione guida ad un assurdo manifesto.

Ed in vero, nell' Art. 2270 se si ritiene che l' Architetto e l' Intraprenditore sono i medesimi individui così denominati nel precedente 1792, nasce come legittima conseguenza che coloro i quali sono stati vincolati coll' Art. 1792, vengono naturalmente coll' altro 2270 ad essere sciolti. Non così, se l' Architetto dell' Art. 2270 fosse un personaggio diverso da quello del 1792, perchè questo *nuovo* personaggio del 2270 si vedrebbe con sconcio inammissibile, *sciolto* da un vincolo che la Legge non mai gli aveva imposto.

Dippiù, quando la Legge dichiaratamente e solennemente non pone a carico dell'architetto *non Appaltatore* una responsabilità speciale e di precisato valore, come mai per via di interpetrazione risultarne potrebbe una responsabilità enorme, e che sotto molti rapporti entra nei limiti della assurdità?

Il silenzio, o sia pure l' oscurità della Legge era favorevole all' Architetto *non Appaltatore*, come mai la interpetrazione gli può imporre un carico immenso, ingiusto o per sopra dippiù mal diffinito? Dicono i Codici di Giustiniano: *Quod favore quorundam constitutum est, quibusdam casibus ad laesionem eorum nolumus inventum videri* (1); ed il Domat (2) respinge qualunque interpetrazione che ridondar potesse *in pregiudizio delle persone cui le disposizioni della legge*, e pure il suo silenzio, ed anche l' oscurità *vogliono favorire*. Troviamo nel Digesto (3) *Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos* DURIORE *(si noti questo duriore) interpetratione, contra ipsorum commodum producamus ad severitatem*. E leggiamo ancora: *Benignus leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur* (4). Come anche: *Semper in dubiis* BENIGNIORA *praeferenda sunt* (5). E pur dippiù: *Rapienda occasio est, quae praebet* BENIGNIUS *responsum* (6).

Da ultimo, se il Lepage ed il Fremy-Lignaville credono che la sola parola *dirigés* la quale trovasi nell' Art: 2270, debba *assolutissimamente* indicare non altri che un *Architetto direttore*, essi, lo ripetiamo, s' ingannano, perchè il Tribunato francese scriveva di opera

---

(1) Nelle cose civili è stato sempre mai conosciuto per le vetuste legislazioni, che un equilibrio sia tra il comodo e l' incomodo, tra il pericolo, ed il lucro: *Secundum naturam est, commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur* incommoda. l. 10. ff. de Reg. jur. *Commodum ejus esse debet, cujus* PERICULUM *est*. par. 3. inst. de emp. et vend. Domat ibid. p. 169.

Ed il Papiniano opinava: *ubi enim periculum, ibi et lucrum collocetur*. Codicis Lib. 6. Tit. 2. l. 22 p. 3.

Ma, che si voglia da dovvero ammettere l' assurdo di un grave danno senza un proporzionato utile? Quando la Direzione della costruttura di un Edificio, menar dovesse a conseguenze tanto rovinose, quando il metter mano ad una fabbrica potesse chiamar un fulmine, come al solo toccar dell' *Arca* degli Ebrei, chi mai far vorria l' Architetto, chi si troverebbe mai tanto mentecatto da mettersi in questi affari senza sentirsi gridare da Orazio il *tribus Anticiris caput insanabile*? In tale caso, il male non sarebbe degli Architetti, ma della società che non ne troverebbe alcuno.

(2) Op. e vol. cit. pag. 108.

(1) Codicis Lib. 1. Tit. 14. l. 6.

(2) l. 113.

(3) Lib. 1. Tit. 3. l. 25.

(4) Dig. De Legibus l. 18.

(5) Dig. L. 50. Tit. 17. l. 56.

(6) Ibid. l. 168. E che diremo del Lepage il quale lungi dal cercare un senso più benigno a vantaggio del compromesso Architetto, va cercando col fiscellino le occasioni per aggravargli le spalle con carico illegale quanto contro ragione?

Digitized by Google

che un *Intraprenditore* esegue o *Dirige* (1); ed il Mouricault altro reddattore del Codice parlava di *Appaltatori* che fanno lor *Disegni* (2); ed alla fine delle fini quando nella formazione del Codice Napoleone, il Tribunato in Corpo, i Consiglieri di Stato Real, Regnaud, Treilhard e Beranger, i Signori Mouricault e Jaubert che ebbero parte a quell'Opera, indi poi i Classici Scrittori Domat o Locré, come abbiamo già fatto e chiarissimamente vedere, adoperareno la parola *Architetto* qual sinonima dell' altra *Intraprenditore*; essi, i due Comentatori nostri non hanno il menomo diritto di far diversamente o di loro privata Autorità.

Nè crediamo di dovere più aggiungere, chè benissimo il potremmo, onde dimostrare anche agli occhi dello Scettico più ostinato, che nè le Leggi antiche, nè le moderne hanno gravato, sia di molta, sia di poca responsabilità quell' ente morale che noi Architetto Professore di arte Liberale, o semplice Direttore delle opere in un murale Edificio, chiamare abbiam voluto; e che del pari nuova, quanto illegale e mostruosa è la interpetrazione fatta a danno di tale individuo dal Lepage seguito dal Fremy-Ligneville, come dalla piupparte dei Tribunali francesi.

Non la legge antica, non la Legge odierna, non la stessa natura delle cose abbiamo, con luce trionfale di ragione, veduto che imposero, ed imporre potrebbero nella costruttura di un Edificio, quella larga mostruosa, assurda Responsabilità che i Comentatori del Codice si fecere contro dell' Architetto a proclamare.

Ma se anche al di la della Legge scritta, spinger si volesse lo sguardo nell' eterno principio della Morale Cristiana, noi troveremmo nel santissimo dettato *Quod tibi non vis alteri ne feceris*, la più forte, la più razionale Egida per l'Architetto, contro la pretesa responsabilità dei Comentatori. E quell'eterno dettato che scritto è nel fondo del cuore di ogni uomo onesto, dichiara che tristissimo è colui, il quale in mezzo alla civile Società cerca di migliorare la prepria condizione peggiorando quella degli altri (3); tristo è quel Cittadino il quale in un Negozio capace di produrre bene e male, accomoda cosiffattamente le cose da far venire a suo vantaggio il massimo dei beni, e far cadere a danno altrui il massimo dei mali. Or, non la è questa appunto la Responsabilità dei Danni ed interessi, che i Comentatori del Codice vorrebbero far pesare sopra l'Architetto Direttore dei Lavori?

Se ciò è vero, potrassi mai negare che ogni uomo, è a suo proprio rischio nell' obbligo inevitabile di ben conoscere le cose che formano la base degli utili negozî suoi? Potrassi negare che per obbligo di Natura, un uomo il quale compra una cosa, deve perfettamente conoscere ciò che compra, o che un uomo che la vende debba del pari essere a perfetta conoscenza della materia delle sue transazioni? E se ciò si ammette, dovrassi del pari convenire che nella costruttura di un Edificio, in negozio che reca con se forti utili, e può per la natura delle cose recare gravissimi danni, laddove il Proprietario, ossia il compratore, o l' Intraprenditore ossia il venditore, si mettono al commercio senza la esatta conoscenza delle cose commerciate, i danni che da tale ignoranza provvenir potrebbero, debbono andare a carico lore, a carico di quelli che si avrebbero avuto tutto l'utile, ove le cose fossero riescite (4). Mostruosa, inaccettabile ella sarebbe la circostanza in cui tra un Venditore ed un Compratore, ignoranti, metter si volesse un terzo sapiente in tale assurda posizione, da prendere un leggierissimo guadagno, e succumbere ad una gravissima perdita, lasciando a quei due furbi, o imbecilli solamente tutto l' utile, col pagamento di una modicissima indennità.

Nè dir si potrebbe sofisticando, che quando quei due Ciechi hanno tolto a pagamento una Guida fornita di ottima vista, perchè li scorga sulla diritta via, debbono bene chiamare responsabile la guida istessa dei Danni

---

(1) Cod. Civ. Comeo. p. 1151.

(2) Locré vol. 7. p. 291.

(3) *Iure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento, et injuria fieri locupletiorem.*

Dig. Lib. 50. Tit. 17. l. 206.

Non debet alteri per alterum iniqua conditione inferri.

Dig. L. 50. Tit. 17. l. 74.

(4) Se regge questa proposizione, deve del pari reggere la contraria. Un uomo che in un negozio ritrae un piccolo guadagno, non può sottomettersi che a correre un piccol rischio.

Aequum est enim, ut cujus participavit lucrum participet et damnum. Dig. L. 17. T. 2. l. 55.

Ex qua persona quis lucrum capit, ejus factum praestare debet. Dig. L. 50. Tit. 17. l. 149.

Ciò risguarda direttamente il Proprietario e l'Intraprenditore, i quali godendo grossi guadagni, debbono assoggettarsi alle gravi perdite. Locchè non vale per l'Architetto, il quale se potesse essere sottoposto a gravi perdite, dovrebbe essere nel caso di far grandi guadagni, la quale cosa è fuori la sua condizione.

Commodum ejus esse debet, cujus periculum est.

Inst. de Emp. et vend. p. 3.

Domat op. cit. vol. 1. p. 169.

Digitized by Google

che loro accadono quando quella li ha fatti cadere in un precipizio. Egli sarebbe questo un puro giuoco di parole. Il caso di un Proprietario, un Intraprenditore ed un Architetto, nella costruzione di una Fabbrica, non è tampoco per approssimazione quello di due Ciechi ed un veggente; il quale nell'esistenza di una ben nota via diritta, solo per *Dolo* potrebbe gittare i due Orbi dentro la Rovina. Noi abbiamo dimostrato fino alla sazietà che se per ordinario e nelle peggieri condizioni, il Proprietario dell' Edificio, o l' Intraprenditore dei Lavori, sono Ciechi, l' Architetto nelle migliori condizioni scientifiche ed Artistiche quali immaginar si potessero, è un uomo che vede per ottroverso di un *densissimo Velo*, è un uomo che si avvale di quegli organi che a lui diede Natura; che ha una Morale animatrice negli sforzi suoi, che ha un interesse e ben vedere, e che ella fin delle fini se s' inganna, subisce egli stesso la legge inevitabile dell' umana caducità.

L' Architetto, nell' ignoranza dei due contrattanti, e nel pericolo che essi vedono, per questa ignoranza istessa poter loro derivare, è, nella deficienza dei loro lumi, invocato come Consigliero circa gli adatti mezzi a riescire; è invocato come Guida onde li scorga nella dritta via; la quale per eterna ragione, come ellorchè si rinviene a seconda dei desiderî dà il vantaggio massimo ai due ignoranti ed un lieve compenso al sapiente, così ove mener potesse a precipizio, il danno dov' essere nella ragione istessa compartito.

Se in casi a tal modo formuleti, il Mandato dell'Architetto, è mandato di Fiducia, di Consiglio, e di Lealtà, il Consigliero che lealmente ha prestata la sua assistenza, non è responsabile dei risultamenti, tampoco quando un risultamento infelice, chiaro si è visto che da quel consiglio di lui è provvenuto.

Pur, dopo quello che dicemmo, non vogliamo si creda pretender noi disciogliere l' Architetto da ogni maniera di Mallevadoria per i fatti suoi; ciò non sarebbe giusto e menerebbe a male conseguenze, che mentre per una via Artisti poco delicati all' ombre della irresponsabilità male farebbero il dover loro, i Proprietari d' altra via non si avvalerebbero di uomini i quali alcuna sicurtà non presentassero delle loro operazioni; sarebbe in somma un danno all' Arte, ed une ella Società.

Ogni uomo che accetta un Mandato, e più colui che le eccetta con compenso, deve per Dritto naturale guarentire le adempimente della sua obbligazione. Però, sopra di questa voce *adempimento* bisogna farsi una chiara idea, perchè a prendere non si abbia in senso indefinito. Ed essa, le voce, nope è che distinta venge in adempimente personale circa il coscienzioso leale adoperarsi colle proprie forze fisiche e morali, per le conseguimento di un ottimo fine, ed in adempimento materiale, risguardante alla *bontà* o *perfezione dell'Opera* che a regolare s' imprese, e che non mai guarentita si può intendere, quando un patto espresso a tal fine non esiste (1).

Lo aver forse non mai dato luogo ed una cosiffatta interessantissima distinzione, circe l' Architetto scienziato, circa l' Artista semplice Direttore di un Edificio, ha menato alla ingiusta conseguenza dell'essersi preteso da lui sicurezza assoluta di fatti materiali, che portavan seco elementi principali della loro esistenza, i quali erano indipendenti dalla volontà dell' Artista.

Orazio ne ricorda del Vate che volende fare un Poema, produce una Farsa, e lo paragona all' Orciolajo, il quale nella volontà di fare un Anfora, mette sulla ruota tanta creta, de non altro recare che una Tazza; e bene Orazio il difetto riconosce non essere della forma che le è cosa di semplice volontà, ma dalla Materie, la quale quando è, o scarsa o cattiva, fa sì che l' Opera venga fuori affatto indipendente dal buon volere dell' Artefice. Onde il Maestro dell' Arte poetica, rivolgendosi al Poeta gli raccomanda che se veramente vuol fare un Opera perfetta, tolga Materia (2) bene adattata al suo lavoro.

I Comentatori del Codice però, non hanno ricordato i precetti di Orazio, quando con tanta severità si sono rivolti all' Architetto, superior Direttore di Opere, ed hanno preteso che questi solo coll'ingegno suo, col sole sue buon volere, dar potesse sicurtà di una ideale, esagerata, longeva perfezione, nelle Opere morali delle quali è Signore assoluta, misteriosa, prepotente, la multiforme Materia!

Ed ella è cosa stabilita dall' evidenza di fatto, come dimostrata per evidenza di ragione, che allora quando non di forma solamente si tratta, ma, appena che in mezzo alla quistione vedesi campeggiare o primeggiare *la Materia*, questa cambia del tutto le basi della profferta, e, non diremo già per l' Architetto il quale vedo, o per le mani altrui, incarnate le sue idee con materie eccezionale, indefinita, ma per le stesso Orciola-

---

(1) . . . *opus vitiosum factum est: an ex locato agere possim? Respondit:* SI ITA OPUS LOCASTI, UT BONITAS EJUS TIBI A CONDUCTORE APPROBARETUR.

Dig. Lib. 19. Tit. 2. l. 51. p. 1.

(2) *Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam Viribus.*

Ars. Poet. v. 38.

Digitized by Google

jo, il quale della semplice omogenea creta si avvale nei lavori suoi, e per le mani sue, male per l'Orciolajo moverebbesi una severa pretenzione di responsabilità di riescita, circa l'umile Pentola che tiene sulla Ruota; perchè, nell'arcisemplicissima formazione di una Pignatta, il sole, il freddo, il fuoco, e le sostanze chimiche della Creta, hannosi tale e tanta parte d'influenza, che mettono le riescita del lavoro in grado affatto indipendente dal buon volere e dalla stessa perizia dell'Artefice. Il quale, ove facesse il patto imprudente di togliere un pezzo della sua materia plastica (1), e farne di primo immutabile getto un qualche ben condizionato Vase; egli, l'Artefice, tutto che abile, onesto ed operoso, potrebbe mancare al suo contratto impegno, con molti gradi di probabilità.

Noi ammettiamo una Responsabilità nell'Architetto; ammettiamo un vincolo civile tra lui ed il proprietario di un Edificio da costruirsi; ma tanto la prima quanto il secondo, noi vogliamo riconoscere non come chimerici figli della fantasia altrui, sibbene come razionali dedotti dalla natura dei fatti, e dalla Legge.

Quantunque gli Architetti, superiori Direttori di Opere murali, non sogliono vincolarsi con i proprietari che la mercè di una parola, la quale ricevo altissimo valore nel merito dell'Artista e nella fiducia del proprietario; e quasi che mai si legano per mezzo di una formulata Convenzione, che gli Antichi non volevano supporre far si dovesse con uno Scienziato (2), ed i moderni dicono chiaro che la sarebbe cosa molto al di sotto della costui Dignità (3); pure, scrivendo noi casi generalissimi ed in astratto, onde i raziocini possano stabilir regolo chiaro per qualche accidental caso particolare, diremo, che in tre modi può l'Architetto, per la Direzione di un'Opera, contrarre una obbligazione con un Proprietario:

Secondo i dettami della Legge Civile.

Secondo quelli della Legge naturale.

Secondo quelli di una speciale lecita Convenzione.

Facciamoci quindi a veder partitamente il valore di cosiffatti modi.

1. *Secondo la Legge Civile.* L'Architetto che la mercè di un Contratto, si obbliga nelle vedute del Codice, alla semplice Direzione di un Opera murale, senza somministrazioni di materiali, per quanto voglia dirsi che scende dalla nobiltà di un Mandato, da quel *liberale officium* degno di *rimunerazione*, per collocarsi a livello di un incarico degno di un *Compenso*; pure in faccia alla Legge è *Artefice che loco il suo lavoro ad un proprietario.*

Il Contratto che vincola l'Artefice al Proprietario, è un *Contratto di Locazione di opere.* Questo contratto è della dipendenza del Titolo 8.° del Codice: *Del Contratto di Locazione*: è accennato dall'art. 1740 (1556) è collocato nella Sezione, *Degli Appalti e dei Cottimi*; ed è particolarmente tutelato dagli articoli 1189 (1635); o 1790 (1636).

Dice l'art. 1710: « La locazione delle Opere è un » Contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante » la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra » parte (1).

Una tale reciprocanza di obbligazione, cioè dell'Artefice *a fare*, o del Proprietario *a pagare*, dà carattere al Contratto, e lo mette nella dipendenza dell'art. 1102 (1056) della Legge, che così si esprime: « Il Contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*; quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli » altri. »

Scrive il Duranton (2): « Secondo il Codice, il » Contratto è *Sinallagmatico* o Bilaterale, quando i » contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso » gli altri. Tali sono i Contratti di vendita, di permuta, di *Locazione*, di società, e tutti quelli che » non hanno una particolare denominazione, ma nei » quali ciascuna delle parti si sottopone *a dare o fare* » *qualche cosa che è l'*EQUIVALENTE, o considerato da essa » COME L'EQUIVALENTE, di ciocchè l'altra si obbliga di » fare per essa; in conseguenza, ogni contratto perfettamente sinallagmatico è *contratto* COMMUTATIVO, o interessato da una parte e dall'altra, e per lo stesso » motivo a titolo oneroso. »

---

(1) Peggio poi se la materia venga a lui data da altri, come è il caso dell'*Architetto Direttore.*

(2) . . . *non crediderunt veteres inter talem personam locationem, et conductionem esse.*

Dig. L. 11. Tit. 6. l. 1. p. 1.

(3) *On suppose ici qu'il y a eu avec l'Architecte un marchè contenant des conditions sur les quelles celui-ci a dû compter, et dont l'inèxecution peut lui causer du dommage. Ce cas arrive rarement: l'Architecte qui exerce sa profession avec noblesse ne veut être engage que par la confiance qu'il inspire au propriétaire.*

Lepage 2. 83.

(1) Dig. Locati cond. l. 22 p. 1.

Id. de Praescr: verbis l. 22.

Id. de Contr: empt: l. 20 et 53.

(2) Dritto Francese Nap. 1837 vol. 10 par. 63.

Digitized by Google

Il Pothier (1) dice: « I contratti COMMUTATIVI sono quelli » mercè cui *ciascuna delle parti* contraenti dà e riceve » ordinariamente l'EQUIVALENTE di ciò che dà ».

Sopra di questi dati, rechiamo un caso pratico, perchè i raziocinii astratti persuadono, le cifre convincono.

Se un Proprietario stipula col suo Architetto, regolar Contratto per la *Direzione (superiore*, o *alta Direzione)* dei lavori di un Edificio, del quale lo Ammontare estimativo fu per 60 mila docati; egli il proprietario stipulerà, secondo la francese consuetudine odierna, il convenuto Onorario del 5 per 100, pari alla somma di docati 3 mila.

Quest'Onorario per potersi dire *equivalente* ad una determinata somma, bisogna che sia, quanto più è possibile, espresso da elementi concreti, cioè il più possibile materiali, ed il meno possibile vaghi ed inapprezzabili; e ciò, perchè in caso di quistione si possa partitamente mettere a scrutinio l'adempimento, o l'inadempimento della Convenzione.

L'Onorario dell'Architetto; ove fosse considerato in massa, e come una obbligazione affatto ideale, e generalissima, di ben condurre, e di recare a perfezione un Edificio; come con termini anche generalissimi vorrebbere i Comentatori, sarebbe nella sua qualità di lavoro morale ed indeterminabile, non capace di poter rappresentare la parte di quel *juxtum praetium*, che deve essere elemento fondamentale delle Convenzioni scritte; e d'altra via, sarebbe cosa impossibile ad avere effetto, perchè alla riescita ed alla perfezione di un Edificio, concorrono elementi moltissimi, di varia natura, e di valore indeterminato, fra i quali sono gli ideali, e per dir meglio immateriali, come a dire concepimenti, calcoli ec: che dipendono dall'Architetto, e fra questi ancora, la Direzione propriamente detta dei Lavori, sia pure, non scientificamente, ma amministrativamente in ultimo luogo.

Quindi l'Architettonico Magistrato francese, ossia il Consiglio delle Opere pubbliche in Parigi, mantiene, che l'assegnato per lui 5 per cento sia compenso dello adempimento, di speciali Officî partiti nel seguente modo:

Confection des Prejets, et Devis . 1. $^2/_3$.

Direction, conduite, et sourveillance des travaux, compris attachements etc: (2) . . . 1. $^2/_3$.

Réception, vorification et reglement . 1. $^2/_3$.

Dalla quale specifica di Officî si vede, che l'Onorario è dato non per lo intero conseguimento del fine che dipende da elementi fuori la sfera dell'Architetto, ma per lo leale adempimento di quei tali specificati incarichi, che sono parte ben piccola della *materiale* riescita del lavoro; la quale, come benissimo potrebbe ottenersi quando l'Architetto avesse in molta parte mancato al suo devere; così potrà pure mancare a malgrado di tutte le operose cure dell'Artista.

E come il Magistrato francese assegnando la cifra dell'Onorario, solo di tali *Cure* intese dare il carico all'Architetto; così solo di queste *Cure*, e non del loro qualunque risultamento, volle la Legge che sull'Artista pesar dovesse la Responsabilità.

Dice l'Art. 1789 (1635): « Nel caso in cui l'Artefice impieghi il suo lavoro e l'industria, se la cosa » viene a perire, l'Artefice è *tenuto soltanto per sua* » *colpa*.

Un tale dettato, tutela eminentemente le ragioni dell'Architetto direttore; perchè, colla particolla *soltanto* limita la responsabilità dell'Artista, e questi chiama a render conto della parte a lui assegnata; di quella parte cioè, di sua personale cooperazione, quale espressa trevasi nei particolari dell'*Onorario*. Nè ad altre che a tale parte, quando male adempita, si riflette la parola *Colpa* (1) scritta nell'Art. 1789; come di ragione esser dove, se vero vuolsi il generale principio di equità, che ognuno debba rispondere nel circolo delle proprie azioni, e debba soffrire il danno dalle stesse vio, e nella stessa proporzione onde a lui l'utile provveniva.

Sentiamo in tale proposito quanto a noi insegna il Duranton:

» Nelle vendite, egli dice (2), nella *Locazione*, » nelle permute, ciascuna parte, stante la natura me- » desima del contratto, ed in mancanza di ogni stipu- » lazione intorno allo *Colpe*, è responsabile della *Colpa* » *lieve* stimata nel senso astratto.

Intanto, egli avea già detto (3): « Ma i dottori con

(1) Obblig. Art. 2. n. 13.
Nel Cod. Civ. Com. p. 788.

(2) Presso di noi è dato il 4 per 100 e che ove volesse compartirsi sulla norma francese, dividere si potrebbe in tre distinti compensi, ognuno dell'1 1/3 per 100.

(1) In materia Civile bisogna scrupolosamente badare al valore delle parole, perchè uno sbaglio può menare a forti conseguenze nelle idee. E qui vogliamo ricordare che la *Colpa civile* è tutt'altro che il *Delitto* o *Quasi delitto*; e come questi menano al *ristorcimento* dei danni, quella mena ad una *Malta*.

(2) Op. cit. v. 10 p. 422.

(3) 10. 420.

Digitized by Google

» une interpetrazione di molti testi del diritto romano, » la quale sembra assai esatta, considerano la *Colpa* » *lieve* in doppio aspetto. Ora le estimano, come ab- » biam detto, *dalla vigilanza che ogni savio padre di* » *famiglia è solito di porre nel regolare i proprî offa-* » *ri*, prescindendo da quello adoperata dalla parte la » quale è in colpa nell' avere amministrato lo cose che » lo appartengono; o questa colpa è da essi chiamata » *colpa lieve*, intesa nel *senso astratto*, in *abstracto*. » Di questa specie di *Colpa* sono ordinoriamento respon- » sabili quelli che formano obbligazioni in cui ciascuna » parte ha o può avere un vantaggio ».

Secondo Cocceio, sta *la Colpa* quando si pecca di negligenza o d' imprudenza (1).

Al dire di Einecio, nei contratti allorchè *uguale* è il comodo di entrambi, i contraenti sono tenuti scambievolmente alla garentie della *colpa leggiera*. Così nella vendita nello *Locazione* ec: (2) e già aveva scritto: . . . « vi sono dei padri di famiglia sobrii perchè non » avari, non prodighi. Coloro che non li imitano sono » rei di colpa leggiera, *culpa levis*. »

Dallo recato cose deduciemo, che le parole *guarentia*, *responsabilità*, o la stessa frase *esser tenuto* odoperata della Legge, non hanno altro mira che alla oculata solerte maniera con la quale l' Artista ha agito, per meritare, nel solo civile senso del Contratto, il convenuto pagamento. Il quale, forse non mai mancare a lui dovrebbe, quando, non mai del pari, egli mancasse, per tutte le vie della buona fede ai promessi Officî, coll' ingegno e colla operosità che meglio sono in lui, o che in Opera formata da elementi tanti, e della già mostrata eccezione, non mai possono essere accusati come esclusiva cagione di rovina, o debbono anzi essere supposti esistenti, quasi come un omaggio all' Uomo della Sapienza, che trovandosi collaboratore con tanti, e ben da meno di lui, dignitoso non sarebbe sottoporlo ad un soverchiamente rigoroso paragone.

La Legge però, tutelatrice imparziale dei diritti delle due parti, ha creduto nella Giustizia sua, non concedere di soverchio al carattere di sapiente che veste l' Artista, e notare si piacque il caso quando di un Opera perita, anch' egli si avesse la sua parte di danno.

L' Art. 1790 (1636) è espresso a questo modo: « Nel » caso dell' Articolo precedente se la cosa perisce, *quan-* » *tunque senza colpa per parte dell' Artefice*, prima » che l' Opera sia stata consegnata, o senza che il pa- » drone sia in mora, nel verificarla; l' Artefice non » ha più dritto di pretendere lo mercede, purchè la » cosa non sia perita per difetto della materia.

E noi da questo dettato ricaviamo li seguenti corollarî.

Quando la cosa è perita *senza colpa dell' Artefice*; cioè quando è perita a malgrado che l' Architetto ha coscenziosamente adempito agli Officî indicati nell' *Onorario*; e dippiù, perita dopo di essere stata *consegnata* al padrone; l' Artista deve essere soddisfatto dell' Onorario; quindi, in virtù del pagamento, estinguendosi le sua obbligazione (1), egli si rimane libero da qualunque futura responsabilità, o segnatamente da quella dell' Art. 2170 (2476) che fu base di tante chimeriche ed arbitrarie interpetrazioni (2).

Quando la cosa è perita, *senza colpa dell' Artista*, ma però, prima che l' Opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, bisogna che l' Artista perda l' Onorario. La Legge non ha voluto avere risguardo alla massima forense, *res perit domino*, ed in una deplorabile disgrazia non aggravare la condizione del padrone, facendogli anche soffrire il il pagamento all' Artista. *Res perit domino*: nel momento del danno, il proprietario, e sia pure l' intraprenditore, era padrone della materia, l' Artista dell' Onorario, ognuno è equo che perda lo cosa che a lui si appartiene.

Quando la cosa è perita *per difetto della materia*, *l' Artista deve essere pagato*. E siccome le materia di che si compongono gli Edificî murali, è materia che, sia considerata in se stessa, sia in rapporto ai suoi composti, alle sue manifattura, alle mani che lavorano, ed alle pericolose circostanze estrinseche alle quali va seggetta, dir si deve *materia eminentemente difettosa*; così agli pare dettato di Arte, di Giustizia e di Equità, il non mai, o tutt' al più *in qualche casi rarissimi*, far che succumba al danno di non riscuotere, i meno che modici Onorarî suoi, quell' Onesto, operoso

(1) Einecio Recitazioni di Dritto civile Napoli 1831. vol. 2. pag. 68.

(2) Ein. 2. 69.

(1) Art. 1234 (1187).

(2) Questo è letteralmente il già per noi riportato, dal Digesto, caso della Colonna da togliersi, e trasportarsi; che sendosi rotta, non deve andare a carico dell' Architetto, quando questi si è adoperato a tutt' uomo nel fare il suo dovere.

È, in somma, il caso del Medico, che quando ha impiegata la qualunque sia sua sapienza, ed il suo zelo nel salvar l' ammalate, questi muore, egli il Medico deve essere pagato.

Digitized by Google

Architetto Direttore, quel modesto o sublime Intelletto, che nel doloroso *progresso* in cui viviamo, mille ti eleva monumenti di Gloria, mille ti crea sorgenti di Ricchezza, mentre che denigrato e trafitto dall' Invidia, perseguitato dalla Malafede, disprezzato dall' Ignoranza, vive negletto o muore nella povertà (1).

2. *Secondo la Legge naturale*: L'Architetto che semplicemente a voce, o senza obbligazione scritta, accetta da un Proprietario il Mandato di diriggere la costruttura di alcun Edificio, e dippiù accetta tale mandato mercè promessa di pagamento; rimane verso del proprietario vincolato dallo stesso fatto consumato, e sia pure iniziato semplicemente, della prestazione dell' opera. Anzi per meglio esprimersi, da un tale fatto e dal manifestato reciproco consenso, nasce sul fondamento della buona fede, ed al cospetto del foro interno una obbligazione di Consenso tra i due; e che quantunque patto non precisato in carta, intender si deve procedere tanto nel fatto quanto nelle conseguenze (2), secondo le più note consuetudini, e secondo i più chiari dettati della Legge in cosiffatte cose.

Noi abbiamo veduto, che quando la Convenzione vestiva le più solenni estrinsoche forme le quali accompagnar sogliono i Contratti scritti, aver non poteva luogo alcuna Responsabilità dell' Architetto direttore circa la riescita delle Opere per lui vigilate. E quì di ragione maggiore ognuno converrà che procede, la nullità di ogni Malleveria in quel senso lato.

La Giurisprudenza romana nei *Contratti di semplice Consenso* e senza scrittura, voleva che le parti si rimanessero vincolate solamente in ciò che *buono* ed *equo* vagamente reputar si potesse: *Item in his Contractibus* (in quelli *ex Consensu*) *alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri* BONO ET EQUO *praestare oportet* (1). E prescriveva ancora che la semplice Opera, qualunque, sia pur manuale, prestata dall' Artista, *senza Contratto scritto*, non dovesse chiamare ad una Responsabilità grave che nel solo caso di *Dolo Malo: visum est enim, satis abundeque coerceri mensorem, si* DOLUS MALUS SOLUS *conveniatur ejus hominis, qui* CIVILITER (cioè con Contratto *scritto*) OBLIGATUS NON EST (2).

Ma, d' altra parte, quando nella cosiddetta *Direzione*, o *Vigilanza* dell' Architetto, accade che le qualità dei Materiali, e le perfezioni della Mano d'Opera, le son cose che dipendono dagl' interessi già contratti fra Proprietario ed Intraprenditore, e non già cose del tutto nella libera volontà dell' Artista, l' officio di costui, ossia lo adempimento del suo Mandato è opera astratta e d' Ingegno; è affare di semplice Consiglio, perfettamente come nel caso recato dagl'Instituti di Giustiniano (3), ond'è scritto: *Cujus generis mandatum, magis* CONSILIUM *quam mandatum est, et ob id non est obligatorium* (4), *quia nemo ex consilio obligatur, etiam si non expediat ei cui dabitur, cum liberum cuique sit apud se explorare an expediat consilium*, e quindi non può monare ad alcuna azione di Malleveria.

Anzi, Bartolo comentando la L. 40 par. 7. *De Mandati vel Contra*, scriveva chiaro: *Consultor*, QUI IMPERITE CONSULITUR, *non tenetur nisi* DE DOLO. E dippiù, meglio chiaramente il Digesto (5) pare che voglia parlare dell' Architetto il quale ricevo dal proprietario un Mandato di vedere l' onestà, l' esattezza ed il leale adempimento agli obblighi dell' Intraprenditore, e male

---

(1) L' Illustrazione inglese (The Illustrated London News 1855 p. 216.) producendo il Ritratto del rinomato Artigliere francese sig. *Minie*, scrive; *The accompanyng Portrait will schow that the inventor of the Rifle now in course of adoption in the armies of Europe, has been included in the Legion of Honour. The great Stephenson went to his grave an unrecognised man* (!!). Triste verità! All' Autore di un *Tubo di ferro* semplicissimo, infinitamente piccolo, destinato ad ammazzare uomini con precisione, ed a grandissima distanza, si danno decorazioni, gradi militari, larghe ricompense, si fanno ritratti e se ne proclama la celebrità! All'Architetto, poi, Autore di un *Tubo di ferro* infinitamente grande, incredibile per lavoro, trasporto e collocamento; cosa che pare parto della fantasia dell' Ariosto, fatto e messo attraverso dello Stretto del Menai (e un altro sulle sponde del Conway) onde dar passaggio, ai Vascelli per di sotto e per di dentro al Convogli delle Strade ferrate infonditrici di novella vita a distaccate parti della industre Gran Brettagna; ad un tale Architetto, si dà in premio l' assoluto obblio, e la non curanza; a cui il Lepage ed il Fremy-Ligneville aggiungerebbero come soprammercato il danno della responsabilità in caso di non riescita!!!

(2) Domat. 1. 155. e 172.

Non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta, ut stipulemur aliquid fieri vel non fieri. Iust: Inst: Lib. 3. Tit. 15. p. 7.

Pactum quod bona fide interpositum docebitur, etsi scriptura non existente, tamen si aliis probari potest, Praeses provinciae SECUNDUM JUS *custodiri efficiet.* l. 17. c. *de pact.*

(1) Digest. Lib. 44. Tit. 7. l. 2. p. 3.

(2) Dig: Lib. 11. Tit. 6. l. 1.

(3) Lib. 3. Tit. 26. par. 6.

(4) Quando si è fatto un Partito a prezzi rovinosi, in vano lo Architetto *Consiglierà* gli ottimi modi, ed il perfetto materiale; il *Consiglio* di lui non essendo obbligatorio verso le parti, non avrà effetto; e non potrà chiamare ad una obbligazione dell' Artista verso i contraenti, tampoco quando, dopo dato il consiglio, si è veduto un risultamento cattivo.

(5) Lib. 17. Tit. 1. l. 42.

Digitized by Google

adempie all'incarico (1), per cui accade che i Lavori si trovano cattivi. Ed il Digesto reca un caso identico, quando, nel dire *De Dolo Mandatarii* nota: *Tantundem* (soffrirà l'azione per *Dolo*) *et si tibi mandavit ut vires exceuteres ejus, cui eram crediturus* (il caso è identico), *et renunciaveris cum idoneum esse.* Io ti ho posto a vigilare la buona esecuzione del Contratto di Appalto, e tu mi dicesti che le cose andavan bene, mentre che le Opere sono riescite pessime! In tal caso l'Architetto paga; ma quando ci è *Dolo*, quando è *provato* (2) che egli l'Artista ha preso danaro dall'Intraprenditore, non per l'onesto proposito di dare anche a colui Consiglio, ma per il turpe fine di lasciargli commettere la frode.

Intanto, senza restare a cosiffatte astrazioni, noi che abbiamo elevato il nostro Artista, come Ente morale ad un posto molto al di sopra del volgo, ed abbiamo anche giustamente nobilitato il ministerio suo, crederessimo di fare a lui un onta, se nei casi ordinarî, quali sono gl'impegni che egli in faccia al pubblico contrae senza scrittura, rifuggir si potesse in fatto di, sempre giusta e razionale Responsabilità, all'ombra di parole vaghe, e vincolato non restasse per idee solenni e precise, capaci non solo di guarentire per quanto è di ragione il fatto suo, ma anche per ispirare nei suoi concittadini quella fiducia, che è la base di tutte le transazioni in una incivilita società.

Noi a tal riguardo crediamo che quando un Architetto trovasi vincolato colla sua parola nell'incarico della nobile sua professione, debba credersi in coscienza obbligato ad eseguirlo, e ad essere responsabile al modo stesso che lo sarebbe la mercè del più solenne e rigoroso Contratto sinallagmatico. Forse, in qualche caso, o nel vortice della società, il vago e l'incerto di una *obbligazione consensuale* stabilita dalla buona fede, e retta dalla morale, potrebbe nuocere agl'interessi dell'Artista, circa la Retribuzione da darsi alle sue fatiche; perchè forse, in casi rarissimi potrebbe qualche proprietario non corrispondere nelle vie della medesima lealtà; ma in faccia al mondo morale un Proprietario ed un Architetto sono due individui molto distinti, o se il primo qualche volta si può supporre che per animo poco gentile senta troppo l'utile proprio, per mancare al dover suo; il secondo costantemente riguardarlo si si dove come uomo che coll'animo allevato in altissime discipline, sente troppo il suo decoro, per trovarsi manchevole non mai!

L'Architetto, quindi, nel caso in discorso, che è l'ordinario nelle odierne cose della società, avrà diritto all'Onorario fisso negli usi Amministrativi o Edilizi del paese suo; e, per contrario, di tutto o di qualche Articolo in che va distinto un tal compenso, assoggettar si deve alla perdita, secondo che all'incarico suo egli avrà dato adempimento in tutto o in parte. Per la qual cosa, ove l'Architetto avesse consegnato al Proprietario i Disegni, e gli Estimativi dell'Opera, ed il tutto fosse stato accettato da costui, il primo terzo dell'Onorario esser dovrebbe pagato all'Artista, anche nel caso che l'Opera poi costrutta, a perire venisse.

Che se l'Opera, perisse pria della consegna sua, ed anche quando dall'Artista fosse stata usata la maggiore desiderabile oculatezza ed operosità, egli perderà la seconda parte dell'Onorario che mira alla Direzione e vigilanza, perchè in virtù di delicata considerazione morale, l'Artista direttore di opera che cadde prematuramente in rovina, deve fra tutti coloro che vi perdono voler perdere la sua parte, sacrificando anch'egli al dettato *res perit domino*!

Se, da ultimo, sia che la cosa perisce, sia che l'Architetto non abbia fatte le Contabilità e le Misure finali, questo Artista non dovrà ricevere l'ultima parte dell'Onorario, che va dovuta a lui quando un tale lavoro Contabile ebbe luogo.

In somma, l'Architetto dovrà essere pagato di quello che fa, e solo quando il fatto da lui, risguardi cosa compiuta, consegnata ed approvata dal proprietario.

3. *Secondo i dettami di una speciale, lecita Convenzione.*

Qualunque patto che non è contro le Leggi ed i buoni costumi, può avere effetto, e deve essere mantenuto tra due o più membri della società civile.

Un proprietario naturalmente vuole il suo Edificio guarentito contro ogni difetto di costruzione. Se egli dà in Appalto la costruttura della fabbrica sua, la guarentia sufficiente e razionale la trova nel Contratto che stipula coll'Intraprenditore; o già si è veduto che il volerne un altra dall'Architetto direttore sarebbe un assurdo artistico è legale.

Però, potrebbe il proprietario voler costruire, senza intraprenditore alcuno il suo Edificio, e, come dir si suole, in Economia; e per sovvenire a'vizi di cosiffatto

---

(1) Quando l'Architetto adempie lealmente all'incarico, è al coverto da ogni accusa: egli loca l'opera sua nella misura delle sue forze, e dice a chi adibir lo volle: *utor instituto meo.* Egli sarebbe colpevole se ne adoperasse meno; ma non può essere accusato se non ne adopera di più.

(2) Art. 1116 (1070) Il Dolo non si presume, ma deve essere provato.

Digitized by Google

sistema, (1) desiderare potrebbe da un Architetto una larga e compiuta guarentia, circa la perfetta riescita dei Lavori. In questo caso del tutto eccezionale, bisogna supporre che un Architetto anche singolare, si sottometta alla stipulazione di un Contratto, impossibile no, ma certo ideale; e circa il quale noi qui intendiamo fare un cenno probabile, onde, come prova indiretta, far vedere a quali conseguenze menar può il volere, sopra le vie della ragione e della Legge, e fuori i sentieri torti della fantasia dei Comentatori, una larga responsabilità di riescita dall' Architetto direttore.

Il Proprietario che da se esegue i Lavori vuole dall' Architetto i Disegni, gli Estimativi, le Appuntazioni, le Misure, la Direzione generale, e la Direzione di ogni maniera di dettaglio che possa occorrere, onde dagli operai di ogni classe ottenere si possa un buon lavoro. Più, il proprietario dà all' Architetto la libera scelta dei Materiali, e dei più esatti modi di mano d'opera. Vuole egli però, dall' Architetto la compiuta guarentia dei risultamenti, chiusa nel limite di trentanni per l' azione libera del proprietario contro dei danni istessi. (2)

Vale a dire, che l' Architetto si espone a pagare i danni che si manifestano nell' Edificio, durante i primi dieci anni (3) dal giorno in cui si dice essere compiuto — *ab opere perfecto* — ed a restare pel rimanente della vita (4) col patrimonio vincolato dalle ipoteche, onde rispondere col fatto, e non colle parole di un Comentatore, alla guarentia convenzionale.

Da ciò si vede che una tale, e per quanto ideale dir si voglia guarentia, deve esser formolata da una stipulazione solenne per iscritto e per mano di pubblico Notajo. Un contratto cosiffatto però, quantunque risguarda responsabilità e pagamento di danno futuro — *damno infecto* (1) — non potrebbe essere assolutamente aleatorie nel genere, e di assicurazione nella specie, perchè tra ciò che noi diciamo premio di assicurazione, e la perdita eventuale in caso di disastro, noi abbiamo in pensiero che non si vegga quella immensa disproporzione che trovasi nei contratti assicurativi del commercio.

Il nostro Contratto, quindi, bisogna che fosse di una specie, forse nuova, tale che volgesse al sinallagmatico ed al commutative, recando non solo la certezza o determinazione della cosa che forma il soggetto della Convenzione (2), ma dippiù mettendo una equivalenza nelle perdite e guadagni delle due parti contraenti.

Per ciò fare, bisogna ammettere talune supposizioni.

Supponiamo che verso il termine dei dieci anni l'Edificio che, come altra volta, riterreme aver costato 60 mila docati, avesse manifestato tali rovine, da doversi considerare uno sfasciume. Che un terzo delle fabbriche e dei loro accessori solamente, possa aversi come capace di restare utilmente in opera, presentando un valore salvato di docati 20 mila. Che dei rimanenti due terzi debba farsene la demolizione o il riatto, e che scegliendo ed ordinando i Materiali ed i pezzi d' opera, se ne ricavi un valore di 15 mila docati.

Dopo di ciò, e nelle meno infelici circostanze, possiamo concludere, che per ripigliare le fondamenta, e rimettere il tutto nello stato normale, una agli interessi da pagarsi al proprietario per le rendite perdute ec. debba il garante spendere de proprio 30 mila docati.

Un affare di tal natura non è la migliore speculazione del mondo, ma un Architetto direttore il quale metter vi si voglia, ove del tutto stolto non fosse, bisognerebbe che nelle assicurare in modo così largo l'interesse altrui, cercasse, nel modo più onesto possibile, di assicurare gli interessi proprî; onde, ammettendo la possibilità di soggiacere ad un grave danno in caso di non riescita del lavoro, ammetter si possa una pari possibilità di un equivalente guadagno, nel caso della riescita perfetta.

Nei abbiame detto che quantunque la guarentia di un danno infecto meni per diretto ad un incerto Contratto aleatorio, pure per via della determinazione della Cosa da contrattarsi, e della equivalenza dei valori, vorremmo tentare di portare la stipulazione nelle vie del Sinallagmatico, e del Commutative.

Epperò, in tal fine, l'uomo il quale si mette nel

---

(1) Vedi nel Fremy. Ligneville (op. cit. v. 1. p. 7) l'opinione del Mandar sopra i gravi difetti del fabbricare col sistema *in Economia*.

(2) Fremy l. 145 e 146.

(3) Quando al declinare, e sia pure allo spirare dei dieci anni si sono manifestati dei danni; i danni che accadono dopo spirato il termine fatale, debbono essere anche pagati come conseguenza delle precedenti cagioni; o deve il garante succumbere solo al pagamento dei danni conosciuti prima del decennio?. . . Che gineprajo di quistioni!

(4) La garanzia è di dieci anni, l' azione in garanzia di trenta, al di là dei dieci, e sono quaranta; e dando mediamente quarantanni all' Architetto, ecco l' azione di guarentia andare al di là della vita dell' Artista; ove se ne trovasse uno tanto pazzo da porsi in cosiffatti guai.

(1) Per quanto i romani abbiano dettagliate le guarentie, circa i *danni non fatti* o presuntivi, negli Edifici, *non mai* parlarono di *damno infecto* quale andar potesse a carico dell' Architetto.

(2) Cod. Civ. Com. pag. 788.

Digitized by Google

rischio di soggiacere ad una spesa di 30 mila docati, può bene nelle vie di equità pretendere di avere un utile di docati 15 mila, che, nel caso per noi supposto, il proprietario a lui sborserebbe, e che formerebbe metà del fondo di una ipoteca convenzionale equivalente a 30 mila docati; la quale, avrebbe vigore fino alla declaratoria della dichiarazione di perfezione, che solennemente si farebbe dalle due parti dopo i 10 anni, senza alcuna circostanza di previsto danno; o in caso di danno manifestato nel termine fatale, resterebbe sia pure fino a 30 anni in cui spiro, a favore del proprietario, l' *azione in guarentia*.

Così, restando a quantità discreta; il proprietario che volesse fabbricare in Economia, stipulare dovrebbe col l' Architetto un solenne Contratto bilaterale e commutativo, in cui si dichiarasse per l'Artista un premio del 25 per 100, da pagarsi in modi e tempo convenuto e di Legge; e, con altrettanto danaro da prendersi dal patrimonio dell' Architetto istesso, formare un ipoteca convenzionale con atto stipulato in forma autentica, secondo si prescrive dall' Art. 2126 (2013), ed a cui potrà dare validità la iscrizione indicata nell'Art. 2132 (2018), trovandosi già determinata la somma secondo che per noi si disse, e secondo che nel senso di un Contratto aleatorio aver luogo non poteva.

Solamente in questo modo, estraordinario certamente, ma non irrazionale o impossibile, potrebbe aver luogo una lata responsabilità a carico dell' Architetto direttore di un Opera; responsabilità stipulata da Contratto commutativo in cui l' Architetto riceve un utile di 15 mila docati, e si assoggetta al rischio di pagarne 30 mila; mentre il Proprietario si sottomette ad un danno di 15 mila per evitare quello di spenderne 30 mila. La quale reciprocità di utili e di rischi, il quale equilibrio nelle condizioni, è ciò che nel pensiero del Duranton e del Pothier (a) vuol dire *l' equivalente* nella parte commutativa della contrattazione.

Epperò, quasi sembra non necessario che si noti come un tale desiderio del Proprietario, ottenuto per vie legittime e razionali, e con modi e proporzioni identiche, o approssimative alle esposte per noi, è pagato ad un prezzo un poco troppo forte; perciocchè egli invece di spendere 60mila docati, e ricavarne il 5 per 100, anderà a spendere 75mila ed a ricavarne non altro che il 4. non avendo la *guarentia* dell'Opera aumentato di un sol grano la Rendita annuale dello stabile.

Conchiusione

L' Opera di un Architetto Direttore è Opera di mente e non di mano, l'Artista si serve di materia, indefinita per natura, regolata da principî non esatti ma probabili, e lavorata da altri e non sotto l' occhio suo. Quindi, ove nell' Opera fosse errore, ove il consiglio dell' uomo dell' Arte fosse stato leale, e non doloso, le conseguenze ander debbono a carico di chi le adibiva.

Questo è un principio eterno di Ragione, al quale la Giurisprudenza antica fece omaggio, quando l' Architetto direttore non mai chiamò responsabile del male riescito Edificio, del pari che il Codice francese e le Leggi civili del Regno nostro, le quali non mai hanno inteso di parlare di lui, quantunque taluni Comentatori, per equivoco di Nome, abbiano a carico di tale Artista immaginata una grave ed irrazionale Responsabilità

L' Artista però che Dirige l' Opera di un Edifizio, contrae verso del Proprietario una obbligazione, la quale ordinariamente non va scritta, e lo potrebbe sotto forma di Contratto sinallagmatico. Nell' una e nell' altra maniera l' Architetto, la mercè di modice rimunerazione stabilita da Regolamenti in uso, promette l' Opera scientifica della mente sua, nel Concetto dei Disegni, nel Calcolo delle quantità, e nel Consiglio circa i modi più adatti alla buona riescita. Quando l' effetto mal risponde al fine, l' Artista non ha diritto a quella parte di compenso da cui dipende il mal fatto.

Ove l' Architetto, in via di eccettuamento, legarsi volesse solennemente a guarentire la riescita della fabbrica; egli, come eventualmente soggiacere potrebbe ad un gravissimo danno, è di ragione che si metta in grado di un eventuale grandissimo profitto; e noi abbiamo accennato con idee generalissime le vie per le quali venir si potrebbe ad una tanto singolar contrattazione.

La per noi annullata Responsabilità dei danni ed interessi a carico dell' Architetto direttore, non compromette la sicurezza pubblica. Ogni Edificio dev' essere a carico di coloro che ne caveno utile. Il Codice cogli Art. 1641 e 1792 (1487 e 1638) ha chiamato l' Intraprenditore responsabile a guarentia del Proprietario, e coll' Art. 1386 (1340) ha chiamato il Proprietario mallevadore del danno in faccia ai terzi. L' Architetto direttore trovasi di ragione e di fatto, fuori le mire della Legge.

Le idee per noi sviluppate, meno nei principî, e più nelle loro applicazioni, si mostrano è vere ben lontane dalla immutabilità assiomatica delle verità matematiche; esse nella volubilità dei calcoli e nell' incertezza delle esperienze, come nella fluttuazione e mutabilità dei ragionari del Foro, potrebbero oscillare tra diversi gradi di maggiore o minore accettabilità; ma noi confidiamo coscienziosamente, che provate di assurde essere non potrebbero giammai!

Napoli Gennajo 1855.

680861

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA
M
Digitized by Google